



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 297

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 19 maggio 2010

## I N D I C E

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) . . . . .	Pag. 5
3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) . . . . .	» 9

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 13
2 <sup>a</sup> - Giustizia (*) . . . . .	» 54
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 62
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 100
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 116
7 <sup>a</sup> - Istruzione (*) . . . . .	» 124
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 165
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 171
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 175
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 182
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 184
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 198
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 199

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	Pag. 205
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	» 213
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . . . .	» 233
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti . . . . .	» 235
Per la semplificazione . . . . .	» 237
Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . .	» 242

---

(\*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni (Notturne) 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 7<sup>a</sup> (Istruzione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 297<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 maggio 2010.*

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut; UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani . . . . . *Pag.* 266

**Sottocommissioni permanenti**

*1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri* . . . . . *Pag.* 269

*4<sup>a</sup> - Difesa - Pareri* . . . . . » 270

*14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri* . . . . . » 271

---

*CONVOCAZIONI* . . . . . *Pag.* 272



## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 19 maggio 2010

38<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
GIULIANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Viespoli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice GHEDINI (PD) chiede chiarimenti a proposito dell'ammissibilità degli emendamenti.

Il PRESIDENTE conferma di riservarsi di dichiarare improponibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto dell'esame.

Riprende la trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

La senatrice CARLINO (*IdV*) illustra l'emendamento 31.4, che sottolinea il carattere nazionale della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, e l'emendamento 31.6, in base al quale il lavoratore può farsi anche rappresentare e non solo assistere dall'organizzazione cui aderisce. L'emendamento 31.11 propone di sopprimere la riformulazione dell'articolo 412 del codice di procedura civile, in materia di risoluzione arbitrale delle controversie, mentre il 31.14 riformula la stessa disposizione al fine di escludere il giudizio secondo equità. In senso analogo provvedono gli emendamenti 31.15 e 31.16, mentre gli emendamenti 31.21 e 31.23 intervengono sulla disciplina delle altre modalità di conciliazione e arbitrato, in particolare per escludere la decisione secondo equità. Infine l'emendamento 31.34 prevede la soppressione del comma 10, in modo da escludere la pattuizione della clausola compromissoria.

Il senatore NEROZZI (*PD*) si sofferma sull'emendamento 31.5, osservando che il riconoscimento del sindacato territoriale incoraggerebbe il moltiplicarsi di organizzazioni localistiche di comodo, che potrebbero condizionare la contrattazione e dare luogo a fenomeni di *dumping* o di «gabbie salariali», in contrasto con l'esigenza più volte proclamata di coesione nazionale.

Inoltre, non è chiaro chi e in base a quali criteri possa individuare la reale rappresentatività di un sindacato locale, visto che anche per quella a livello nazionale sussistono perplessità sui metodi di valutazione. La partecipazione del sindacato territoriale avrebbe conseguenze anche più gravi nel caso di deferimento della controversia a un organo terzo di conciliazione.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) sottolinea l'opportunità di sopprimere nell'articolo 31, ritenendo che l'attuale formulazione non soddisfi le questioni poste dal Capo dello Stato nel suo messaggio motivato: in particolare, non è sufficiente il rispetto dei principi dell'ordinamento, in quanto occorre tutelare la parte più debole, cioè il lavoratore, anche attraverso il rispetto delle norme di legge vigenti.

Ribadisce le riserve sul ricorso all'arbitrato per i contratti del pubblico impiego, non potendosi in ogni caso derogare ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Il senatore ICHINO (*PD*) interviene a integrazione e conferma delle considerazioni già svolte nella seduta precedente, notando che la formulazione dell'articolo 31 non consente di prevedere nel contratto collettivo anche il ricorso all'arbitrato di diritto. Inoltre, l'obbligo di esperire una complessa procedura di conciliazione rende meno funzionale anche il ricorso all'arbitrato irrituale. Per colmare tale lacuna propone di accogliere l'emendamento 31.17.

La senatrice ADAMO (*PD*) ricorda che la sua parte politica aveva proposto di procedere all'approvazione del testo licenziato dalla Camera

dei deputati per l'articolo 31, acquisendo il punto di equilibrio determinatosi dopo l'ultima lettura del provvedimento. Tuttavia, l'intento del relatore di riconsiderare le disposizioni in materia di sottoscrizione della clausola compromissoria inducono i senatori del suo Gruppo a chiedere un approfondimento del dibattito.

Dà conto dell'emendamento 31.32, diretto a escludere l'applicabilità delle norme sulla conciliazione alle controversie individuali, dell'emendamento 31.47, che fa salva l'attuale disciplina delle commissioni di certificazione, e dell'emendamento 31.49, in materia di effetti della certificazione.

La senatrice GHEDINI (*PD*) dichiara il proposito di sottoscrivere l'emendamento 31.25, presentato dal senatore D'Alia. Sottolinea l'importanza di definire i limiti della deroga alle disposizioni di legge, nell'ipotesi di arbitrato di equità. Infatti, come ha sottolineato il Capo dello Stato nel messaggio di rinvio, la flessibilità e l'agibilità dell'arbitrato, che consentirebbero una diminuzione del contenzioso, non possono in ogni caso pregiudicare il rispetto delle norme inderogabili di legge e dei principi affermatosi per via giurisprudenziale che dispongono una tutela generale del lavoro e dei diritti delle parti, in particolare di quella più debole, nonché dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Ritiene che la formulazione dell'articolo 31 proposta dal relatore, che richiama i principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari, non sia sufficiente. Dunque è opportuna la proposta del senatore D'Alia, che sottolinea il rispetto dei diritti indisponibili dei lavoratori regolati dalla legge e dai contratti collettivi riconducibili a principi costituzionali, ai vincoli comunitari e agli obblighi internazionali.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra l'emendamento 32.7, diretto a prevedere un termine più ampio per l'impugnazione del licenziamento. Segnala anche l'emendamento 32.11, in base al quale si manterrebbe la differenziazione delle procedure relative al contratto inefficace e a quello invalido. Ricorda che analoghe proposte sono state avanzate dal relatore con gli emendamenti 32.8 e 32.12.

Il senatore TREU (*PD*) illustra l'emendamento 32.17, diretto a prevedere che nel caso di successioni di rapporti il termine per l'impugnazione decorre dalla data di scadenza dell'ultimo contratto. Si sofferma anche sull'emendamento 32.31, volto a precisare che l'indennità forfetaria può essere corrisposta solo nell'ipotesi in cui il contratto sia stato convertito a tempo indeterminato.

Infine dà conto dell'emendamento 32.38, in base al quale le controversie relative alle materie dell'articolo 32 sono trattate con priorità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 20 maggio, già convocata alle ore 14, sarà anticipata alle ore 10.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 19 maggio 2010

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*  
DINI

*Interviene il ministro per le politiche europee Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e della trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro per le politiche europee sull'attuazione del Trattato di Lisbona**

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa.

Il ministro RONCHI dà conto dei principali aspetti istituzionali del Trattato di Lisbona, che conferirà all'Unione europea maggiore efficienza e legittimità democratica, nonché metodi di lavoro più efficienti e trasparenti, tali da consentire di intervenire con più efficacia nell'attuale gravissima situazione di crisi che investe l'Europa.

Soffermandosi sull'allestimento del nuovo Servizio diplomatico europeo, egli, nel reputare tale organo come una delle innovazioni più significative del Trattato, auspica che possa fungere da utile strumento per un'azione esterna dell'Unione che emerga sempre di più secondo criteri di coerenza nello scenario globale.

Il rappresentante del Governo segnala, quindi, l'ulteriore innovazione rappresentata dalla previsione del diritto di iniziativa popolare europea che, di fatto, si atteggia come una nuova forma di partecipazione dei cittadini alla politica comunitaria. L'orientamento del Governo circa la futura applicazione di tale diritto è improntato alla predisposizione di procedure semplici, che consentano un facile accesso da parte dei cittadini, nonché controlli poco onerosi da parte dell'Amministrazione nazionale.

Sulla questione concernente l'integrazione della composizione del Parlamento europeo, in base alla quale l'Italia si vedrà assegnare un seggio in più presso quel consesso, dopo aver elencato le possibili soluzioni tecnico-politiche a tale complessa problematica, informa che il relativo protocollo al Trattato, che dovrà essere poi ratificato da tutti gli Stati membri, sarà presumibilmente approvato nell'ambito dell'attuale Presidenza spagnola.

L'oratore passa, successivamente, ad esaminare la questione attinente l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo: a tale proposito, il Governo è dell'avviso di avviare un processo meditato e vigile di tale adesione, evitando una semplice sottoposizione del diritto comunitario al controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

Venendo al coinvolgimento dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell'Unione, il Ministro comunica che è imminente la presentazione alle Camere di un disegno di legge mirante ad una rivisitazione complessiva della legge n. 11 del 2005: il nuovo testo ordinamentale che disciplinerà la partecipazione dell'Italia all'Unione europea dovrà risultare – questa è l'impostazione del Governo – da un ampio confronto e da una generale condivisione tra maggioranza e opposizione.

Anche lo strumento legislativo della legge comunitaria dovrà essere rimodulato – a causa, prevalentemente, della sua crescente caratterizzazione come legge *omnibus* – prevedendo un suo sdoppiamento in due provvedimenti, la legge di delegazione europea, dedicata alle sole deleghe per il recepimento di direttive, e la legge europea, in cui confluirebbero tutti gli altri contenuti tipici dell'attuale legge comunitaria.

Dopo un breve intervento del presidente DINI che, ricordati i punti salienti dell'intervento del Ministro, si sofferma in particolare sulle diverse impostazioni relative alla strutturazione del Servizio diplomatico europeo;

una materia questa che è stata oggetto, la scorsa settimana, di un'audizione di parlamentari europei italiani, prende la parola la senatrice BOLDI (*LNP*), presidente della 14<sup>a</sup> Commissione, la quale dichiara di concordare con il Ministro circa la necessità di procedere ad una semplificazione dell'esercizio del diritto di iniziativa popolare, nonché sulla dovuta cautela da tenere nel processo di adesione dell'Unione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti umani.

Relativamente all'europarlamentare italiano supplementare, sarebbe auspicabile che, come avvenuto già in diversi Paesi europei, l'Italia adotti una propria opzione prima ancora che venga ratificato il relativo Protocollo comunitario.

Seguono brevi interventi del senatore DIVINA (*LNP*), che si sofferma sulla persistente mancanza di un'azione europea nel campo della politica estera e della difesa, e del senatore SANTINI (*PdL*), il quale deplora l'assenza di una *leadership* effettiva ed assertiva nei rappresentanti apicali dell'Unione europea preposti alla gestione della politica estera comune. Invita quindi il Ministro a partecipare ai lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

La senatrice MARINARO (*PD*) richiama l'attenzione circa la necessità di garantire un efficace controllo parlamentare sulla politica estera e di difesa comune, anche alla luce della recente decisione dei governi che ha posto fine all'esperienza dell'Unione europea occidentale.

Quanto all'iniziativa dei cittadini, ritiene questo uno degli istituti più qualificanti previsti dal Trattato di Lisbona per la cui compiuta attuazione è necessario impegnarsi, anche al fine di costruire un vero spazio pubblico europeo.

Con riferimento alla questione dell'integrazione del Parlamento europeo condivide il rilievo della presidente Boldi circa la necessità di addvenire con rapidità alla scelta dei criteri con i quali individuare l'ulteriore rappresentante italiano nell'Assemblea di Strasburgo. Quanto invece all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'Uomo, osserva che questa previsione è iscritta a chiare lettere nel Trattato che impone tale adesione. Si tratta dunque di un adempimento che va realizzato nel più breve tempo possibile.

In conclusione con riferimento alla procedura di infrazione ritiene che occorra riconoscere il lavoro svolto da precedente governo.

Interviene, quindi, il senatore PERDUCA (*PD*) che richiama l'importanza dell'istituto dell'iniziativa dei cittadini che, tuttavia, per essere valorizzato a pieno, richiede la massima diffusione della conoscenza tra i cittadini comunitari. Si mostra quindi preoccupato circa le perplessità mostrate dal Ministro nella sua esposizione con riferimento all'adesione alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

In conclusione interviene il senatore PEDICA (*IdV*) il quale rimarca la necessità di avviare un'ampia e diffusa campagna informativa che renda edotti i cittadini italiani circa i reali contenuti del Trattato di Lisbona. Una tale campagna potrà ulteriormente rafforzare e dare un contributo significativo al già radicato europeismo italiano.

Agli intervenuti replica il ministro RONCHI il quale replicando al senatore Divina, condivide la necessità di promuovere la costruzione di un'efficace difesa europea. È questo un obiettivo cui il Governo italiano è impegnato anche al fine di incrementare le sinergie e migliorare le capacità militari di fronte alle nuove sfide alla sicurezza.

Con riferimento alla richiesta formulata dal senatore Santini, assicura la sua intenzione di partecipare prossimamente alla sessione plenaria dell'Assemblea del Consiglio d'Europa ritenendo non accettabili le dichiarazioni del commissario Thomas Hammarberg riguardo al rispetto e alla tutela dei diritti in Italia.

Quanto ai rilievi formulati dalla senatrice Marinaro e del senatore Perduca ribadisce l'impegno del Governo per una piena e rapida attuazione dell'istituto dell'iniziativa popolare.

Con riferimento invece all'adesione dell'Unione alla Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'Uomo, ribadisce che l'obiettivo del Governo è di ottenere dalla giurisdizione europea una più efficace protezione dei diritti dei cittadini.

Quanto al numero dei procedimenti di infrazione dà atto dell'impegno profuso dal passato Governo, ribadendo tuttavia risultati straordinari ottenuti dall'azione intrapresa negli ultimi due anni.

Infine, quanto alla richiesta del senatore Pedica assicura l'impegno dell'Esecutivo e del suo Dicastero in particolare ad una efficace comunicazione istituzionale che renda meglio conosciuto il contenuto dei nuovi Trattati.

Il presidente DINI dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 maggio 2010

**193<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.*

*La seduta inizia alle ore 14,50*

*IN SEDE REFERENTE*

*(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza*

*(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

*(308) CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani*

*(344) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale*

*(760) SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale*

*(1039) D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale*

**– e petizione n. 313 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il PRESIDENTE riferisce sulle audizioni informali svolte la scorsa settimana davanti all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e comunica che presso la Commissione è disponibile, per la pubblica consultazione, la documentazione depositata dai soggetti intervenuti.

La Commissione prende atto.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato e riferiti al testo unificato proposto dai relatori, adottato come testo base e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 aprile.

Il senatore BODEGA (*LNP*), illustrando nel complesso gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, ricorda che la legge n. 65 del 1986 lascia alle Regioni e ai Comuni la disciplina legislativa e regolamentare delle polizie locali, in linea con il principio di sussidiarietà verticale. In base a tale principio, numerose Regioni hanno introdotto leggi innovative che adeguano il ruolo delle polizie locali alle peculiarità del territorio, e molti Comuni hanno disciplinato i contenuti del servizio, prevedendo norme che consentano ai sindaci di intervenire in materie sensibili. A suo giudizio, il testo unificato proposto dai relatori introduce norme di dettaglio e dunque è invasivo dell'autonomia legislativa delle Regioni e di quella regolamentare dei Comuni: tale vizio è evidente laddove si prevede la creazione di una conferenza regionale presieduta dal Ministro dell'interno, quando si istituisce un numero unico nazionale per le polizie locali e si riconosce al prefetto un ruolo di coordinamento che, in un sistema davvero federale, dovrebbe essere attribuito alle Regioni; inoltre, si prevede la trasmissione al prefetto della copia del regolamento comunale sulla polizia locale e si fissa una pianta organica minima per i corpi di polizia locale.

Nota, peraltro, che la proposta di Carta delle autonomie presentata dal Governo attribuisce ai sindaci la funzione fondamentale della sicurezza urbana e di governo del servizio di polizia locale, mentre il testo in esame va in direzione opposta prefigurando il corpo di polizia locale come un'appendice del Ministero dell'interno. Nè si affronta il tema delle forme associate di gestione del servizio di polizia locale e quello della videosorveglianza; non si tratta neppure il tema delle polizie provinciali e quello delle modalità di accesso e di formazione degli operatori, ovvero la questione della collaborazione tra polizie locali e soggetti pubblici o privati. Si trascura anche il tema della protezione civile locale e il ruolo delle polizie locali in collaborazione con le Province; il testo proposto affronta male il tema della interconnessione a livello territoriale delle sale operative delle polizie locali con quelle delle forze di polizia dello Stato e non risolve il problema degli strumenti di difesa personale e di autotutela degli operatori di polizia locale; inoltre non istituisce un fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori, volto ad assicurare la stessa tutela legale delle forze di polizia dello Stato. Infine, non affronta il tema del monitoraggio delle malattie professionali.

Sottolinea che molte Regioni stanno legiferando sulla materia al fine di aumentare le funzioni di supporto specialistico all'azione delle polizie locali e sostenendo le forme associate di gestione del servizio: il provvedimento in esame indurrebbe molte regioni a sollevare una questione di attribuzione di poteri e determinerebbe come conseguenza la soppressione dei fondi regionali di sostegno ai Comuni per i progetti sulla sicurezza.

Pertanto, è opportuno senza dubbio riformare la legge quadro del 1986 ma occorre lasciare alle Regioni e ai Comuni la massima autonomia e costruire un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, fermo restando che la materia della polizia amministrativa locale non rientra tra quelle che l'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il senatore DE SENA (*PD*) illustra l'emendamento 2.2, diretto a sopprimere il richiamo all'ordinata convivenza, per l'individuazione degli obiettivi delle politiche locali per la sicurezza. Per quanto riguarda gli accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza (articolo 4), ricorda l'emendamento 4.3 (ma anche quello del Governo 4.4), diretto a sopprimere il riferimento alle attività di pattugliamento integrato e a sottolineare le rispettive competenze delle forze di polizia e delle polizie locali. Segnala anche l'emendamento 7.2, soppressivo dell'articolo che istituisce la conferenza regionale in materia di sicurezza integrata, identico all'emendamento 7.3 del Governo.

All'articolo 8, comma 2, l'emendamento 8.7 precisa una delle funzioni del personale della polizia locale, mentre l'emendamento 8.10 propone di sopprimere il riferimento ai servizi di scorta. L'emendamento 10.4 precisa il riferimento alle forze di polizia.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) illustra l'emendamento 3.5 a norma del quale le modalità di collaborazione tra le forze di polizia e le polizie locali sono concordate e non disposte dai vertici degli enti locali. Segnala poi l'emendamento 8.8, in base al quale la vigilanza e il controllo delle polizie locali in materia tributaria è limitato all'ambito dei tributi locali di competenza; analogamente l'emendamento 9 esclude la qualifica di agente di polizia tributaria per il personale della polizia locale. L'emendamento 12.1 fa salva l'autonomia regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, mentre il 12.2 precisa che i corpi di polizia locale sono istituiti presso i Comuni, le Province e le Città metropolitane. L'emendamento 14.2 suggerisce la soppressione dell'articolo 14, che contempla la possibilità di istituire appositi corpi negli enti locali diversi da quelli territoriali. Infine all'emendamento 15.1 riformula le disposizioni che prevedono l'istituzione degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei comandanti dei corpi di polizia locale.

Il PRESIDENTE, considerato l'elevato numero di emendamenti presentati, che si riferisce a un testo elaborato congiuntamente dai due relatori, propone di costituire un comitato ristretto al fine di vagliare preventivamente le diverse proposte e di promuovere il necessario consenso.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Conseguentemente, il PRESIDENTE invita i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1723) *ASTORE ed altri.* – *Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2008) *ZANDA ed altri.* – *Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile*

(2021) *PARDI ed altri.* – *Disposizioni volte a ricondurre la Protezione Civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti*

(2045) *ICHINO ed altri.* – *Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore ZANDA (PD), primo firmatario del disegno di legge n. 2008, ricorda che la carta costituzionale non contempla la possibilità di emanare norme di emergenza, salvo il caso di straordinaria necessità e urgenza previsto dall'articolo 77, ipotesi nella quale il Governo adotta un proprio decreto e lo sottopone alle Camere per la tempestiva conversione in legge. Successivamente è stato introdotto il potere di ordinanza, anche in deroga alle leggi vigenti, per i casi di emergenze dovute a calamità naturali, che la giurisprudenza costituzionale ha rigorosamente limitato proprio in quanto non previsto dalla Costituzione.

Tuttavia, nel 2001, con il decreto-legge n. 343, poi convertito in legge, le disposizioni relative al potere di ordinanza sono state estese alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la deliberazione dello stato di emergenza. Si tratta di una norma che a suo giudizio è palesemente incostituzionale; un vizio reso ancor più evidente dall'abuso che ne hanno fatto i diversi Governi che si sono succeduti dal 1992. Sono state dichiarate «grandi eventi» manifestazioni sportive minori o solo locali e sulla base del regime derogatorio si sono ripetuti episodi di malcostume e di illegalità, anche penale, con gravi conseguenze sul piano economico e in termini di distorsione della concorrenza.

A suo avviso, l'attuale clima politico e le recenti inchieste giudiziarie indurranno a non utilizzare ulteriormente la categoria dei «grandi eventi», però è opportuno abrogare le norme che prevedono quella estensione, secondo quanto proposto appunto dal disegno di legge da lui presentato, che



auspica sia approvato tempestivamente dal Senato. A tal fine, sollecita il Governo ad assicurare la presenza di un proprio rappresentante in occasione dell'esame di un provvedimento, come quello di cui si tratta, che investe direttamente le sue competenze.

Il PRESIDENTE osserva che l'esame dei disegni di legge in titolo comporta la soluzione di una serie di questioni tecniche e costituzionali che dovranno essere approfondite insieme al Governo, e anche attraverso un eventuale ciclo di audizioni. Sollecita i Gruppi a far conoscere le rispettive posizioni anche attraverso l'eventuale presentazione di ulteriori iniziative legislative sulla materia in esame, considerato il suo notevole rilievo politico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 272, 278, 308, 344, 760, 1039**

**Art. 1.**

**1.1**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. La Repubblica pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale, favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge detta disposizioni per il conferimento e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (Articolo 117, comma 2, lettera *h*) della Costituzione), difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi (Articolo 117, comma 2, lettera *d*) della Costituzione), funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (Articolo 117, comma 2, lettera *p*) della Costituzione).

3. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, comma terzo della Costituzione, le forme di coordinamento fra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 comma secondo lettera *h*) della Costituzione.

*3-bis.* Nelle materie di cui al comma 1, la presente legge promuove il coordinamento degli interventi statali, regionali e locali per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana».

---

**1.2**

MOLINARI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Rimangono ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai relativi

statuti speciale e alle correlative norme di attuazione, nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

**Art. 2.**

**2.1**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

**«Art. 2.**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per pubblica sicurezza il complesso degli interventi e delle azioni preordinate alla tutela della collettività, intesa come mantenimento dell'ordine pubblico e garanzia dell'incolumità pubblica, attraverso la tutela dei beni e degli interessi primari sui quali si regge l'ordinata convivenza civile. Le funzioni di pubblica sicurezza comprendono le misure repressive e preventive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e si riferiscono alle attività volte alla prevenzione dei reati ed al antenimento dell'ordine pubblico;

b) per ordine pubblico il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali, in base alla costituzione ed alle leggi ordinarie, si regge l'ordinata convivenza dei consociati nelle rispettive comunità;

c) per polizia amministrativa locale il complesso delle attività di prevenzione o repressione dirette ad evitare danni e pregiudizi che possono essere arrecati a persone o cose nello svolgimento di attività ricomprese in materia di competenza regionale;

d) per sicurezza urbana il complesso degli interventi e delle azioni finalizzate a promuovere un ordinato svolgimento della vita civile nei contesti urbani ed extraurbani ove si svolge la convivenza sociale, preservando, garantendo e promuovendo la qualità della vita nelle comunità, migliorando le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale».

---

**2.2**

DE SENA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ordinata e».*

---

**2.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ordinata e».*

---

**2.4**

VITALI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Enti Locali» inserire le seguenti: «e dalle Regioni».*

---

**Art. 3.****3.1**

BIANCO

*Al comma 1, premettere seguente:*

«01. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per la stipula degli accordi finalizzati alle politiche integrate per la sicurezza».

*Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, prima delle parole: «Il Sindaco» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma precedente».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, prima delle parole: «I Comuni» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3».*

*Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, prima delle parole: «Le Regioni» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3».*

---

**3.2**

D'ALIA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per la stipula degli accordi finalizzati alle politiche integrate per la sicurezza».

*Conseguentemente, al comma 1, prima delle parole: «Il Sindaco» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma precedente».*

---

**3.3**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'ambito delle rispettive attribuzioni», aggiungere le seguenti: «e fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana».*

---

**3.4**

VITALI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «d'intesa con il Prefetto» inserire le altre: «e con il Presidente della Regione».*

---

**3.5**

INCOSTANTE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione» con le seguenti: «concordano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione».*

---

**3.9**

PARDI

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «dispongono» con la seguente: «concordano».*

---

**3.6**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per specifiche operazioni», inserire le seguenti: «o progetti in materia di sicurezza».*

---

**3.7**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Compete alla Regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, promuovere il coordinamento degli accordi di cui all'articolo 4 e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza».

---

**3.8**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: «(Promozione e coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza urbana)».*

---

**Art. 4.****4.1**

D'ALIA

*Al comma 1, alinea, prima delle parole: «I Comuni» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3».*

---

**4.2**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio».*

---

**4.3**

DE SENA

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) collaborazione tra le Forze di Polizia e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza».*

---

**4.4**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e delle eventuali attività di pattugliamento appiedato».*

---

**4.12**

PARDI

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza».*

---

**4.5**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «ed altri operatori pubblici», aggiungere le seguenti: «e privati».*

---

**4.6**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, la seguente parola: «urbana».*

---

**4.7**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «del dialogo e».*

---

**4.8**

VITALI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dei principi stabili dalle proprie leggi regionali in materia, quando esistenti, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con i Comuni, anche in forma associata, le Province e le città metropolitane, le Prefetture e altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni possono altresì stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2».

---

**4.9**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno, le Regioni e gli Enti locali interessati, di iniziative per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per il riparto annuale delle risorse del fondo. Per il triennio 2010-2012, al suddetto Fondo è attribuita una dotazione di 100 milioni di euro annui; alla rideterminazione della dotazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera h) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---



**4.10**

D'ALIA

*Al comma 3 prima delle parole: «Le Regioni» inserire le seguenti: «In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3».*

---

**4.11**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza urbana)».*

---

**Art. 5.****5.1**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121 procede, con cadenza almeno annuale, al monitoraggio e all'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio e alla verifica dello stato di attuazione degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 3».

---

**5.2**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 4 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi adottati».

---

**5.7**

PARDI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**5.3**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 3, sostituire la parola: «associazioni» con la seguente: «privati».*

---

**5.4**

BIANCO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. La Conferenza Unificata svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da 3 rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da 3 rappresentanti designati rispettivamente uno dalle Regioni, uno dalle Province e uno dai Comuni designati dalla Conferenza Unificata».

---

**5.5**

D'ALIA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«4. La Conferenza Unificata svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da 3 rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da 3 rappresentanti designati rispettivamente uno dalle Regioni, uno dalle Province e uno dai Comuni designati dalla Conferenza Unificata».

---

**5.6**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana)».*

---

---

---

**Art. 6.****6.1**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana e conformemente al principio di leale collaborazione istituzionale, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, adottano misure volte a favorire il reciproco scambio di dati ed informazioni sulle attività di rispettiva competenza, ed in particolare sulle caratteristiche dei fenomeni criminosi che generano degrado e insicurezza.

2. Ai fini della verifica degli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi e del coordinamento dei servizi di controllo del territorio il Ministero dell'interno provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate, dandone comunicazione ai presidenti delle regioni».

---

**Art. 7.****7.1**

D'ALIA

*Sopprimere l'articolo.***7.2**

BIANCO, DE SENA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.3**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.4**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (Conferenza regionale sulla sicurezza integrata) – 1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, le Regioni disciplinano l'istituzione, nel territorio di rispettiva competenza, di una Conferenza regionale sulla sicurezza integrata o di altro organismo di cooperazione cui è deputato il compito di promuovere la programmazione integrata degli interventi nel settore della sicurezza urbana, lo scambio di dati e di informazioni, la definizione di linee guida condivise.

2. Le Conferenze o gli organismi di cui al comma 1 si riuniscono con cadenza almeno annuale.

3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento delle Conferenze o organismi di cui al presente articolo sono disciplinati da ciascuna Regione, garantendo un'adeguata rappresentanza a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche integrate di sicurezza».

---

**Art. 8.****8.1**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. In coerenza con l'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, il presente capo detta disposizioni di indirizzo rivolte agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di polizia locale. Le Regioni e gli Enti locali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione degli indirizzi di cui al presente capo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni individuate dall'articolo 24, comma 3 fino all'adozione di una diversa disciplina da parte delle Regioni ed Enti locali interessati».

---

**8.2**

DE SENA

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'ordinata e» con la seguente: «la».*

---

**8.3**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'ordinata e» con la seguente: «la».*

---

**8.4**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 2, alinea, dopo le parole: «ovvero di quello degli enti associati», inserire le seguenti: «o convenzionati».*

---

**8.5**

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «polizia edilizia», aggiungere le seguenti: «dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale».*

---

**8.6**

IL GOVERNO

*Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:*

*«g) ausilio alle Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco o del presidente della provincia, quando ne ritenga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;».*

---

**8.7**

DE SENA

*Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) di ausilio alle forze di polizia».*

---

**8.8**

INCOSTANTE

*Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*«l) vigilanza e controllo relativamente ai tributi locali di competenza».*

---

**8.9**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «alle attività ispettive di vigilanza», inserire le seguenti: «e di controllo».*

---

**8.10**

DE SENA

*Al comma 2, lettera m) sopprimere le parole: «e di scorta».*

---

**8.11**

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole: «e di scorta».*

---

**8.12**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «Lo Stato e».*

---

**Art. 9.****9.1**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le qualifiche di agente, di addetto al controllo, di addetto al coordinamento e controllo e di comandante di polizia locale sono conferite dal sindaco, dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto della assunzione in ruolo, previo superamento del periodo di prova».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2, e al comma 3 sostituire l'alinella con la seguente: «Il personale della polizia locale ricopre le seguenti qualifiche:».*

---

**9.2**

INCOSTANTE

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

---

**9.3**

VITALI

*Al comma 4 sostituire le parole da: «Il prefetto» fino a: «requisiti» con le seguenti: «Il sindaco e il Presidente della Provincia o il Presidente della Città Metropolitana dopo aver conferito la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione entro 60 giorni al Prefetto, il quale procede alla verifica dei seguenti requisiti».*

---

**9.4**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sopprimere il comma 8.*

---

**9.5**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 9, sostituire le parole: «Il Comandante della polizia locale» con le seguenti: «Il Comandante del Corpo della polizia locale e il Responsabile del Servizio di Polizia Locale».*

---

**9.6**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «verso il Sindaco», inserire le seguenti: «o l'Assessore da lui delegato».*

---

**9.7**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «dai superiori gerarchici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dai soggetti di cui sopra nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi e dei regolamenti locali».*

---

**9.8**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «e dal regolamento del corpo» con le seguenti: «, dal regolamento del corpo e dai regolamenti locali».*

---

**9.9**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di Polizia Locale sono svolte dal personale amministrativo degli Enti locali, salvo che le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate».*

---



**Art. 10.****10.1**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 2, dopo le parole: «nell'esercizio delle funzioni di competenza», inserire le seguenti: «inclusa la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6 della Costituzione, disciplinano»,».*

---

**10.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, sostituire le parole: «del servizio», con le seguenti: «dei dipendenti servizi».*

---

**10.3**

IL GOVERNO

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «polizia locale» inserire le seguenti: «, in funzione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, nei limiti di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), e comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 25, comma 2».*

---

**10.7**

PARDI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**10.4**

DE SENA

*Al comma 7, sostituire le parole: «quelle nazionali» con le seguenti: «le Forze di polizia».*

---

**10.5**

IL GOVERNO

*Al comma 7, sostituire le parole: «quelle nazionali», con le seguenti: «le Forze di polizia».*

---

**10.6**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4 o per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di Polizia locale nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati possono essere superati».

---

**Art. 11.****11.1**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 12.****12.12**

PARDI

*Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Ferma restando le competenze previste dall'articolo 11».*

---

**12.1**

INCOSTANTE

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «polizia amministrativa locale» inserire le seguenti: «, ferme restando le competenze di cui all'articolo 11 della presente legge.».*

---

**12.13**

PARDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**12.2**

INCOSTANTE

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «Corpi di polizia locale» inserire le seguenti: «presso i Comuni, le province e le città metropolitane».*

---

**12.14**

INCOSTANTE

*Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «locale» inserire le seguenti: «presso i Comuni, le province e le città metropolitane».*

---

**12.3**

D'ALIA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per la costituzione del corpo stesso, che» inserire le seguenti: «ad eccezione delle Unioni di Comuni».*

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1 lettera b), sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».*

---

**12.4**

BIANCO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per la costituzione del corpo stesso, che», inserire le seguenti: «ad eccezione delle Unioni di Comuni».*

*Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «dieci».*

---

**12.5**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il Comandante».*

---

**12.6**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il seguente periodo: «Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato».*

---

**12.7**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neo assunto e di quello già in servizio, mediante strutture formative regionali o interregionali di polizia locale alla cui costituzione e funzionamento collabora il Prefetto della provincia».*

---

**12.8**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale».*

---

**12.9**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**12.10**

D'ALIA

*Al comma 3, sostituire le parole: «Conferenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti: «Conferenza Unificata».*

---

**12.11**

BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «Conferenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti: «Conferenza Unificata».*

---

**Art. 13.****13.1**

D'ALIA

*Al comma 1, dopo le parole: «le Regioni» inserire la seguente: «incentivano».*

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**13.2**

BIANCO

*Al comma 1, dopo le parole: «le Regioni» inserire la seguente: «incentivano».*

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.*

---

**13.3**

IL GOVERNO

*Apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, dopo le parole: «in forma associata» aggiungere, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis»;*

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate informa associata da parte dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.».

---

#### **13.4**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero la realizzazione di altre forme di gestione associata del servizio.».*

---

#### **13.5**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

---

### **Art. 14.**

#### **14.1**

D'ALIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **14.2**

INCOSTANTE, DE SENA, BIANCO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **14.5**

PARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.3**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, nonché».*

---

**14.4**

IL GOVERNO

*Al comma 1 sopprimere le parole: «, gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,».*

---

**Art. 15.****15.1**

INCOSTANTE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Elenchi di evidenza pubblica dei Comandanti di corpo*). –

1. Le Regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei Comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 9, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione.

2. L'incarico di comandante di corpo, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza all'interno della polizia locale con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

3. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle Regioni e disciplinato dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di prima applicazione sono considerati idonei e sono iscritti all'elenco di cui al comma 1 a semplice richiesta degli stessi:

a) i comandanti dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65 in servizio al momento della approvazione della presente legge, ovvero che lo sono stati precedentemente per almeno 1 anno consecutivo;

b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica che svolgono o hanno svolto le funzioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65».

---

## 15.2

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Albi dei comandanti*). – 1. Le regioni istituiscono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'albo dei comandanti dei corpi di polizia locale, determinando, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative, i criteri per la qualificazione e per l'accesso a detto profilo.

2. Le regioni riconoscono reciprocamente i rispettivi albi dei comandanti».

---

## 15.3

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Il Comando del Corpo o la responsabilità del Servizio di Polizia locale è affidata a personale di comprovata professionalità ed esperienza maturata all'interno dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale o all'interno delle Forze di Polizia dello Stato».

---

## Art. 16.

## 16.1

D'ALIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. - (*Ausiliari di polizia amministrativa in materia ambientale*). – 1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia ambientale e di tutela dell'igiene urbana a dipendenti comunali o delle società di gestione dei servizi di igiene del territorio o di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di infrazione



alle norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali ed all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento nelle violazioni con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

3. La qualifica, di cui al comma 1, è attribuita con provvedimento nominativo, con rilascio di apposita tessera di riconoscimento, previo superamento di un esame di qualificazione, a personale in possesso dei requisiti della scuola dell'obbligo, della idoneità fisica per svolgere la funzione e dell'accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali analoghi a quelli richiesti per il personale comunale.

4. Per il servizio di pulizia meccanica delle strade, al personale di cui al comma 1 può essere conferita anche la competenza ad accertare le violazioni in materia di divieto di sosta istituito temporaneamente e di rimozione dei veicoli ove prevista, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in strade o tratti di strade per esigenze di pulizia, ovvero nel caso di cui al comma 2, lettera n) dell'articolo 158 dello stesso decreto.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comando della polizia locale».

---

## 16.2

BIANCO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. - *(Ausiliari di polizia amministrativa in materia ambientale)*. – 1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia ambientale e di tutela dell'igiene urbana a dipendenti comunali o delle società di gestione dei servizi di igiene del territorio o di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di infrazione alle norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali ed all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

3. La qualifica, di cui al comma 1, è attribuita con provvedimento nominativo, con rilascio di apposita tessera di riconoscimento, previo superamento di un esame di qualificazione, a personale in possesso dei requisiti della scuola dell'obbligo, della idoneità fisica per svolgere la funzione e dell'accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali analoghi a quelli richiesti per il personale comunale.

4. Per il servizio di pulizia meccanica delle strade, al personale di cui al comma 1 può essere conferita anche la competenza ad accertare le violazioni in materia di divieto di sosta istituito temporaneamente e di rimozione dei veicoli ove prevista, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in strade o tratti di strade per esigenze di pulizia, ovvero nel caso di cui al comma 2, lettera n) dell'articolo 158 dello stesso decreto.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comando della polizia locale».

---

### 16.3

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

---

### 16.4

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti e le attività del personale appartenente alle società di gestione dei parcheggi sono disciplinati da apposito regolamento del comando della polizia municipale, da adottarsi entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge».*

---

### 16.0.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale)*

1. Le Regioni promuovono l'esercizio di funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale mediante l'uso di istituti di vigilanza privata ovvero di personale volontario dotato di adeguata copertura assicurativa e formazione per funzioni di vigilanza, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o le forze dell'ordine competenti per territorio.

2. Il personale coinvolto nelle funzioni ausiliarie di cui al comma 1 opera sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio di polizia locale.

3. All'articolo 3, comma 42 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: "a carico della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del bilancio dello Stato"».

---

## Art. 17.

### 17.1

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. - (*Armamento del personale della polizia locale*). – 1. Il personale della polizia locale, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza le armi di cui è dotato in relazione al tipo di servizio, secondo le modalità disciplinate con decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti:

- a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi;
- b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;
- c) i casi di divieto di detenzione delle armi;
- d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
- e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i poligoni autorizzati;
- f) l'armamento e gli strumenti di autodifesa destinati alla dotazione di reparto della polizia locale».

---

### 17.2

VITALI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il personale appartenente alla polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta le armi di cui è dotato nel territorio del territorio della Regione in cui si trova l'ente presso il quale presta servizio, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio».

---

**17.3**

INCOSTANTE

*Sopprimere l'ipotesi A).*

---

**17.6**

PARDI

*Sopprimere l'ipotesi A).*

*Conseguentemente, all'ipotesi B), sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli operatori di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi».

---

**17.4**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*All'ipotesi B), al comma 1, dopo le parole: «dell'ente o degli enti associati», aggiungere le seguenti: «secondo quanto stabilito dai regolamenti locali ovvero, in mancanza,».*

---

**17.5**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*All'ipotesi B), al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio di Polizia Locale».*

---

**Art. 18.**

**18.1**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 24.*

---

**Art. 19.**

**19.1**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le Regioni provvedono all'istituzione di un numero unico regionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e ne disciplinano l'utilizzo».*

---

**19.2**

IL GOVERNO

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Forze di polizia» con le seguenti: «polizie locali».*

---

**Art. 20.**

**20.1**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**20.2**

INCOSTANTE, VITALI

*Sopprimere l'ipotesi A).*

---

**20.4**

PARDI

*Sopprimere l'ipotesi A).**Conseguentemente, sostituire l'ipotesi B), con la seguente:**«ipotesi B):*

1. Il rapporto di lavoro del personale di polizia locale è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito del comparto di riferimento viene istituita una apposita sezione nella quale definire gli istituti economici e normativi peculiari per la polizia locale. In sede di contrattazione nazionale possono essere utilizzate fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

3. Il contratto nazionale disciplina le modalità specifiche per la contrattazione integrativa relativa ai corpi intercomunali».

---

**20.3**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*All'ipotesi B), al comma 4, sostituire le parole da: «la contrattazione integrativa per la polizia locale» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la contrattazione integrativa per la polizia locale definisce una quota di salario accessorio, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione».*

---

**Art. 21.****21.1**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 22.****22.1**

## IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

«Art. 22. – (Accesso della polizia locale alle banche dati del Ministero dell'Interno, del Pubblico Registro Automobilistico e della Direzione Generale della Motorizzazione Civile). – 1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia locale";

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il personale della polizia locale addetto ai servizi di polizia stradale, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e può accedere allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone fisiche, contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 9 della legge 121.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Il personale della polizia locale dei Comuni, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.".

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso ai dati ed alle informazioni di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 613, conseguenti alle modifiche di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Unione province d'Italia (UPI). I collegamenti relativi all'accesso del personale della polizia locale delle Province ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia

e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'UPI e l'Automobile club d'Italia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378».

---

## 22.2

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:*

«NORME DI INDIRIZZO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE».

---

### 22.0.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

*(Potere di fermo di polizia giudiziaria)*

1. All'articolo 349, comma 4 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "sufficienti elementi per ritenerne la falsità", inserire le seguenti: "ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività finalizzata all'accertamento dei fatti";

b) le parole: "non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore" sono sostituite con le seguenti: "non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 349 del codice di procedura penale si applicano anche alla Polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

3. Ai fini di cui al comma 2, gli Enti locali possono autorizzare la destinazione di specifici locali interni alle sedi della Polizia locale alle procedure di identificazione di cui all'articolo 349, comma 4 del codice di procedura penale».

---



**22.0.2**

VICARI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

1. Al fine di coprire la vacanza di 510 posti nei ruoli dei Commissari della Polizia di Stato, il Ministero dell'Interno dovrà bandire, entro tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento, un concorso straordinario per soli titoli, secondo le modalità indicate nei seguenti commi.

2. Il personale del ruolo degli ispettori proveniente dal 1° corso straordinario Ispettori della Polizia di Stato che riveste la qualifica di «Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di P.S. Sostituto Commissario», munito del prescritto titolo di diploma di laurea magistrale, in giurisprudenza o in scienze politiche è inquadrato "ope legis" nella qualifica di Vice Questore Aggiunto del ruolo dei Commissari. Per il predetto personale l'eventuale corso di perfezionamento dovrà essere di durata non superiore ai due mesi.

3. Il personale del ruolo degli ispettori proveniente dal 1° corso straordinario Ispettori della Polizia di Stato che riveste la qualifica di "Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di PS Sostituto Commissario", munito del titolo di diploma di scuola media superiore è inquadrato "ope legis" nella qualifica di Commissario Capo del ruolo dei Commissari. Per il predetto personale l'eventuale corso di perfezionamento dovrà essere di durata non superiore ai quattro mesi.

4. L'inquadramento nei ruoli direttivi della Polizia di Stato, dovrà avvenire sulla base dell'anzianità di servizio maturata, dei riconoscimenti ottenuti, delle note di qualifiche annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti. In considerazione della mancata istituzione del ruolo direttivo speciale previsto dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'anzianità nel ruolo direttivo avrà decorrenza esclusivamente giuridica e non economica, da questa data per coloro che sono in possesso del diploma di laurea. Per il restante personale l'anzianità di servizio esclusivamente giuridica e non economica sarà computata al 50 per cento a partire dalla medesima data.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4 pari a 1 milione di euro per l'anno 2010, e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui

alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.».

### 22.0.3

#### VICARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 22-bis.

1. Alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 è apportata la seguente modifica: "in corrispondenza della colonna 4, denominata 'Promozione ad anzianità', la cifra: "12" è sostituita dalla seguente: "7".

2. Al fine di preservare l'armonico sviluppo del ruolo, l'anzianità di grado degli ufficiali promossi ai gradi di "maggiore" e "capitano" in applicazione della presente legge, sarà eventualmente rideterminata in considerazione del maggiore tempo trascorso nei gradi di "tenente" e "capitano" per effetto delle disposizioni abrogate di cui alla tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, paria 1 milione di euro per l'anno 2010, e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle

finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

---

## Art. 23.

### 23.1

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 23.2

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Fondo per le politiche integrate di sicurezza urbana. Per la dotazione del fondo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cento».*

---

**Art. 24.****24.1**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 6 e comma 10, secondo periodo, all'articolo 10, comma 6 e comma 9, all'articolo 12, comma 1, lettera *b*) (limitatamente alle parole: »individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il Comandante«), all'articolo 13, comma 2 e comma 3, all'articolo 15, comma 2 (limitatamente alle parole: » scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1«), comma 3 e comma 4, all'articolo 16, comma 2, all'articolo 17, commi 2 e 3, all'articolo 18, comma 2, all'articolo 19, commi 1 e 2, secondo periodo, e all'articolo 24; commi 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle Regioni ai sensi del comma 1, nonché degli ulteriori regolamenti adottati dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 10, comma 2».

---

**24.2**

INCOSTANTE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le previsioni di cui all'articolo 15 si applicano a partire dalla conclusione del primo corso formativo di cui al comma 3 del medesimo articolo».

---

**Art. 25.****25.1**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modificazioni:**– sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni re-

gionali. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono abrogati»;

– *al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: «polizia locale» aggiungere, in fine, le seguenti: «, nei limiti delle proprie attribuzioni e del territorio dell’ente di appartenenza, nonché, quando necessario per l’espletamento delle medesime attribuzioni, anche fuori da tale territorio»;*

– *al comma 5, sopprimere la lettera a);*

– *sopprimere il comma 7.*

*Consequentemente all’articolo 8, sopprimere il comma 5.*

---

## **25.2**

VITALI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il personale delle polizie locali viene escluso dall’obbligo di cui all’articolo 55-novies del decreto legislativo 165/2001».

---

## **Tit.1**

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

*Sostituire il titolo con il seguente: «Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza urbana».*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 maggio 2010

**164<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BERSELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche**, approvato dalla Camera dei deputati

**(212) COSSIGA.** – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

**(547) COSTA.** – *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

**(781) DELLA MONICA ed altri.** – *Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

**(932) CASSON ed altri.** – *Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

**– e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) chiede al Presidente di chiarire per quale ragione si sia proceduto all'esame e alla approvazione dell'emendamento 1.2007 (testo 2) sebbene fosse stato presentato dal relatore un'ulteriore formulazione dell'emendamento (testo 3).

Il relatore CENTARO (*PdL*) fa presente di avere implicitamente ritirato l'emendamento 1.2007 (testo 3) il quale peraltro, sebbene sia stato

pubblicato in allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio, non è mai stato illustrato.

Il senatore CASSON (*PD*) si riserva di effettuare una più attenta comparazione fra quanto previsto dall'emendamento 1.2007 (testo 2) così come approvato anche in seguito all'accoglimento di una serie di subemendamenti, e l'emendamento 1.2007 (testo 3).

Il presidente BERSELLI ritiene che la pubblicazione dell'emendamento 1.2007 (testo 3) debba essere ricondotta ad un mero errore materiale, non essendo stato peraltro mai formalmente presentato e illustrato dal relatore.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) ritiene non convincenti le argomentazioni del presidente Berselli e del relatore Centaro, infatti è circostanza nota il fatto che sull'emendamento 1.2007 (testo 3) il relatore ha rilasciato interviste alla stampa. Non si comprende poi in che termini un emendamento si possa considerare «implicitamente ritirato». La decisione di procedere nell'esame dell'emendamento 1.2007 (testo 2) è, a suo parere, da attribuirsi unicamente alla volontà di evitare la richiesta di fissazione di un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene necessario che il relatore ritiri formalmente l'emendamento 1.2007 (testo 3).

Il relatore CENTARO (*PdL*), ratificando quanto in concreto già fatto, ritira l'emendamento 1.2007 (testo 3).

Il senatore CASSON (*PD*) chiede che si riprenda dall'esame degli emendamenti da 1.211 a 1.215 precedentemente accantonati.

Il relatore CENTARO (*PdL*) reitera l'invito al ritiro dell'emendamento 1.211.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), accedendo alla richiesta del relatore, ritira l'emendamento 1.211.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.212, osservando come l'attuale formulazione del comma 13 rischi di determinare conseguenze di estrema gravità. Al riguardo segnala a titolo esemplificativo, che, laddove nel corso di una intercettazione fra due narcotrafficienti emergesse la circostanza dell'avvenuto sequestro, stupro ed uccisione di una minorenni (reati questi del tutto privi di attinenza con le indagini per le quali si procede), sulla base del testo del disegno di legge non sarebbe possibile utilizzare tali intercettazioni. Si domanda in conclusione come possano queste norme essere giustificate in nome di una generica tutela della *privacy*.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) chiede al senatore Carofiglio, che con tanto ardore è intervenuto sulla questione affrontata dall'emendamento 1.211, di indicare alla Commissione con quale puntuale proposta il Partito democratico abbia inteso modificare il comma 13.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) si rifiuta di rispondere a tale domanda, in quanto irritualmente posta.

Il senatore LONGO (*PdL*), con riguardo al caso prospettato dal senatore Carofiglio ritiene che esso risulti posto in modo non corretto, in quanto il richiamo all'articolo 407 comma 2 lettera *a*) consentirebbe l'utilizzabilità delle intercettazioni anche nel caso descritto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.212.

Il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive ed interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.213, con il quale si prevede fra le ipotesi per le quali è possibile l'utilizzo delle intercettazioni anche l'accertamento dei delitti contro la pubblica amministrazione. Più in generale ritiene che sarebbe stato preferibile espungere dal testo del disegno di legge il comma 13, in quanto l'impostazione complessiva della norma non appare convincente. Segnala peraltro che l'emendamento 1.210 precedentemente respinto ricomprende fra i reati per i quali è possibile utilizzare intercettazioni relative ad indagini su altri delitti anche i reati contro la pubblica amministrazione.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.213, il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favore sull'emendamento 1.214, con il quale si intende ampliare il novero dei reati per il cui accertamento è possibile utilizzare intercettazioni acquisite in altri procedimenti. Fra questi reati segnala in particolare i delitti di attentato contro l'integrità e indipendenza dello Stato, di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, dispionaggio politico e militare e di scambio politico elettorale.

Il relatore CENTARO (*PdL*) invita il relatore a riformulare l'emendamento in un testo<sup>2</sup>, espungendo il riferimento all'articolo 609-*bis* del codice penale, in quanto tale fattispecie appare già implicitamente contemplata dal comma 13.

Dopo una breve precisazione del senatore LONGO (*PdL*), il senatore LI GOTTI (*IdV*) accede alla richiesta del relatore e riformulare l'emendamento 1.214 in un testo 2, il quale è posto ai voti ed approvato. Risulta precluso l'emendamento 1.215.

Il presidente BERSELLI quindi che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al comma 27.



Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.283 e 1.284, volti alla soppressione del comma 27 del disegno di legge, il quale prevede che nei casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote. Tale norma rischia di penalizzare a suo parere eccessivamente la stampa locale.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.283 e 1.284. Al riguardo ritiene necessaria la soppressione del comma 27 non solo per le ragioni, peraltro condivisibili, illustrate dal senatore Li Gotti ma anche per aspetti strettamente giuridici basati sulla più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di libertà di stampa. Del tutto subordinati agli emendamenti integralmente soppressivi si devono considerare gli emendamenti 1.285 e 1.286 con i quali si interviene sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

Il relatore CENTARO (*PdL*) osserva come la forbice sanzionatoria prevista sia sostanzialmente inadeguata. Manifesta quindi la propria disponibilità a valutarne una revisione. In particolare invita i firmatari a riformulare uno dei due emendamenti (1.285-1.286) nel senso di prevedere una sanzione pecuniaria da 50 a 300 quote.

Si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), LI GOTTI (*IdV*), D'AMBROSIO (*PD*) ed il sottosegretario CALIENDO, sulla questione relativa all'ammontare della sanzione pecuniaria ed in particolare sulla possibilità di prevedere una sanzione nei minimi inferiore alle 100 quote,

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.285, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritira l'emendamento 1.286, in quanto tale norma appare ormai, dopo le modifiche al regime di pubblicità degli atti, priva di significato.

Il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive ed interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.312, con il quale si intende subordinare tale forma di responsabilità alla previa condanna degli autori del delitto di rivelazione illecita.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.312.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.287, con il quale si intende introdurre la possibilità di ricorrere ad una procedura di urgenza per far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. Si dichiara disponibile ad una riformulazione formale della norma in questione.

Il sottosegretario CALIENDO osserva come misure volte a garantire la presunzione di innocenza siano già state previste dal comma 28 del disegno di legge, in materia di rettifica.

Il relatore CENTARO (*PdL*) invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.287, sottolineando le difficoltà applicative della procedura d'urgenza.

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto della delicatezza della questione e della sostanziale condivisione delle finalità dell'emendamento 1.287, ne propone l'accantonamento temporaneo.

La Commissione concorda.

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ha ritirato l'emendamento 1.288, il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.289, il quale, sostituendo il comma 28, riscrive integralmente l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948 in materia di rettifiche.

Il sottosegretario CALIENDO, nel rilevare come il nuovo comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 47, così come riscritto dall'emendamento 1.289 coincida con quanto stabilito dalla proposta testé accantonata, si riserva un'ulteriore riflessione sulle norme in questione in vista dell'esame in assemblea.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.289.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.290, sottolineando come il riferimento ai «siti informatici» appaia eccessivamente generica.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CASSON (*PD*), MARITATI (*PD*), il presidente BERSELLI e il relatore CENTARO (*PdL*), sull'ambito oggettivo di applicazione del comma 28 del disegno di legge e sulla nozione di sito informatico, il senatore CASSON (*PD*) riformula l'emendamento 1.290 in un testo 2 (allegato al resoconto della seduta odierna), che posto ai voti, risulta approvato.

Dopo che è stato dichiarato precluso l'emendamento 1.291, il relatore CENTARO (*PdL*) interviene sull'emendamento 1.292, invitando i presentatori a ritirarlo.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti da 1.292 a 1.295, nonché il subemendamento 1.2009/1.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2009/7, sottolineando come con l'emendamento 1.2009 si stia prevedendo un illegittimo ed esecrabile ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione di alcune prerogative parlamentari. Al riguardo ritiene che tali modifiche non possano essere in alcun modo previste da una fonte di rango non costituzionale.

Si apre quindi un breve dibattito, nel quale prendono la parola i senatori FINOCCHIARO (*PD*), CASSON (*PD*), MARITATI (*PD*), LONGO (*PdL*) e il relatore CENTARO (*PdL*), sull'emendamento 1.2009 e sul tenore delle modifiche da esso apportate al cosiddetto lodo Schifani, con particolare riguardo al ricorso allo strumento della legge ordinaria, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale.

Con distinte e successive votazioni sono respinti i subemendamenti 1.2009/7, 1.2009/4, 1.2009/5, 1.2009/6, 1.2009/3 e 1.2009/2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611****Art. 1.****1.214**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 13, capoverso «1» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli, 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter comma 2, 600-quinquies e 609-bis».*

---

**1.214 (testo 2)**

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Al comma 13, capoverso «1» dopo le parole: «comma 2, lettera a)» inserire le seguenti: «nonché per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli, 241, 256, 257, 416-ter, 419, 600-ter comma 2 e 600-quinquies».*

---

**1.290**

VITA, VIMERCATI, CASSON, ARMATO

*Al comma 28, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «siti informatici» fino a: «accesso al sito» con le seguenti: «giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*nella lettera d): sostituire le parole: «siti informatici, e sesto comma» con le seguenti: «giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, e sesto comma»; e le parole: «siti informatici, quinto e sesto comma» con le seguenti: gior-*

nali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, di cui al secondo periodo del medesimo quarto comma, quinto e sesto comma»;

*nella lettera e), capoverso, sostituire le parole: «delle trasmissioni informatiche o telematiche» con le seguenti: «dei giornali quotidiani o periodici di cui al quarto comma».*

---

### **1.290 (testo 2)**

VITA, VIMERCATI, CASSON, ARMATO

*Al comma 28, lettera a), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «Per i siti informatici» inserire le seguenti: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*nella lettera d), dopo le parole: «per quanto riguarda i siti informatici», inserire le seguenti: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica»; e dopo le parole: «siti informatici, quinto e sesto comma» inserire le medesime: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica».*

*nella lettera e), capoverso, dopo le parole: «delle trasmissioni informatiche o telematiche» inserire le seguenti: «ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica».*

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 maggio 2010

**132<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(161) RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare**

**(1157) PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare**

**(1510) TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari**

**(2125) PERDUCA e PORETTI. – Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari**

**– e petizione n. 15 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 161, 1157 e 1510, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2125 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2125, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 161, 1157 e 1510 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 161, 1157 e 1510, sospeso nella seduta del 2 dicembre 2009.

Il relatore GALIOTO (*PdL*) illustra brevemente il disegno di legge n. 2125 (assegnato alla Commissione lo scorso 4 maggio), che si propone di abrogare l'attuale disciplina dell'istituto della rappresentanza militare con conseguente applicazione della normativa attualmente in vigore per la Polizia di Stato. La soluzione prospettata, tuttavia, desta perplessità.

Interviene adesivamente il senatore TORRI (*LNP*), rimarcando l'inopportunità di estendere alle rappresentanze militari la disciplina vigente per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

La Commissione delibera infine la congiunzione del disegno di legge n. 2125 ai restanti provvedimenti vertenti sul tema già iscritti all'ordine del giorno.

Il relatore GALIOTO (*PdL*) informa quindi la Commissione che, nell'ambito del Comitato ristretto sui disegni di legge nn. 161, 1157 e 1510, che aveva concluso i propri lavori lo scorso 14 aprile, non è stato purtroppo possibile sanare tutte le divergenze esistenti tra le varie forze politiche ed elaborare, conseguentemente, un testo condiviso.

Il relatore procede pertanto all'illustrazione di una propria proposta di testo articolato relativa a tutti e quattro i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno (*pubblicata in allegato*), nella quale non si è comunque ritenuto opportuno prevedere l'estensione alla rappresentanza militare della disciplina relativa alle Forze di polizia ad ordinamento civile. Nel dettaglio, vengono puntualmente individuate la definizione giuridica della rappresentanza militare, l'ambito di competenza della stessa, e la ripartizione del personale militare (articoli 1 e 2). Sono poi definiti gli organi di rappresentanza a livello nazionale (articoli 3 e 4, relativi all'istituzione ed alla definizione delle modalità operative del COCER), intermedio, regionale (con l'istituzione di un apposito Comitato regionale interforze), e di base (articoli 5 e 6). Inoltre, vengono disciplinate sia la partecipazione del COCER alle procedure relative al rapporto d'impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (articolo 7), sia le attività consultive e propositive dei COCER, dei Comitati regionali, dei COIR e dei COBAR (articoli 8 e 9). Il testo reca altresì una dettagliata disciplina in ordine alla composizione dei consigli (articolo 11), all'elezione dei delegati (articoli 12, 13 e 14), alle facoltà ed ai limiti del mandato ed alla tutela dei diritti dei delegati (articoli 15 e 16), alle competenze degli organi dei consigli (articolo 17), ed allo svolgimento dei lavori al loro interno (articoli 18 e 19).

Infine, è prevista l'emanazione di un apposito regolamento di attuazione delle norme sulla rappresentanza militare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari (art. 20), e non vi saranno oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l'attività di rappresentanza (art. 21).

Conclude sottolineando sia l'importante lavoro comunque svolto dal Comitato ristretto, sia la necessità di pervenire quanto prima alla conclusione dei lavori, in quanto la riforma delle rappresentanze è particolarmente sentita nel mondo militare.

Il presidente CANTONI ipotizza di assumere quell'articolato a testobase.

Il senatore SCANU (*PD*) esprime perplessità in ordine ai contenuti proposti di testo poc'anzi illustrato dal relatore, che sembra discostarsi in maniera assai sensibile dai contenuti del disegno di legge n. 1157, a firma della senatrice Pinotti e di altri. In ragione di ciò, ed al fine di consentire alla propria parte politica l'effettuazione dei necessari approfondi-

menti, sarebbe a suo avviso opportuno non procedere, nelle odierne sedute, alla determinazione del testo-base per il prosieguo dei lavori.

Il senatore TORRI (*LNP*) esprime il proprio rammarico a che, nell'ambito del Comitato ristretto appositamente costituito, non si sia potuti pervenire alla stesura di una proposta condivisa.

Il presidente CANTONI ricorda che la proposta di testo articolato all'esame della Commissione è stata presentata dal solo relatore, e ciò proprio nel rispetto delle divergenze manifestate dalla senatrice Pinotti nell'ambito del Comitato ristretto.

La Commissione, presente il prescritto numero di senatori, delibera quindi – con il voto di astensione dei senatori GASBARRI (*PD*), NEGRI (*PD*), PEGORER (*PD*), SCANU (*PD*) e SERRA (*PD*) – di assumere il testo articolato predisposto dal relatore Galioto quale testo-base per il prosieguo dei lavori, cui andranno riferiti gli eventuali emendamenti, da presentare entro le ore 18 di martedì 1° giugno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(162) RAMPONI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria**

**(168) RAMPONI. – Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 162, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 168 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 168, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 162 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 162, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo scorso.

Il relatore TORRI (*LNP*) illustra il disegno di legge n. 168, osservando che esso appare di analogo tenore al n. 162, recando, altresì, l'opportuna copertura finanziaria e che sarebbe comunque auspicabile pervenire all'elaborazione di un testo unificato, da assumere quale base per il prosieguo dei lavori.

Il senatore PEGORER (*PD*) auspica il rinvio dell'esame, stante l'imminente assegnazione di un ulteriore provvedimento di analogo tenore presentato lo scorso 4 maggio dal senatore Scanu.

La Commissione delibera, infine, il congiungimento dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.



**(2096) Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riepilogato le fasi salienti dell'*iter* del provvedimento, dà conto degli emendamenti pervenuti alla scadenza del termine (fissato per le ore 18 di lunedì 17 maggio scorso). In particolare, risultano presentate trentasei proposte: nove da parte del Gruppo del Popolo della Libertà, dodici da parte del Gruppo del Partito Democratico e quindici da parte del Gruppo dell'Italia dei Valori.

Considerato, quindi, l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti alla seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15,45.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 161, 1157, 1510 E 2125**

Art. 1.

*(Competenze della rappresentanza militare)*

1. La rappresentanza militare, quale istituto dell'ordinamento militare, concorre alla cura e alla tutela degli interessi collettivi e del benessere degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare nel rispetto dei principi di coesione interna e neutralità delle Forze armate.

2. A tale fine, agli organi collegiali di carattere elettivo e autonomo che la compongono competono, secondo quanto previsto dalla presente legge:

*a)* la presentazione di proposte, istanze e pareri su tematiche di interesse collettivo, anche relative ai singoli ma comunque di rilevanza generale, nelle materie attinenti alla condizione, al benessere, ai trattamenti e alla tutela giuridica, economica, sociale, sanitaria, previdenziale, culturale e morale del personale militare;

*b)* le attività negoziali previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, relative agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro del personale militare e la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici raggiunti a livello nazionale;

*c)* le attività propositive in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. La presente legge individua le autorità militari di riferimento degli organi della rappresentanza militare e le possibilità e modalità di rapporto tra questi ultimi e il Parlamento, il Governo, le autorità politiche e amministrative nazionali e locali.

4. Sono esclusi dalla competenza della rappresentanza militare il rapporto gerarchico-funzionale, l'ordinamento, le operazioni e, fatti salvi i riflessi di carattere generale e collettivo sulle condizioni morali e materiali del personale militare, l'addestramento, il settore logistico-operativo e l'impiego del personale militare.

5. Per l'assolvimento della funzione rappresentativa del personale, alla rappresentanza militare sono assegnate apposite risorse secondo le modalità definite dal regolamento attuativo di cui al successivo articolo 20.

## Art. 2.

*(Categorie di personale militare)*

1. Ai fini della rappresentanza il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

- a) categoria «A»: ufficiali;
- b) categoria «B»: marescialli e ispettori;
- c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
- d) categoria «D»: volontari in servizio permanente e in ferma pluriennale e raffermati; appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza;
- e) categoria «E»: ufficiali in ferma prefissata e in rafferma;
- f) categoria «F»: personale volontario in ferma prefissata annuale e raffermati, assimilati;
- g) categoria «G»: allievi degli istituti di formazione, solo a livello COBAR.

## Art. 3.

*(Organi della rappresentanza livello nazionale)*

1. A livello nazionale e interforze è istituito il «Consiglio centrale della rappresentanza militare» (COCER), che si articola in:

- a) «consiglio interforze», costituito da tutti gli eletti al COCER dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;
- b) «sezioni» autonome per Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale della relativa Forza armata o Corpo armato;
- c) due «consigli di comparto», rispettivamente composti dai delegati, con rapporto d'impiego, delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica e dei delegati, con rapporto d'impiego, delle sezioni Carabinieri e Guardia di Finanza, per le attività di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
- d) «commissioni di categoria», attivate a livello interforze, ciascuna composta dagli eletti al COCER in rappresentanza del personale appartenente alla rispettiva categoria.

## Art. 4.

*(Competenze e modalità operative del COCER)*

1. Il COCER e le relative articolazioni, secondo quanto previsto dalla legge, partecipano, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali, comprese quelle di competenza tecnica ed ove ritenuto necessario assistiti dagli stati maggiori, ed hanno competenza sulle materie attinenti alla condizione ed al trattamento del personale militare, nonché alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, culturale e morale. In particolare, essi possono formulare proposte e pareri in ordine ai seguenti argomenti:

- a) trattamento economico fondamentale e accessorio;
- b) trattamenti previdenziali di base e integrativi;
- c) trattamento economico di missione e di trasferimento;
- d) trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari;
- e) licenze, aspettativa e permessi;
- f) criteri generali in materia di formazione ed elevazione culturale del personale militare;
- g) disciplina generale in materia di alloggi;
- h) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione del benessere del personale e dei familiari;
- i) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale.

2. Il COCER è adeguatamente informato, anche attraverso incontri periodici, dalle autorità militari corrispondenti in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell'Amministrazione concernenti le materie oggetto delle attività negoziali di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, o comunque rientranti nella competenza dei consigli di rappresentanza. Tale informazione è effettuata anche in ordine a quelle materie che, ancorché di non specifica competenza della rappresentanza militare, possono avere notevoli riflessi sulla condizione e sulla tutela del personale rappresentato.

3. Il COCER opera e delibera:

- a) unitariamente, tramite il consiglio interforze, per tutte le questioni di comune interesse per il personale militare;
- b) tramite la relativa sezione, per le questioni che riguardano specificatamente l'Esercito, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza. Alle attività della sezione del COCER della Marina militare propedeutiche alle attività di negoziazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, partecipa di diritto il Comitato di presidenza del Consiglio intermedio delle Capitanerie di porto (COIR-CP) di cui all'articolo 5.

c) per consigli di comparto, per le questioni legate specificatamente all'attività di contrattazione, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

d) tramite l'apposita commissione, per le questioni di interesse di un'unica specifica categoria, a livello interforze o di sezione o di consiglio di comparto.

4. Le autorità militari corrispondenti del COCER sono:

a) per il consiglio interforze e per le commissioni interforze di categoria, il Capo di stato maggiore della difesa;

b) per le sezioni e le commissioni di categoria attivate a livello di sezione, i rispettivi Capi di stato maggiore e Comandanti generali, che informano il Capo di stato maggiore della difesa delle determinazioni assunte.

5. L'articolazione e le modalità operative del COCER sono descritte nel dettaglio nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.

#### Art. 5.

##### *(Organi della rappresentanza a livello intermedio)*

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, sono costituiti i «Consigli intermedi della rappresentanza militare» (COIR) a livello intermedio, funzionale o interregionale ove opportuno. È costituito altresì il Consiglio intermedio delle capitanerie di porto (COIR-CP), eletto tra i delegati dei COBAR delle capitanerie di porto, il cui comandante corrispondente è il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto. Il comitato di presidenza del COIR-CP partecipa di diritto alle riunioni della sezione COCER Marina militare quando si trattano questioni di specifico interesse del personale del Corpo.

2. I COIR hanno competenza sulla disciplina generale della qualificazione del personale e sull'inserimento nella vita lavorativa alla cessazione del servizio, sulle attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari.

3. L'Amministrazione militare competente per territorio può avvalersi di un «Comitato regionale interforze» (CIR), formato da delegati Indicati dai COIR e dai COBAR del personale in servizio sul territorio, per curare i rapporti con le regioni in ordine alle seguenti materie:

a) edilizia residenziale;

b) trasporti;

c) prestazioni sanitarie;

d) formazione e aggiornamento culturale, anche orientato all'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari congedati;

e) utilizzo agevolato di strutture culturali, sportive e ricettive;

f) attività assistenziali, culturali e ricreative;

g) promozione del benessere del personale e dei familiari.

4. Le modalità istitutive e operative dei COIR e quelle dei CIR sono descritte nel dettaglio con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.

5. I comandi presso i quali istituire i COIR ed i CIR sono individuati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Art. 6.

##### *(Organi della rappresentanza a livello di base)*

1. A livello di base e nell'ambito di ciascuna Forza armata e Corpo armato sono istituiti i «Consigli di base della rappresentanza militare» (COBAR), collocati ove possibile presso i comandi delle singole unità dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ovvero, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, a livello regionale, comunque fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. I COBAR possono essere consultati, così come i COIR, dal COCER durante l'attività negoziale prevista dalla legge e formulano pareri e proposte sulle materie attinenti alla condizione e al trattamento del personale militare, alla sua tutela giuridica, economica, sanitaria, previdenziale, alla qualificazione del personale, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. In ordine a tali materie i COBAR comunicano con i corrispondenti COIR, e anche direttamente con le rispettive sezioni COCER, per formulare proposte, chiedere chiarimenti e prospettare problemi e suggerimenti di carattere generale. A livello di base, i COBAR possono formulare pareri e proposte riguardo a:

a) qualità degli alimenti e degli alloggi, funzionalità delle strutture dedicate alla protezione sociale;

b) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

d) promozione del benessere del personale rappresentato e dei familiari.

3. I comandi presso i quali istituire i singoli COBAR e le relative autorità militari corrispondenti sono individuati dal Capo di Stato maggiore della Difesa, dal Segretario generale della Difesa, dai Capi di Stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, secondo le rispettive competenze e, relativamente al COBAR dei Corpo delle Capitanerie di porto, con determinazione del Capo di Stato maggiore della Marina militare su proposta del Comandante generale del corpo.

4. Presso gli istituti e i reparti che svolgono corsi di istruzione a carattere formativo può essere istituito un COBAR speciale per i frequentatori, definito COBAR allievi. I COBAR allievi s'intendono in aggiunta al

COBAR a cui fa capo il personale del quadro permanente degli istituti e reparti interessati ed operano con validità limitata a livello di base. Il Capo di Stato maggiore della Difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, stabiliscono presso quali istituti e reparti di propria competenza debbano essere istituiti i COBAR allievi.

5. Presso le rappresentanze militari italiane permanenti nei comandi NATO all'estero, possono essere istituiti, con determinazione del Capo di Stato maggiore della Difesa, COBAR speciali interforze con validità limitata al livello di base. Il personale dei COBAR speciali all'estero è eleggibile purché debba rimanere in servizio all'estero almeno sei mesi dalla data delle elezioni. Il mandato dei delegati eletti in detto COBAR ha la durata della permanenza degli stessi presso la stessa rappresentanza e non può comunque superare il periodo di quattro anni.

6. Articolazione e modalità operative dei COBAR sono descritte nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.

#### Art. 7.

*(Partecipazione del COCER alle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare)*

1. All'apertura delle attività negoziali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, i competenti consigli di comparto del COCER presentano al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e agli altri rappresentanti della delegazione di parte pubblica un documento riassuntivo, elaborato da ciascun consiglio di comparto di concerto con i COIR e con i COBAR, delle richieste e delle proposte della rappresentanza militare in ordine alle materie oggetto di negoziazione.

2. La composizione delle delegazioni del COCER che partecipano al procedimento di negoziazione è deliberata dai relativi consigli di comparto.

3. Al fine di esercitare al meglio il proprio ruolo di diretto interlocutore dei ministri interessati alla negoziazione, il COCER può avvalersi, per gli aspetti tecnici relativi alla predisposizione dei documenti di cui al comma 1 e nel corso delle conseguenti attività negoziali, del supporto di personale tecnico messo a disposizione dalle amministrazioni interessate.

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera B) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«B) per quanto attiene alle Forze di polizia a ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza), a seguito di negoziazione fra i ministri indicati alla lettera A) o i sottosegretari di Stato

delegati e il consiglio di comparto competente del COCER in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Nella delegazione dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze sono compresi i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza o i loro delegati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di negoziazione fra i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e della difesa o i sottosegretari di Stato rispettivamente delegati e il consiglio di comparto competente del COCER in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Nella delegazione del Ministro della difesa è compreso il Capo di Stato maggiore della Difesa o i suoi delegati.»;

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera A), sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Per le attività di cui al comma 1, lettera B), ed al comma 2, il COCER opera per consigli di comparto, rispettivamente in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e di quello dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, assicurando il coinvolgimento di rappresentanti di tutte le categorie interessate per ciascuna sezione».

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5, e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti delle articolazioni competenti del COCER, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento civile di cui all'articolo 2.»;

b) Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di negoziazione.

5-bis. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 5, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di fi-



nanza, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di negoziazione.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il consiglio di comparto del COCER, in rappresentanza del personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 5-*bis*, può trasmettere, con delibera motivata e votata a maggioranza qualificata dei suoi componenti, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.»;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

«7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni a cui partecipa la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la definizione dello schema di provvedimento di negoziazione.

7-*bis*. In caso di dissenso sullo schema di provvedimento di cui al comma 7, la competente articolazione del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione del citato schema, presenta le osservazioni al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e contestualmente ai Ministri interessati. Entro dieci giorni dalla notificazione delle osservazioni del COCER è sottoscritto il testo definitivo dello schema di provvedimento di negoziazione.»;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il consiglio di comparto del COCER, in rappresentanza del personale dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ove dissenziente sullo schema definitivo di provvedimento di cui al comma 7-*bis*, può trasmettere, con delibera motivata e votata a maggioranza qualificata dei suoi componenti, entro cinque giorni dalla data di ricezione del citato schema, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le proprie osservazioni, per il tramite del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

## Art. 8.

### *(Attività consultiva e propositiva del COCER)*

1. Il consiglio interforze e le sezioni del COCER nelle materie di specifica competenza, esprimono parere sugli schemi di disegni di legge del

Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie di propria competenza. Tale parere è riportato nel preambolo di detti provvedimenti.

2. Il parere è preventivo ed obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1. Esso è espresso entro il termine di due mesi dalla richiesta, decorso inutilmente il quale si intende reso in senso favorevole.

3. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta, il parere è espresso entro un mese. In tali casi il Governo e i Ministri competenti possono convocare d'urgenza il COCER per un'immediata espressione del parere e definire lo schema di provvedimento anche prima di tale termine nel caso in cui l'urgenza sia tale da non consentire di attendere il suo decorso e il COCER non si sia potuto esprimere tempestivamente.

4. Il COCER può organizzare riunioni informative con i COIR corrispondenti per l'approfondimento delle questioni sulle quali è chiamato a esprimere il parere, d'intesa con l'autorità militare corrispondente.

5. Il Consiglio interforze e le sezioni COCER si riuniscono almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro ed almeno trimestralmente per verificarne l'attuazione ed aggiornarlo.

6. Il COCER è informato dalle autorità militari corrispondenti in ordine alle iniziative dell'amministrazione concernenti le materie rientranti nella competenza dei consigli della rappresentanza. L'informazione di cui al presente comma è resa anche attraverso appositi incontri ed è garantita inserendo il COCER tra i destinatari di ogni disposizione emanata dagli Stati maggiori e dai Comandi generali concernente materie di competenza della rappresentanza militare.

7. Nelle materie rientranti nella propria competenza, il COCER, previa intesa con le autorità militari corrispondenti, può attivare scambi di informazioni con altri organismi rappresentativi nonché con le organizzazioni nazionali delle Forze di polizia a ordinamento civile interessati alle attività di contrattazione e negoziazione, anche partecipando ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi.

8. I delegati eletti nel COCER possono partecipare ufficialmente alle attività di cui al comma 7 previa delega dell'organismo rappresentato, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.

9. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi per il tramite delle autorità militari corrispondenti.

10. Il COCER partecipa, secondo le modalità descritte nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, alle riunioni dei consigli di amministrazione degli enti di assistenza del personale militare nominati dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze.

11. Per quanto attiene agli interessi collettivi del personale militare delle formazioni impiegate in operazioni anche fuori dal territorio nazionale, le competenze generali di cui all'articolo 1 sono devolute in via esclusiva al consiglio interforze del COCER ovvero alle singole sezioni COCER di Forza armata o Corpo armato. A tale riguardo, ove ritenuto necessario, possono essere svolte visite in zona d'operazioni, compatibil-

mente con lo sviluppo delle operazioni stesse e su autorizzazione del Ministro della difesa, previo parere favorevole del Capo di Stato maggiore della Difesa, sentito il Capo di Stato maggiore o Comandante generale interessato.

#### Art. 9.

*(Attività consultive e propositive dei CIR, dei COIR e dei COBAR)*

1. Nell'ambito degli organismi della rappresentanza militare a livello di base e intermedio, le competenze indicate all'articolo 1 sono così suddivise:

*a)* le problematiche relative all'ente o unità militare di appartenenza sono di competenza dei COBAR, che possono formulare specifiche istanze, proposte e pareri al COIR competente;

*b)* le problematiche di rilevanza regionale o interregionale nell'ambito delle materie indicate all'articolo 5, comma 3, sono di competenza dei COIR, secondo il rispettivo ambito territoriale di riferimento.

2. I CIR, sentita l'autorità militare corrispondente, possono intrattenere rapporti con gli enti pubblici in relazione alle materie di propria competenza, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.

3. Le istanze, le proposte ed i pareri di cui al presente articolo sono inviati dai consigli della rappresentanza ai rispettivi comandanti corrispondenti, che rispondono entro un mese dalla ricezione nell'ambito delle proprie competenze.

#### Art. 10.

*(Rapporti con il Parlamento e con il Governo)*

1. Le autorità politiche di riferimento del COCER sono:

*a)* il Ministro della difesa, per il COCER interforze, in relazione a tutte le questioni di rilievo generale e interforze o inerenti alle singole Forze armate;

*b)* il Ministro dell'economia e delle finanze, per la sezione COCER della Guardia di finanza, in relazione alle questioni di specifico interesse del Corpo della Guardia di finanza.

2. Nelle materie di propria competenza, il Consiglio interforze, le sezioni o i consigli di comparto del COCER possono chiedere all'autorità politica di cui al comma 1, tramite l'autorità militare corrispondente, di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengono, vi provvedono secondo le procedure previste dai regolamenti

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ovvero dagli altri Ministri sulle materie di rispettiva competenza.

Art. 11.

*(Composizione dei consigli della rappresentanza)*

1. I consigli della rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da delegati eletti in numero proporzionale alla consistenza di ciascuna categoria, assicurando un'equilibrata rappresentatività di ognuna di esse, e in modo tale da garantire la continuità del mandato e pari possibilità e dignità di rappresentanza a tutte le Forze armate e i Corpi armati.

2. Ai rappresentanti di ciascun consiglio della rappresentanza è aggiunta, ove non eletta, la più votata tra le candidate di sesso femminile. La stessa entra a far parte del consiglio a pieno titolo.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono contenute nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.

Art. 12.

*(Modalità di elezione)*

1. Tutto il personale militare è considerato, ai fini della rappresentanza militare e nell'ambito della propria categoria di appartenenza, elettore attivo e passivo e può concorrere tra gli eleggibili al COBAR dell'ente presso cui è in forza effettiva organica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1.

2. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un dovere. Non è consentito influenzare l'espressione del voto dei propri sottoposti e tale azione costituisce grave mancanza disciplinare.

3. I membri dei consigli della rappresentanza di qualunque livello possono essere rieletti per più mandati, di cui non più di due consecutivi.

4. La durata di ciascun mandato è rispettivamente pari a:

a) quattro anni per gli eletti in rappresentanza delle categorie A, B, C e D;

b) un anno per gli eletti in rappresentanza della categoria E;

c) sei mesi per gli eletti in rappresentanza della categoria F;

d) un periodo pari alla durata del corso e comunque non superiore a un anno per gli eletti nella categoria G.

5. L'elezione dei rappresentanti presso il COCER ed i COIR è effettuata nel corso di distinte consultazioni da un corpo elettorale formato dai delegati eletti nei COBAR, limitatamente all'ambito territoriale od organizzativo di riferimento per quanto riguarda quella dei rappresentanti presso i COIR.

6. Gli eletti a più di un consiglio di rappresentanza possono ricoprire una sola carica elettiva e, a seguito dell'opzione per uno di essi, decadono dall'appartenenza agli altri consigli di rappresentanza.

7. I consigli della rappresentanza di ogni ordine e grado ed i relativi uffici di presidenza, in caso di dimissioni o decadenza contemporanee di un numero di membri effettivi pari o superiore al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per l'elezione dei nuovi delegati.

8. Nel caso in cui il numero dei delegati dimissionari o decaduti sia inferiore al 50 per cento del totale dei delegati del medesimo Consiglio, a ciascun delegato dimissionario o decaduto subentra il primo dei non eletti rappresentativo della medesima categoria di appartenenza; in mancanza, sono avviate le procedure per l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato originario.

9. I candidati ai consigli della rappresentanza di qualunque livello presentano al comandante corrispondente la propria candidatura almeno un mese prima della data delle elezioni.

10. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.

11. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli della rappresentanza.

### Art. 13.

#### *(Cause di ineleggibilità e di decadenza dal mandato)*

1. Non sono eleggibili presso gli organi della rappresentanza militare i militari che:

*a)* abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

*b)* si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

*c)* siano comandanti corrispondenti del COCER o di un qualsiasi COIR o COBAR;

*d)* a decorrere dalla data delle elezioni, non debbano svolgere almeno due anni di servizio se appartenenti alle categorie A, B, C e D ovvero almeno un anno di servizio se appartenenti alla categoria E e almeno sei mesi di servizio se appartenenti alla categoria F, salvo per i frequentatori di corsi di durata inferiore ad un anno che debbano permanere presso l'istituto o reparto di formazione almeno due mesi, ovvero sei mesi di servizio se appartenenti alla categoria G;

e) siano sottoposti a sanzioni disciplinari di stato ai sensi delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, e 3 agosto 1961, n. 833;

f) si trovino in aspettativa superiore a tre mesi;

g) ricoprano cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

2. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione dell'autorità militare che lo ha proclamato eletto, per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) trasferimento in ambito di altra area territoriale, se delegato dei COIR, ovvero ad altra unità di base se delegato del COBAR;

c) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e);

d) passaggio ad altra categoria tra quelle di cui all'articolo 2;

e) dimissioni;

f) aspettativa superiore a quattro mesi;

g) elezioni a cariche elettive a qualunque livello di amministrazione locale.

#### Art. 14.

##### *(Propaganda elettorale)*

1. Le attività per la propaganda elettorale e la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali sono svolte, a livello centrale, intermedio e di base, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 20. E' consentito ai candidati l'uso di strumenti telematici di comunicazione interna. L'autorità militare competente autorizza apposite riunioni di categoria, designandone il presidente, responsabile del corretto svolgimento delle medesime, da effettuarsi in orario di servizio.

#### Art. 15.

##### *(Facoltà e limiti del mandato)*

1. I delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli della rappresentanza di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata, compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e tenuto conto delle consistenze dei singoli organismi, un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di ser-

vizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il relativo funzionamento.

3. Fatte salve le particolari prerogative dei delegati eletti al COCER, l'attività della rappresentanza militare è attività di servizio. Allo scopo di assicurare una partecipazione all'attività della rappresentanza militare adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ciascun delegato, per lo svolgimento delle attività del consiglio in cui è stato eletto, può utilizzare, compatibilmente con le esigenze operative e di servizio non altrimenti assolvibili e previa intesa con l'autorità competente, periodi di assenza dal proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di appartenenza nel rispetto dei limiti qui indicati:

a) per un equivalente di quaranta giorni lavorativi annui se eletto ai COIR;

b) per un equivalente di ventiquattro giorni lavorativi annui se eletto agli altri COBAR.

4. I delegati che compongono il comitato di presidenza dei COIR o dei COBAR possono usufruire per le attività del comitato di presidenza di cui fanno parte di ulteriori periodi di assenza, fino ad un massimo di un terzo di quelli stabiliti per il consiglio di cui fanno parte.

5. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del proprio mandato, possono richiedere all'autorità corrispondente di riunirsi anche oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione. In tale caso le eccedenze di orario non danno comunque titolo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario.

6. I delegati eletti al COCER rimangono in forza all'ente di appartenenza ed espletano le attività relative al loro mandato senza limitazioni di tempo.

7. La partecipazione alle riunioni ed alle attività dei consigli costituisce obbligo per tutti i delegati e le sue modalità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1.

8. I delegati ai COIR e ai COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in modo proporzionale al tempo in cui sono presenti. I delegati eletti al COCER sono esentati a richiesta.

9. Dal computo dei giorni lavorativi di cui al comma 3 sono esclusi i tempi necessari allo svolgimento di eventuali riunioni indette su richiesta dei comandanti corrispondenti.

10. Il comandante corrispondente di ciascun COBAR autorizza, su richiesta del Consiglio, almeno una assemblea ogni mese, suddivisa di norma per categorie, ed acquisisce in tale ambito il parere relativamente alla destinazione dei fondi destinati al benessere del personale.

11. Al fine di assicurare l'efficace espletamento del proprio mandato, le sezioni del COCER, d'intesa con le autorità corrispondenti, possono effettuare incontri informativi con i COIR, ai quali possono intervenire delegazioni dei COBAR confluenti, presso le strutture nel proprio ambito di

riferimento. Tali incontri costituiscono, per i delegati che vi partecipano, attività di servizio.

Art. 16.

*(Tutela e diritti dei delegati)*

1. Sono vietati gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei consigli della rappresentanza militare o di singoli delegati.

2. Al personale eletto nei consigli della rappresentanza militare deve essere garantita la libertà di esprimere opinioni durante le riunioni dei consigli stessi, ferma restando l'osservanza delle norme di principio sulla disciplina militare.

3. I trasferimenti d'autorità dei delegati ad altre sedi, in assenza del consenso da parte dell'interessato e qualora comportino la decadenza dal mandato, sono disposti previa intesa con il consiglio della rappresentanza del quale fa parte il delegato di cui si chiede il trasferimento.

4. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione caratteristica e matricolare. Il servizio prestato in qualità di delegato nei consigli di rappresentanza non può comportare penalizzazioni nella valutazione per l'avanzamento al grado superiore a meno di sanzioni disciplinari nel frattempo intervenute e purché siano stati assolti gli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche previste dalla legge o frequentati i corsi obbligatori.

Art. 17.

*(Organi dei consigli della rappresentanza)*

1. Sono organi dei consigli della rappresentanza l'assemblea, il presidente, il segretario esecutivo e il comitato di presidenza.

2. L'assemblea è composta dalla totalità dei delegati eletti nel relativo consiglio.

3. Il presidente è il delegato più elevato in grado, è responsabile della disciplina ed ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1. A tale fine presiede l'assemblea e le riunioni del comitato di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal più elevato in grado dei presenti.

4. Il segretario esecutivo è eletto dall'assemblea, agisce su delega del consiglio di rappresentanza e ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio. In particolare:

a) adotta, tenendone informato il comitato di presidenza, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;



b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

c) procede, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, alla convocazione dell'assemblea e del comitato di presidenza.

5. In caso di assenza o impedimento, il segretario esecutivo è temporaneamente sostituito da un delegato eletto nella circostanza dall'assemblea.

6. Il comitato di presidenza è costituito dal presidente, dal segretario esecutivo e da delegati eletti dall'assemblea in rappresentanza di ciascuna delle categorie non altrimenti rappresentate. I membri elettivi del comitato di presidenza durano in carica sei mesi e sono rieleggibili.

7. Il presidente, assistito dal segretario esecutivo, cura i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolge la funzione di portavoce.

#### Art. 18.

##### *(Convocazione dei consigli della rappresentanza)*

1. I consigli della rappresentanza sono convocati dal presidente per il tramite del segretario quando il comitato di presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno una settimana prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a ventiquattro ore.

2. Il COCER e i COIR possono riunirsi in sessioni congiunte rispettivamente con i COIR e con i COBAR confluenti.

3. Il consiglio è di norma convocato nella relativa sede istituzionale, salvo che il comitato di presidenza non decida che la riunione abbia luogo in altra sede.

4. Il consiglio può costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, e può richiedere l'intervento di esperti delle materie da trattare, anche estranei all'Amministrazione, purché senza oneri a carico dell'Amministrazione.

5. Al fine di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività di istituto di ciascun consiglio, le convocazioni e le attività di cui al presente articolo sono concordate con le autorità corrispondenti.

#### Art. 19.

##### *(Validità delle riunioni e delle deliberazioni. Pubblicità delle deliberazioni e dei comunicati)*

1. Le riunioni dei consigli della rappresentanza sono valide se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio. Il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, può prevedere casi in cui, per l'import-

tanza delle questioni affrontate, le deliberazioni dei consigli devono essere adottate con maggioranze qualificate.

2. Le deliberazioni di ciascun consiglio della rappresentanza sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e delle unità elementari in cui si articola l'unità di base.

3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dal COCER o dalle relative sezioni o consigli di comparto possono essere resi pubblici dagli stessi consigli o dai singoli delegati del COCER, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa.

#### Art. 20.

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. Il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del COCER in carica. Il regolamento di cui al presente comma sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti nel dettaglio:

- a) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 11;
- b) le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 12;
- c) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;
- d) le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- e) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli della rappresentanza;
- f) le procedure di attivazione e le modalità operative delle articolazioni dei consigli;
- g) l'articolazione e le modalità di funzionamento dei comitati regionali interforze (CIR).

#### Art. 21.

##### *(Disposizioni finali)*

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, i consigli della rappresentanza in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.

2. Il mandato interrotto per effetto di quanto previsto al comma 1 non è computato ai fini di quanto previsto all'articolo 12.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20, ad eccezione del penultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 46 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della difesa 9 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1985.

5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**133<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2096) Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente CANTONI cede la parola ai presentatori per l'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato).

Interviene brevemente il senatore PERDUCA (*PD*) per aggiungere la propria firma a tutte le proposte presentate dal senatore Caforio, ad eccezione dell'emendamento 2.6.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice PINOTTI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1 che prevede un maggiore coinvolgimento del Servizio civile nazionale nella fondamentale opera di diffusione dei valori della cultura della pace e della solidarietà internazionale, recependo lo spirito dell'ordine del giorno accolto dal Governo in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2010.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) illustra l'emendamento 1.2, che riduce al solo 2011 la sperimentazione dei corsi formativi con un obiettivo risparmio di risorse economiche.

Nell'illustrare l'emendamento 1.3, il senatore SERRA (*PD*) pone l'accento sul significativo decremento di risorse patito dalla Difesa nel corso del 2010, che la proposta in questione mira a non aggravare ulteriormente attraverso l'aumento a quattro anni del periodo di sperimentazione dei corsi con conseguente rideterminazione della copertura finanziaria del provvedimento.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 ed 1.7, che recepiscono importanti principi e valori del diritto internazionale cui i corsi formativi, per loro natura, dovrebbero ispirarsi.

Con riferimento, quindi, all'emendamento 1.8, osserva che la formazione offerta ai giovani dovrebbe comunque essere di tipo pacifico, non importando, pertanto, l'uso delle armi.

Il senatore GAMBA (*PdL*) illustra l'emendamento 1.9, che si propone di includere, tra le finalità dei corsi, anche la tutela e la protezione dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) illustra l'emendamento 1.10, in base al quale le attività delle Forze armate oggetto dei corsi di formazione dovrebbero essere soltanto quelle che non comportano l'uso delle armi.

La senatrice AMATI (*PD*) pone l'accento sulla particolare valenza dell'emendamento 1.11, volto a garantire pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso ai corsi di formazione.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) illustra infine l'emendamento 1.12, strettamente correlato alla proposta 1.2 e che ridetermina la copertura finanziaria al fine di consentire la sperimentazione solo nell'anno 2011.

Si passa pertanto all'illustrazione delle proposte relative all'articolo 2.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) illustra l'emendamento 2.1, che offre la possibilità di beneficiare dei corsi anche ai cittadini comunitari residenti in Italia.

La senatrice PINOTTI (*PD*) rileva che, nel ridurre a 24 anni l'età massima per l'accesso ai corsi di formazione, l'emendamento 2.2 si pone in linea con l'intento di rivolgere tale opportunità al mondo giovanile.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) illustra l'emendamento 2.3, che aumenta a 35 anni l'età massima per poter accedere ai corsi di formazione.

Il senatore CARRARA (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.4 del senatore Ramponi, dandolo contestualmente per illustrato.

Il senatore ESPOSITO (*PdL*) aggiunge anch'egli la propria firma all'emendamento 2.4.

Il senatore SCANU (*PD*) rileva che l'emendamento 2.5, di natura soppressiva, elimina –opportunitamente- il requisito del possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) illustra l'emendamento 2.6, sottolineando che i requisiti fisici previsti, per l'accesso ai corsi di formazione, dall'articolo 2 non appaiono assolutamente in linea con le finalità ultime del provvedimento.

Il senatore SCANU (*PD*) precisa le finalità sottese all'emendamento 2.7, volto ad introdurre requisiti fisici meno stringenti per l'accesso ai corsi. L'emendamento 2.8 propone poi di sopprimere la lettera e) del comma 1.

Il senatore PERDUCA (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.8.

La senatrice PINOTTI (*PD*) illustra l'emendamento 2.9, soppressivo della lettera g) di cui al comma 1, rilevando che la richiesta di requisiti analoghi a quelli previsti per il reclutamento dei volontari in ferma annuale appare eccessivamente restrittiva.

Il senatore SCANU (*PD*) illustra l'emendamento 2.10, soppressivo del comma 2 e, conseguentemente, di tutti i titoli preferenziali per l'accesso ai corsi in esso previsti.

Con riferimento, infine, all'emendamento 2.11 osserva che la proposta, in linea con i principi sostenuti dalla propria parte politica, prevede la possibilità di svolgere i corsi anche presso enti di servizio civile.

Interviene, da ultimo, il senatore PERDUCA (*PD*), per aggiungere la propria firma all'emendamento 2.10.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il senatore SERRA (*PD*) osserva che l'emendamento 3.1, sostitutivo dell'intero articolo, mira ad adeguare il testo del provvedimento allo spirito sotteso all'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2010 che presuppone un concetto di «difesa della patria» più ampio rispetto a quello tradizionale di difesa armata. In ragione di ciò, ed anche al fine di non inquadrare le Forze armate come portatrici di una cultura propria e separata rispetto alla società civile (che si porrebbe in netto contrasto con le finalità educative dell'offerta formativa), la proposta prevede un maggiore coinvolgimento del Servizio civile nazionale, con contestuale rideterminazione delle modalità di svolgimento dei corsi.

Il senatore GALIOTO (*PdL*) rileva quindi che l'emendamento 3.2 propone di aumentare a quattro settimane la durata dei corsi, al fine di conferire maggior valore all'esperienza offerta ai giovani attraverso l'iniziativa prevista dal disegno di legge in titolo.

Il senatore GAMBÀ (*PdL*) illustra l'emendamento 3.3, rilevando che esso si pone in linea con quanto precisato, nella seduta dello scorso 4 maggio, dal sottosegretario Giovanardi, che aveva confermato la sostanziale estraneità del Servizio civile nazionale in ordine alle attività di cui al provvedimento iscritto all'ordine del giorno.

Nell'illustrare l'emendamento 3.4, il senatore CAFORIO (*IdV*) sottolinea l'opportunità che le competenti commissioni parlamentari possano esprimere un parere vincolante sull'articolato del decreto di cui al comma 1.

Il senatore GAMBÀ (*PdL*) precisa quindi che l'emendamento 3.5 recepisce alcuni rilievi emersi nel corso della discussione generale, prevedendo la possibilità di istituire specifici corsi, eventualmente di durata minore, per le persone disabili.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) illustra l'emendamento 3.6, in base al quale i frequentatori dei corsi non assumono lo status di militari durante il loro svolgimento.

Il senatore CARRARA (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.7 del senatore Ramponi, dandolo per illustrato. Alla stessa proposta emendativa aggiunge quindi la propria firma anche il senatore ESPOSITO.

Il senatore AMATO (*PdL*) illustra, infine, l'emendamento 3.8, volto a rimodulare il corso, così come inteso nella proposta del Governo, in un'esperienza formativa non più gratuita ma a carico dei frequentatori, assimilabile pertanto –in linea generale– ad un *master*. In tale, nuova configurazione, le Forze armate (che metterebbero a disposizione dei partecipanti la propria eccellente esperienza e professionalità, nonché le strutture ed i materiali necessari per lo svolgimento della didattica), sarebbero poi affiancate dalla società Difesa Servizi S.p.A., incaricata di gestire funzionalmente lo stage.

Si passa pertanto all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 4.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) illustra l'emendamento 4.1, in base al quale l'attestato di frequenza al corso non costituirebbe titolo per l'iscrizione alle associazioni d'arma di riferimento del reparto presso il quale l'attività formativa si è svolta.

Il senatore PEGORER (*PD*) procede quindi alla disamina dell'emendamento 4.2, osservando che la proposta, in linea con la politica perseguita dal suo Gruppo di appartenenza, prevede che l'attestato di frequenza rilasciato alla fine del corso possa costituire titolo per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso.

Coerentemente, lo stesso attestato non potrà, invece, acquisire alcun valore utile nei concorso per l'accesso alle carriere delle Forze armate.

Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CANTONI rinvia quindi alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento ai provvedimenti concernenti la riforma della rappresentanza militare, esaminati nel corso dell'odierna seduta antimeridiana (nel corso della quale, a causa di altri ed improrogabili impegni istituzionali, era impossibilitata a presenziare), la senatrice PINOTTI (*PD*) ribadisce che la proposta di testo articolato presentata dal relatore presenta numerosi aspetti di criticità, non recependo numerose e fondamentali ipotesi di riforma contenute nel disegno di legge n. 1157, di cui ella è prima firmataria. Si riserva pertanto la presentazione di emendamenti a quel testo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2096

### Art. 1.

#### 1.1

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, FOLLINI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di diffondere i valori della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, le Forze armate e l'Ufficio nazionale Servizio civile, organizzano in via sperimentale per un triennio, corsi di formazione a carattere teorico-pratico tendenti a rafforzare la conoscenza della Costituzione italiana, del ruolo svolto dalle Forze armate e dal Servizio civile nazionale nell'ordinamento democratico e nelle missioni all'estero, la condivisione dei valori della pace e della giustizia fra le Nazioni, nonché a promuovere la cittadinanza attiva ed i principi costituzionali di solidarietà sociale».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «necessità e urgenza» aggiungere le seguenti: «, nonché le attività e le opportunità offerte dal Servizio civile nazionale nei settori della protezione civile, della formazione, della tutela del patrimonio artistico e culturale, funzionali alla condivisione di valori fondanti l'ordinamento democratico».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «uno o più reparti» aggiungere le seguenti: «o enti accreditati presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile».*

---

#### 1.2

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 1, sostituire le parole: «triennio», con le seguenti: «un anno, a decorrere dal primo gennaio 2011,».*

---

**1.3**

SERRA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, FOLLINI, SCANU

*Al comma 1 sostituire la parola: «triennio» con la seguente: «quadriennio».*

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2011 ed euro 6.300.000 annuali per il successivo triennio 2012-2014».*

*sostituire l'art. 5 con il seguente: «Art. 5 (copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari ad euro 400.000 per l'anno 2011 ed euro 6.300.000 annuali per il successivo triennio 2012-2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

Dall'attuazione del presente comma devono derivare risparmi non inferiori a euro 400.000 per l'anno 2011 ed euro 6.300.000 annuali per il successivo triennio 2012-2014. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio re-

lative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

---

#### 1.4

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 2, sostituire le parole: «il dovere costituzionale di difesa dello Stato,» con le seguenti: «il dovere costituzionale del ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali,».*

---

#### 1.5

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 2, sostituire le parole: «il dovere costituzionale di difesa dello Stato,» con le seguenti: «i doveri costituzionali della difesa della Patria e della promozione della pace e della giustizia fra le Nazioni,».*

---

#### 1.6

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 2, sostituire le parole: «il dovere costituzionale di difesa dello Stato,» con le seguenti: «il dovere costituzionale della difesa della Patria,».*

---

#### 1.7

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 2, sostituire le parole: «il dovere costituzionale di difesa dello Stato,» con le seguenti: «il dovere costituzionale della promozione della pace fra le Nazioni,».*

---

**1.8**

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 2, sostituire le parole: «attività prioritarie delle Forze armate», con le seguenti: «attività pacifiche delle Forze armate».*

---

**1.9**

GAMBA

*All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «popolazioni locali,» aggiungere le seguenti: «di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali».*

---

**1.10**

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 2, alla fine del periodo dopo le parole: «necessità e urgenza», aggiungere le seguenti: «, senza l'uso delle armi».*

---

**1.11**

AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI, SCANU

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. In attuazione del principio delle pari opportunità, ai corsi sono ammessi uomini e donne nella misura del 50 per cento per genere».*

---

**1.12**

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 3, sopprimere le parole: «6.599.720 per l'anno 2010, euro» e, conseguentemente, le parole: «ed euro 7.500.000 per l'anno 2012».*

*Conseguentemente ancora all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 5.846.720 per l'anno 2011, si provvede:

a) quanto a euro 74.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

b) quanto a euro 5.772.720, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 2.

### 2.1

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 1, sostituire le parole: « cittadini italiani», con le seguenti: «cittadini comunitari, residenti in Italia».*

### 2.2

PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, FOLLINI, SCANU

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «ventiquattro».*

### 2.3

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a trenta anni compiuti», con le seguenti: «a trentacinque anni compiuti».*

---

**2.4**

RAMPONI, CARRARA, ESPOSITO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «trenta anni» con le seguenti: «trentadue».*

---

**2.5**

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**2.6**

CAFORIO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «lettere d) ed e)» con le seguenti: «lettera e)».*

---

**2.7**

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) Certificato medico attestante le condizioni generali di salute».*

---

**2.8**

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI, PERDUCA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «comma 1,» sostituire le parole: «lettere d) ed e)» con le seguenti: «lettera d)».*

---

**2.9**

PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA, FOLLINI, SCANU

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

**2.10**

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI, PERDUCA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.11**

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, FOLLINI

*Al comma 3, dopo le parole: «reparti» aggiungere le seguenti: «delle Forze armate ed enti di Servizio civile».*

---

**Art. 3.****3.1**

SERRA, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, FOLLINI, SCANU

*L'articolo 3, è sostituito dal seguente:*

*«Art. 3 – (Modalità di svolgimento dei corsi) –*

*1. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono in due fasi successive, presso gli enti accreditati dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile e presso i reparti delle Forze armate da individuare annualmente, secondo le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa e il Ministro della gioventù.*

*2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma che precede, è emanato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri generali:*

*a) ammissione ai corsi di uomini e donne secondo requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;*

- b) previsione delle modalità di accesso ai corsi;
- c) determinazione dello stato giuridico nonché della copertura assicurativa dei volontari, con esclusione dell'attribuzione dello stato di militare.

3. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale e nei siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile e del Ministero della difesa.

4. I giovani sono ammessi ai corsi, nel limite dei posti disponibili previo superamento di apposita visita medica.».

---

### 3.2

GALIOTO

*Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».*

---

### 3.3

GAMBA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato in materia di Servizio civile nazionale e».*

---

### 3.4

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della gioventù», aggiungere le seguenti: «, acquisito il parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari».*

---

### 3.5

GAMBA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto possono essere previste le modalità per l'attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l'ammissione di giovani con di-*



sabilità, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g).».

---

### 3.6

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 4, dopo le parole: «ammessi ai corsi», aggiungere la seguente: «non».*

---

### 3.7

RAMPONI, CARRARA, ESPOSITO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Essi, se dipendenti di amministrazioni dello Stato, sono collocati in aspettativa per tutta la durata del corso con corresponsione dell'intera retribuzione, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità, e con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».*

---

### 3.8

AMATO, CARRARA

*Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Durante i corsi i frequentatori fruiscono degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.»;*

*Conseguentemente:*

*1) al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) le somme che i frequentatori versano per partecipare al corso, poste a copertura degli oneri complessivi derivanti dall'istituzione e dallo svolgimento dello stesso; tali somme sono versate alla società Difesa Servizi S.p.A. cui, secondo le modalità stabilite al comma 1, è affidata la gestione economica e funzionale del corso.»;*

*2) all'articolo 1 sopprimere il comma 3 e sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

*«Art. 5. - (Copertura finanziaria) – Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

---

---

**Art. 4.****4.1**

CAFORIO, PERDUCA

*Dopo le parole: «attestato di frequenza, che», aggiungere la seguente: «non».*

---

**4.2**

PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA, FOLLINI, SCANU

*Al comma 1, dopo la parola: «titolo» inserire le seguenti: «per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso previa intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché».*

*Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'attestato di frequenza di cui al comma che precede non può venire attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per l'accesso alle carriere delle Forze armate».*

---

**Art. 5.****5.1**

CAFORIO, PERDUCA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «6.599.720 per l'anno 2010, a euro» e, conseguentemente, sopprimere le parole da: «per l'anno 2011» sino alla fine del periodo.*

---

**5.2**

AMATO, CARRARA

*Al comma 1, lettera a) le parole: «Ministero della difesa», sono sostituite con le seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**5.0.1**

GAMBA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 maggio 2010

**332<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2165) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte di semplice contrarietà)

Il senatore SAIA (*PdL*), in sostituzione del relatore Latronico, illustra gli emendamenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati per le Commissioni di merito e ripresentati in Assemblea segnalando, per quanto di competenza, che appaiono determinare maggiori oneri le proposte 4.301 e 4.304, mentre determina minori entrate la proposta 4.303. La proposta 4.302 risulta parzialmente analoga all'emendamento 4.16 in materia di istituzione di un fondo presso la Cassa depositi e prestiti, sul quale la Commissione ha già espresso un parere di semplice contrarietà. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro VEGAS esprime parere contrario sulle proposte segnalate come onerose dal relatore.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.301, 4.303 e

4.304, mentre propone un parere di semplice contrarietà sulla proposta 4.302 analogamente a quanto già espresso sulla proposta 4.16 in analoga materia. Propone poi di ribadire il parere già espresso nella seduta di ieri sul testo e sugli emendamenti esaminati per le Commissioni di merito e ripresentati in Assemblea.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 13 maggio scorso.

Il PRESIDENTE dà la parola al senatore Legnini per il prosieguo della discussione generale sul provvedimento in esame.

Il senatore LEGNINI (*PD*) sottolinea la necessità di una compiuta disamina dei profili connessi al provvedimento previa acquisizione del testo del parere sullo schema in esame da ultimo predisposto dalla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale. Ricorda al riguardo la rilevanza e il numero consistente di profili problematici trattati dal provvedimento che impongono la garanzia di tempi congrui e di una approfondita analisi dei temi del patrimonio pubblico e della sua consistenza e redditività. In particolare, richiamando anche gli elementi emersi in sede di audizione del Direttore dell'Agenzia del demanio, sottolinea la problematicità della stima del valore dei beni coinvolti nel trasferimento demaniale che pare assai superiore ai 3 miliardi originariamente indicati e su cui ancora non si rinviene un dato certo di consistenza. La materia appare particolarmente sensibile per cui è indispensabile operare una riflessione sulla necessità di un esame più approfondito al fine di superare i persistenti elementi di confusione sui contenuti del testo sul quale è invece necessario svolgere un'ulteriore attività di miglioramento e chiarimento delle questioni. È altresì rilevante il tema del contenimento della spesa e della salvaguardia degli obiettivi di risanamento così come la questione del rischio di sperequazione tra le diverse aree del territorio del Paese, rilevando al riguardo anche la necessità di un profilo di coordinamento tra i contenuti del provvedimento e la manovra finanziaria preannunciata dal Governo. In tale quadro non appaiono pienamente condivisibili le modalità sinora adottate per la trattazione dei numerosi temi involti dal provvedimento che impongono una grande serietà e una più piena di-

samina di tutti i delicati profili richiamati. Conclude quindi auspicando che siano al più presto acquisiti elementi ulteriori di aggiornamento sui persistenti profili critici dei contenuti del testo in esame.

Il presidente AZZOLLINI, concordando con la necessità di acquisire la più recente definizione dei testi, anche alla luce dell'evoluzione del dibattito presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, sottolinea comunque la necessità di adottare il parere sullo schema in esame in tempo utile rispetto alle previste deliberazioni in sede governativa, al fine di salvaguardare l'efficacia del parere parlamentare.

Preannunciando che sarà reso al più presto disponibile il testo della proposta di parere nella versione più aggiornata, alla luce delle recenti definizioni delle questioni in esame, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

### **333<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI*

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un loro patrimonio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42» (n. 196)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2 e 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore PICCHETTO FRATIN (*PdL*) illustra una proposta di parere (allegata al presente resoconto) che tiene conto di questioni ulteriori ri-

spetto a quelle emerse dal dibattito, anche al fine di mantenere una sostanziale omogeneità con il parere reso dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che il giudizio definitivo della propria parte politica dipende dall'eventuale accoglimento di alcuni rilievi avanzati, sui quali si era formato un orientamento positivo della maggioranza. Il primo aspetto riguarda il fatto che, a garanzia del debito pubblico, era stata posta la questione del valore di mercato degli immobili in gestione, che, ai sensi del comma 222 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, avrebbe imposto il completamento dell'elenco ivi previsto entro il 31 marzo 2010 e che a tal fine potrebbe essere valutata nell'ambito del novero degli immobili interessati dal trasferimento una maggiore ricomprensione di quelli afferenti alla difesa e ai beni culturali. Si tratta di una questione istituzionale in cui l'opposizione intende rafforzare il ruolo di coordinamento del Ministro dell'economia e delle finanze affinché norme della legge finanziaria, alle quali sono stati inizialmente associati risparmi consistenti, vengano effettivamente attuate nonostante le tradizionali resistenze delle singole amministrazioni. Nel parere illustrato dal relatore manca ogni riferimento ai valori di mercato. Inoltre, sarebbe opportuno introdurre nelle condizioni quella che venga garantita la sollecita realizzazione del censimento dei fabbisogni allocativi disciplinati ai sensi della norma del comma 222 citato. Un altro aspetto che potrebbe essere favorevolmente valutato dal Ministro dell'economia e delle finanze sempre al fine di perseguire gli obiettivi della delega e di ridurre il debito, è quello della costituzione di una società interamente posseduta dallo Stato centrale e dalle autonomie regionali e locali – contestuale al trasferimento a queste ultime di una quota di patrimonio ben più grande di quella prevista nel decreto – alla quale potrebbe essere ceduto il patrimonio stesso, a fini di valorizzazione e alienazione, prevedendo che le risorse rivenienti dalla cessione del patrimonio alla società in questione siano interamente destinate alla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di attuare in chiave federale una proposta che il professor Guarino elaborò alcuni anni fa e di rendere più stringente il nesso tra il trasferimento dei beni e la riduzione del debito. Osserva, infine, favorevolmente, che il parere illustrato viene incontro ad altre questioni segnalate dall'opposizione quali l'accertamento del valore del bene al momento del trasferimento, il vincolo di destinazione dei proventi delle alienazioni alla riduzione del debito pubblico (sebbene non sia affatto chiara la definizione di risorse nette) e, solo nel caso in cui vi sia una parte eccedente, alla spesa per investimenti, una sanzione per i comuni in dissesto. A tal ultimo riguardo la condizione contenuta nel parere si muove in una direzione meno stringente rispetto a quella richiesta dall'opposizione, propone tuttavia di inserire una eccezione, elaborata dal senatore Lusi, per quei comuni che abbiano cominciato la procedura di risanamento. Conclude rilevando che la prima delle osservazioni contenute nel parere e relativa alla definizione di procedure di attribuzione dei beni al fine di individuare forme

idonee all'effettiva valorizzazione ed alla presentazione di progetti di valorizzazione, non appare di facile realizzazione tenuto conto che dall'approvazione del provvedimento i comuni devono rispettare il termine di trenta giorni per richiedere l'attribuzione dei beni. In un arco di tempo così limitato è poco verosimile che riescano ad elaborare seri progetti di valorizzazione, ne chiede pertanto la soppressione.

Il presidente AZZOLLINI osserva che il mancato accoglimento della condizione relativa all'attuazione del comma 222 citato risponde anche all'esigenza di rendere un parere quanto più omogeneo rispetto a quello dell'omonima Commissione della Camera dei deputati. Tuttavia, osserva che la questione è meritevole di attenzione da parte del Governo e chiede al Vice ministro Vegas di dichiarare l'orientamento del Governo al riguardo.

Il Vice ministro VEGAS dichiara che il Governo è impegnato a garantire il completamento del censimento dei fabbisogni allocativi disciplinati dall'articolo 2, comma 222 citato.

Il relatore PICETTO FRATIN (*PdL*) dichiara di accogliere nella proposta di parere illustrata all'inizio della seduta tutte le osservazioni avanzate dal senatore Morando non trasformando le medesime in condizioni, come richiesto dal proponente ma inserendole tra le considerazioni iniziali del parere medesimo.

Il senatore MERCATALI (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto per il suo Gruppo, osserva che sarebbe stato preferibile esaminare il provvedimento avendo un riferimento chiaro e più preciso sui beni oggetto di trasferimento, tenuto conto anche di quelli dei Ministeri della difesa e dei beni culturali. Apprezza l'attenzione manifestata dal Governo e dalla maggioranza sulle questioni sollevate dalla propria parte politica e ritiene che l'approvazione del provvedimento rappresenti un passo importante anche rispetto ad una questione di primaria rilevanza quale la sostenibilità del debito pubblico. Annuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica alla proposta da ultimo illustrata dal relatore.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo pur conservando alcune perplessità emerse dal dibattito. Considera comunque positivo l'obiettivo di valorizzare il patrimonio pubblico anche al fine di ridurre il debito.

Il senatore VACCARI (*LNP*) osserva che i lavori della Commissione sono stati rispettosi dei tempi di attuazione della delega sul federalismo fiscale. Sottolinea quindi come la riforma varata dal Governo sia in fase di progressiva attuazione e dichiara di apprezzare il lavoro costruttivo svolto dall'opposizione. Dichiara il voto favorevole della Lega Nord Padania.



Il senatore FLERES (*PdL*), esprimendo il voto favorevole a nome del proprio Gruppo, ringrazia il relatore per l'opera di mediazione contenuta nel parere. Ritiene che il provvedimento rappresenti un passo importante per il rispetto degli obiettivi contenuti nel programma di Governo e che esso sia idoneo a ridurre il divario rispetto ad altri Paesi.

Il sottosegretario BRANCHER infine ringrazia tutte le forze politiche per lo spirito costruttivo che ha contraddistinto l'esame del provvedimento. Dichiarò che l'attuazione del federalismo prosegue e che nell'esame dei decreti attuativi successivi verrà garantito il rispetto dei tempi della delega.

Posta ai voti dal Presidente, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere nel testo modificato illustrato dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto).

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DI GOVERNO N. 196**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

condivise le finalità del provvedimento, che intende fornire un significativo impulso alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in quanto la sua attribuzione agli enti territoriali costituisce un valido incentivo per una sua più efficiente gestione, in grado di produrre ricchezza e benefici per le collettività territoriali stesse, responsabilizzando inoltre gli amministratori locali;

considerato che le richiamate finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico richiedono che l'utilizzo dei beni, ed in particolare del demanio idrico e marittimo, avvenga nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e assicurando condizioni di competitività nell'esercizio delle attività economiche;

rilevato che, su un piano generale, il patrimonio immobiliare dello Stato concorre a garantire il debito pubblico, in quanto tali immobili risultano iscritti nell'attivo del conto patrimoniale dello Stato, a fronte del passivo, costituito dallo *stock* del debito pubblico relativo alle amministrazioni centrali;

attesa la necessità che il presente provvedimento tenga conto dell'esigenza di garantire il debito pubblico, contribuendo a consolidare nell'ordinamento il principio secondo il quale il medesimo debito è questione che investe tutti gli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione;

ritenuto che occorre individuare procedure di attribuzione dei beni medesimi, assicurando, da un lato, che l'individuazione dei beni da trasferire alle collettività locali sia realizzata attraverso forme adeguate di concertazione tra i livelli di governo e, dall'altro, che l'attribuzione degli stessi avvenga con modalità tali da garantire un'effettiva valorizzazione dei beni trasferiti, evitando oneri impropri ed usi non produttivi dei beni medesimi, anche a garanzia del debito pubblico;

considerata inoltre a tal fine l'opportunità di escludere dal novero degli enti assegnatari dei beni gli enti locali in lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

rilevato, al riguardo, che l'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato siano destinati alla

riduzione del debito e che, pertanto, i relativi proventi siano conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

constatato che lo schema di decreto non reca indicazioni in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalla eventuale alienazione degli immobili attribuiti agli enti territoriali;

ritenuto necessario, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, prevedendo che l'attribuzione degli immobili statali agli enti territoriali non pregiudichi la possibilità di incidere in senso riduttivo sulla consistenza del debito pubblico e, conseguentemente, sui relativi oneri di gestione;

rilevata, in questo contesto, l'esigenza che le risorse nette derivanti agli enti territoriali dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio loro attribuito e quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti siano acquisite in misura prevalente dall'ente territoriale interessato e destinate alla riduzione del debito dell'ente medesimo e, solo in assenza del debito o, comunque, per la parte eccedente il debito stesso, possano essere utilizzate con finalità di copertura delle spese per investimenti, escludendo in ogni caso la loro destinazione a spese di parte corrente;

ritenuto, altresì, necessario assicurare che una quota delle risorse rivenienti da tali alienazioni sia, comunque, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;

rilevata l'esigenza di introdurre meccanismi procedurali volti a garantire che, nelle eventuali operazioni di dismissione da parte degli enti territoriali degli immobili ad essi trasferiti, siano pattuiti corrispettivi per l'alienazione congrui rispetto al valore dei beni stessi;

preso atto della scelta dello schema di prevedere una riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali destinatari dei beni trasferiti in misura corrispondente ai proventi derivanti allo Stato dai beni oggetto del trasferimento;

rilevata, tuttavia, la necessità di garantire in modo certo la contenzualità tra la riduzione delle entrate erariali derivanti dai beni trasferiti, da un lato, e la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo a Regioni ed enti locali;

considerato inoltre necessario garantire agli enti territoriali la possibilità di sostenere le spese necessarie alla gestione e alla manutenzione dei beni oggetto di trasferimento, escludendo al contempo l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, in ragione di possibili duplicazioni delle spese dovute alla presenza nel bilancio delle amministrazioni centrali di stanziamenti destinati alla gestione dei beni trasferiti;

rilevato che, ai fini di assicurare un'efficace attuazione del provvedimento in esame, dovrà essere completato quanto prima il censimento dei

fabbisogni allocativi disciplinati dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

ritenuto che i successivi schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009, destinati verosimilmente a presentare una maggiore complessità sotto il profilo finanziario, dovranno essere corredati da relazioni tecniche pienamente conformi alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 196 del 2009;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

*all'articolo 2, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.»;

*all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* e comunitarie di settore *con le seguenti:* e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza»;

*all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da:* sono determinati criteri e tempi *fino a:* in funzione della riduzione, *con le seguenti:* sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente ed in misura pari alla riduzione;

*all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto legislativo, nonché quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni

siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

6. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta»;

e con le seguenti osservazioni:

nella definizione delle procedure di attribuzione dei beni di cui all'articolo 3 dello schema, si tenga conto della necessità di individuare forme idonee alla effettiva valorizzazione dei beni medesimi, valutando l'opportunità di prevedere che gli enti richiedenti indichino analiticamente le finalità della richiesta e i relativi progetti di valorizzazione, da esaminare tenendo conto anche delle esigenze, delle dimensioni e delle capacità finanziarie degli enti stessi, nonché appropriati strumenti di verifica a posteriori dell'adempimento degli impegni assunti, introducendo rimedi sanzionatori;

venga previsto che, nell'ambito delle procedure volte all'individuazione dei beni da escludere dai trasferimenti, abbia luogo, a livello provinciale, una fase di concertazione tra i diversi livelli di governo potenzialmente interessati, al fine di garantire la migliore utilizzazione del patrimonio pubblico;

si valuti l'opportunità di prevedere, al fine di meglio garantire la certezza delle posizioni giuridiche, un'apposita procedura, eventualmente anche attraverso la redazione di un verbale di consegna, per la immissione nel possesso effettivo dei beni, che possa costituire il titolo in base al quale effettuare la trascrizione.»

valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina volta a prevedere che le regioni riconoscano ai comuni, sulla base di apposite intese, una quota dei proventi dei canoni corrisposti per l'utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle funzioni amministrative esercitate in materia dai comuni medesimi;

valuti il Governo l'opportunità di una legislazione quadro in materia di canoni concessori che, sulla base del principio di concorrenza e dell'uso dello strumento della gara con procedure competitive e trasparenti,

garantisca l'interesse pubblico generale, la tutela degli investimenti effettuati e la promozione di ulteriori investimenti, parametrando la durata, i criteri di rilascio e di revoca allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività imprenditoriali considerate fondamentali per lo sviluppo turistico del paese;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, ai soggetti privati che utilizzino beni immobili trasferiti agli enti territoriali da almeno cinque anni a titolo oneroso e risultino in regola con i relativi pagamenti sia riconosciuto il diritto di prelazione;

valuti il Governo l'opportunità di predisporre, nei tempi più brevi consentiti, l'elenco dei beni da trasferire e di comunicare alle Camere, eventualmente anche congiuntamente alla Relazione di cui all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge n. 42 del 2009, le minori spese stimate conseguenti all'attribuzione dei beni di cui al presente provvedimento.».

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

condivise le finalità del provvedimento, che intende fornire un significativo impulso alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in quanto la sua attribuzione agli enti territoriali costituisce un valido incentivo per una sua più efficiente gestione, in grado di produrre ricchezza e benefici per le collettività territoriali stesse, responsabilizzando inoltre gli amministratori locali;

considerato che le richiamate finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico richiedono che l'utilizzo dei beni, ed in particolare del demanio idrico e marittimo, avvenga nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e assicurando condizioni di competitività nell'esercizio delle attività economiche;

rilevato che, su un piano generale, il patrimonio immobiliare dello Stato concorre a garantire il debito pubblico, in quanto tali immobili risultano iscritti nell'attivo del conto patrimoniale dello Stato, a fronte del passivo, costituito dallo *stock* del debito pubblico relativo alle amministrazioni centrali;

attesa la necessità che il presente provvedimento tenga conto dell'esigenza di garantire il debito pubblico, contribuendo a consolidare nell'ordinamento il principio secondo il quale il medesimo debito è questione che investe tutti gli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione;

considerato che connessa a tale problema è la questione del valore di mercato degli immobili in gestione che, ai sensi del comma 222 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, avrebbe imposto il completamento dell'elenco ivi previsto entro il 31 marzo 2010 e che a tal fine potrebbe essere valutata nell'ambito del novero degli immobili interessati dal trasferimento una maggiore ricomprensione di quelli afferenti alla difesa e ai beni culturali;

ritenuto che occorre individuare procedure di attribuzione dei beni medesimi, assicurando, da un lato, che l'individuazione dei beni da trasferire alle collettività locali sia realizzata attraverso forme adeguate di concertazione tra i livelli di governo e, dall'altro, che l'attribuzione degli stessi avvenga con modalità tali da garantire un'effettiva valorizzazione dei beni trasferiti, evitando oneri impropri ed usi non produttivi dei beni medesimi, anche a garanzia del debito pubblico;

considerata inoltre a tal fine l'opportunità di escludere dal novero degli enti assegnatari dei beni gli enti locali in stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta eccezione per quei comuni che abbiano già approvato, successivamente all'approvazione del Ministero degli interni, l'ipotesi di bilancio riequilibrato ai sensi dell'articolo 261 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000;

rilevato, al riguardo, che l'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato siano destinati alla riduzione del debito e che, pertanto, i relativi proventi siano conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

constatato che lo schema di decreto non reca indicazioni in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalla eventuale alienazione degli immobili attribuiti agli enti territoriali;

ritenuto necessario, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, prevedendo che l'attribuzione degli immobili statali agli enti territoriali non pregiudichi la possibilità di incidere in senso riduttivo sulla consistenza del debito pubblico e, conseguentemente, sui relativi oneri di gestione;

osservato che sia la tutela degli equilibri di bilancio, sia il rafforzamento e l'accelerazione del processo di riduzione dello *stock* del debito avrebbero potuto e potrebbero essere meglio garantiti attraverso la costituzione di una società interamente posseduta dallo Stato centrale e dalle autonomie regionali e locali – contestualmente al trasferimento a queste ultime di una quota di patrimonio ben più grande di quella prevista nel decreto – alla quale potrebbe essere ceduto il patrimonio stesso, ai fini di valorizzazione e alienazione, prevedendo che le risorse rivenienti dalla cessione del patrimonio alla società in questione siano interamente destinate alla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni;

rilevata, in questo contesto, l'esigenza che le risorse nette derivanti agli enti territoriali dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio loro attribuito e quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti siano acquisite in misura prevalente dall'ente territoriale interessato e destinate alla riduzione del debito dell'ente medesimo e, solo in assenza del debito o, comunque, per la parte eccedente il debito stesso, possano essere utilizzate con finalità di copertura delle spese per investimenti, escludendo in ogni caso la loro destinazione a spese di parte corrente;

ritenuto, altresì, necessario assicurare che una quota delle risorse rivenienti da tali alienazioni sia, comunque, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;



rilevata l'esigenza di introdurre meccanismi procedurali volti a garantire che, nelle eventuali operazioni di dismissione da parte degli enti territoriali degli immobili ad essi trasferiti, siano pattuiti corrispettivi per l'alienazione congrui rispetto al valore dei beni stessi;

preso atto della scelta dello schema di prevedere una riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali destinatari dei beni trasferiti in misura corrispondente ai proventi derivanti allo Stato dai beni oggetto del trasferimento;

rilevata, tuttavia, la necessità di garantire in modo certo la contestualità tra la riduzione delle entrate erariali derivanti dai beni trasferiti, da un lato, e la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo a Regioni ed enti locali;

considerato inoltre necessario garantire agli enti territoriali la possibilità di sostenere le spese necessarie alla gestione e alla manutenzione dei beni oggetto di trasferimento, escludendo al contempo l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, in ragione di possibili duplicazioni delle spese dovute alla presenza nel bilancio delle amministrazioni centrali di stanziamenti destinati alla gestione dei beni trasferiti;

rilevato che, ai fini di assicurare un'efficace attuazione del provvedimento in esame, dovrà essere completato quanto prima il censimento dei fabbisogni allocativi disciplinati dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

ritenuto che i successivi schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009, destinati verosimilmente a presentare una maggiore complessità sotto il profilo finanziario, dovranno essere corredati da relazioni tecniche pienamente conformi alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 196 del 2009;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

*all'articolo 2, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.»;

*all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* e comunitarie di settore *con le seguenti:* e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza»;

*all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da:* sono determinati criteri e tempi *fino a:* in funzione della riduzione, *con le seguenti:* sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo

spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente ed in misura pari alla riduzione;

*all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.

5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto legislativo, nonché quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

6. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta»;

e con le seguenti osservazioni:

venga previsto che, nell'ambito delle procedure volte all'individuazione dei beni da escludere dai trasferimenti, abbia luogo, a livello provin-

ziale, una fase di concertazione tra i diversi livelli di governo potenzialmente interessati, al fine di garantire la migliore utilizzazione del patrimonio pubblico;

si valuti l'opportunità di prevedere, al fine di meglio garantire la certezza delle posizioni giuridiche, un'apposita procedura, eventualmente anche attraverso la redazione di un verbale di consegna, per la immissione nel possesso effettivo dei beni, che possa costituire il titolo in base al quale effettuare la trascrizione;

valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina volta a prevedere che le regioni riconoscano ai comuni, sulla base di apposite intese, una quota dei proventi dei canoni corrisposti per l'utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle funzioni amministrative esercitate in materia dai comuni medesimi;

valuti il Governo l'opportunità di una legislazione quadro in materia di canoni concessori che, sulla base del principio di concorrenza e dell'uso dello strumento della gara con procedure competitive e trasparenti, garantisca l'interesse pubblico generale, la tutela degli investimenti effettuati e la promozione di ulteriori investimenti, parametrando la durata, i criteri di rilascio e di revoca allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività imprenditoriali considerate fondamentali per lo sviluppo turistico del paese;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, ai soggetti privati che utilizzino beni immobili trasferiti agli enti territoriali da almeno cinque anni a titolo oneroso e risultino in regola con i relativi pagamenti sia riconosciuto il diritto di prelazione;

valuti il Governo l'opportunità di predisporre, nei tempi più brevi consentiti, l'elenco dei beni da trasferire e di comunicare alle Camere, eventualmente anche congiuntamente alla Relazione di cui all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge n. 42 del 2009, le minori spese stimate conseguenti all'attribuzione dei beni di cui al presente provvedimento.».

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 maggio 2010

**169<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALDASSARRI**

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

### *SULLE PROBLEMATICHE DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA*

Il presidente BALDASSARRI dà conto dell'audizione informale testé conclusa in Ufficio di Presidenza dei rappresentanti dell'Associazione dei magistrati tributari, sulle problematiche della giurisdizione tributaria, riepilogando i principali elementi di riflessione emersi nel corso della procedura.

La Commissione prende atto.

### *IN SEDE REFERENTE*

**(413) COSTA.** – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

**(465) GIOVANARDI.** – *Disposizione in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002*

**(508) BARBOLINI ed altri.** – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il relatore MURA (*LNP*) presenta e illustra una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato al presente resoconto. In via preliminare riepiloga l'evoluzione più recente della questione dei crediti vantati dalle imprese italiane verso la Libia. In particolare, riepiloga analiticamente i passi compiuti dalle autorità italiane con la

controparte libica nel 2008 e le dichiarazioni rese dai rappresentanti del Governo italiano sul punto.

Il relatore giudica fondamentale ribadire che i crediti delle imprese italiane che hanno operato in Libia nulla hanno a che fare con gli indennizzi parzialmente erogati dal 1985 fino ad oggi agli espatriati dalla Libia a seguito della confisca dei loro beni da parte del Governo libico. Si tratta pertanto di garantire i crediti vantati dalle imprese, nel limite dell'importo (450 milioni di euro) riconosciuti dai libici. Ricorda altresì che, negli anni settanta e ottanta, il tasso di interesse praticato dalle banche nei confronti delle imprese ha superato il 20 per cento e che la svalutazione della lira aumentò in modo significativo come successivamente quella del dinaro libico (alla fine degli anni novanta), producendo enormi danni economici alle imprese per il mancato incasso dei loro crediti. Quanto previsto nel testo unificato circa la rivalutazione monetaria e gli interessi è a suo parere il minimo atto di giustizia nei confronti delle imprese italiane.

Sino al 1979-80 tutte le attività imprenditoriali e commerciali libiche erano infatti esercitate da ditte private, che a loro volta affidavano le commesse ad imprese estere o importavano beni e servizi da altri Paesi. Con la nazionalizzazione di tutte le attività d'impresa ed il blocco dei trasferimenti di valuta dalla Libia verso l'Italia, per la richiesta di risarcimento dei danni di guerra e del periodo di occupazione coloniale, molte imprese italiane sono rimaste creditrici nei confronti di aziende private libiche: vi sono infatti numerose sentenze favorevoli delle stesse corti libiche, con i relativi depositi presso banche o enti governativi libici tuttora bloccati. Tale circostanza dimostra che non si tratta di puro rischio di impresa, ma di blocco dei pagamenti dovuto ad una questione puramente politica tra i due Stati.

Per quanto concerne il contenuto del testo unificato, dà conto delle principali differenze rispetto ai disegni di legge già esaminati. Si prevede in particolare che la copertura finanziaria sia cautelativa e riguardi il blocco da parte del Governo libico dei trasferimenti di valuta e dei crediti delle imprese italiane che hanno operato in tale territorio e ricompresi nei 450 milioni offerti dalla controparte. La garanzia sovrana riguarda, quindi, il rispetto da parte libica del diritto acquisito dalle imprese italiane con il proprio lavoro. In mancanza di ciò, lo Stato italiano ha tutto il dovere di trattene le somme riconosciute alle imprese dai 200 milioni di euro annui da versare alla Libia per i prossimi venti anni secondo il Trattato di amicizia sottoscritto il 30 agosto 2008. Passando alla disamina del contenuto normativo, segnala che all'articolo 1 la garanzia sovrana viene ridotta a 450 milioni di euro scontando le somme già concordate da alcune imprese direttamente con le autorità libiche. All'articolo 2, allo scopo di evitare limitazioni dei crediti ai soli enti ed istituzioni libiche, è stato specificato che vanno riconosciuti anche quelli nei confronti di ditte private libiche; è stato aggiunto, inoltre, il comma 3 che esclude dai benefici le aziende che hanno già concordato con le autorità libiche il ristoro per i propri crediti. Gli articoli 3 e 4 prevedono l'accertamento e la valutazione dei crediti da parte di una Commissione paritetica italiana secondo quanto richiesto dall'Airil. L'articolo 5 disciplina le procedure per l'accertamento del credito e per il

rilascio della garanzia sovrana mentre l'articolo 6 è stato modificato per quanto riguarda la copertura finanziaria, come già detto puramente cautelativa, con l'autorizzazione al Ministro dell'economia ad individuare il capitolo di spesa interessato e la ripartizione degli oneri in sette annualità a partire dal 2010. Conclude sottolineando che l'eventuale escussione della garanzia avrebbe luogo dopo cinque anni e solo nel caso in cui la parte libica non onorasse i propri debiti ed auspicando la sollecita approvazione del provvedimento, al fine di porre termine ad un'ingiustizia che si protrae da decenni nei confronti dei concittadini italiani.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) manifesta il proprio apprezzamento per il testo unificato illustrato dal relatore, che rispetta lo spirito di fondo dei disegni di legge all'esame della Commissione. Pur se viene ridotta l'entità della garanzia sovrana a carico dello Stato italiano, ritiene tuttavia che il provvedimento possa offrire un importante impulso per la definitiva soluzione della vicenda, sottolineando in particolare l'adeguatezza della procedura di accertamento e valutazione dei crediti.

Ribadisce l'esigenza di una tempestiva approvazione del provvedimento e preannuncia la disponibilità della propria parte politica a collaborare al raggiungimento dell'obiettivo, anche attraverso un eventuale trasferimento dei disegni di legge in sede deliberante.

Anche il senatore COSTA (*PdL*) reputa apprezzabile il lavoro redazionale svolto dal relatore Mura e concorda sulla necessità di una celere approvazione del disegno di legge, anche attraverso il trasferimento alla sede deliberante. Ritiene comunque fondamentale, una volta accertato l'effettivo volume dei crediti spettanti, compiere ulteriori sforzi per adeguare il più possibile l'importo da erogare alle richieste delle imprese italiane.

Il presidente BALDASSARRI osserva che la proposta di testo unificato rappresenta una sintesi importante, soprattutto per aver delineato con chiarezza sia il fondamento delle pretese creditorie delle aziende italiane che la platea degli effettivi destinatari della misura.

Ove ne ricorrano le condizioni, ritiene possibile e auspicabile il trasferimento alla sede deliberante del provvedimento, per accelerarne l'approvazione. Propone pertanto alla Commissione l'adozione del testo unificato predisposto dal relatore Mura come testo base al quale riferire eventuali emendamenti. Prospetta inoltre la seguente procedura per la conclusione dell'*iter*: fissare alle ore 10 di domani, giovedì 20 maggio, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al testo unificato; richiedere l'espressione del parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> e, successivamente, procedere quanto prima alla definitiva approvazione del provvedimento, se possibile già nel corso della prossima settimana.

La Commissione delibera di adottare come base per il seguito dell'esame in sede referente il testo unificato predisposto dal relatore e conviene altresì con la proposta di fissazione del termine per gli emendamenti.

Il senatore BARBOLINI (PD) giudica condivisibile la procedura prospettata dal Presidente, che appare in grado di consentire un più veloce *iter* di approvazione del disegno di legge; è tuttavia fondamentale che anche il Governo contribuisca al conseguimento di tale risultato, fornendo indicazioni sull'individuazione dei mezzi di copertura degli oneri finanziari.

Il senatore CONTI (PdL), a proposito del problema della copertura finanziaria, osserva che una possibile soluzione potrebbe consistere nel contabilizzare i crediti nell'ambito delle procedure di assegnazione alle imprese italiane delle commesse per opere pubbliche da realizzare in Libia in base al Trattato di amicizia.

Il presidente BALDASSARRI ritiene che si tratterebbe di un meccanismo di tipo compensativo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### AFFARE ASSEGNATO

**Segnalazione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall'eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall'introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver ricordato il tenore dell'intervento del relatore Conti circa le linee di indirizzo per la formulazione della risoluzione, ritiene utile sottoporre all'attenzione della Commissione un'indicazione di massima relativa ad una possibile soluzione relativa ai costi per i clienti di eventuali scoperti di conto. A suo parere infatti, sia in relazione all'utilizzo di somme eccedenti gli affidamenti, che per gli scoperti sul conto corrente, in caso di sforamenti di breve periodo e per somme di scarso rilievo, si potrebbe immaginare un sistema che, applicando autonomamente solo il tasso di interesse, escluda un intervento della banca finalizzato a computare le commissioni sui singoli casi di scoperto. Una tale indicazione potrebbe sollevare la banca da un'attività minuta di controllo sulla totalità dei clienti, in caso di somme, come detto, poco rilevanti, e dare la certezza ai clienti che in tali circostanze non si determinino aggravii di costi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 413, 465 E 508**

### **Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti e società italiani per beni forniti, lavori effettuati e servizi prestati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002**

#### Articolo 1.

##### *(Garanzia sovrana dello Stato)*

1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana nel limite massimo di 450 milioni di euro e per la durata di cinque anni, finalizzato allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

#### Articolo 2.

##### *(Beneficiari)*

1. Ai benefici della presente legge accedono i cittadini, gli enti e le società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia a favore di ditte private, enti ed istituzioni governative libiche dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri e altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche. Da tale beneficio sono esclusi coloro che fanno parte della comunità italiana in Libia e che già hanno usufruito di indennizzi da parte dello Stato italiano.

2. Ai benefici di cui al comma 1 accedono anche le società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o azioni possedute da cittadini italiani.

3. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1 tutte quelle aziende che per ragioni proprie o di politica aziendale hanno concordato con le autorità libiche i propri crediti.



## Articolo 3.

*(Accertamento dei crediti)*

1. Una commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri ed eventualmente integrata a cura del creditore istante.

2. I crediti originari, anche se espressi in altre valute, sono riportati alla lira italiana al tasso di cambio indicato dal bollettino ufficiale dell'Ufficio italiano dei cambi alla data di insorgenza del credito, e da questa convertiti in euro.

3. La quantificazione dei crediti deve includere la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché gli interessi legali previsti in sentenze e lodi arbitrali internazionali, oppure, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati alla data di insorgenza del credito sino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

## Articolo 4.

*(Commissione paritetica)*

1. La Commissione paritetica, di cui all'articolo 3, comma 1, è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima convocazione partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e l'Associazione italiana per i rapporti italo - libici (AIRIL).

2. La Commissione è composta da:

*a)* un magistrato della Corte di cassazione con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con le associazioni di cui al comma 1;

*b)* un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

*c)* un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

*d)* un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;

*e)* tre rappresentanti designati, singolarmente, dalle associazioni di cui al comma 1.

3. I rappresentanti delle associazioni possono farsi assistere nelle riunioni della Commissione da consulenti tecnici di propria fiducia nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

4. Per ciascun componente effettivo della Commissione è designato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.

5. I componenti della Commissione restano in carica per tutta la durata della Commissione medesima. Per le funzioni di segretario la Commissione si avvale di funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il presidente della Commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno e nominando i relatori per ciascuna pratica.

7. I lavori della Commissione devono terminare entro due anni dall'insediamento.

8. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

9. Il verbale delle sedute della Commissione è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Le deliberazioni della Commissione hanno valore vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

#### Articolo 5.

##### *(Procedure e presentazione delle domande)*

1. I soggetti che intendono accedere ai benefici di cui alla presente legge possono presentare domanda al Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, indicando da quale associazione, tra quelle previste dall'articolo 4, intendono essere rappresentati. Eventuali documenti integrativi attestanti l'insorgenza del credito dovranno essere allegati alla domanda.

2. La commissione paritetica di cui all'articolo 4, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la documentazione in suo possesso, da trasmettere entro trenta giorni.

3. Il presidente della Commissione paritetica decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.

4. Il presidente della Commissione paritetica, su richiesta di un componente della commissione stessa, può disporre l'audizione del titolare del credito.

5. Il presidente della Commissione paritetica trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di svolgimento di ciascuna seduta della Commissione medesima, i verbali delle se-

dute stesse, dai quali risultino gli accertamenti e le quantificazioni di ciascun credito.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rilascia al titolare del credito la garanzia sovrana dello Stato di cui all'articolo 1, per l'importo ad esso riconosciuto dalla Commissione.

#### Articolo 6.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 64,28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2017, si provvede attraverso l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze ad individuare i capitoli di spesa dai quali attingere per tale copertura.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 maggio 2010

**203<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizzi.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**

**(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto**

**(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati**

**(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo**

**(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori**

**(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 12 e 13. Avverte quindi che si procederà all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 14, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 14.1 e 14.2, sul 14.0.1, 14.0.5, 14.0.8, 14.0.9, 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.0.13, 14.0.16, 14.0.17, 14.0.18 e 14.0.19. Invita in-

vece a ritirare il 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.6, 14.0.7 (testo 2), 14.0.14 e 14.0.15. Manifesta quindi parere favorevole sul 14.0.21, dichiarando di ritirare i propri emendamenti 14.0.22 e 14.0.23 considerato il parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione. Quanto al 14.0.24, lo riformula in un testo 2 facendo presente che esso riprende la prima parte dell'emendamento originario in relazione alla *governance* e apporta modifiche all'articolo 5-*bis*, comma 5, in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. La proposta prevede altresì che il Fondo per la premialità di cui all'articolo 5-*quinquies* sia destinato anche all'integrazione stipendiale.

Il sottosegretario PIZZA esprime avviso conforme a quello del relatore rimettendosi alla Commissione sul 14.0.24 (testo 2).

Il PRESIDENTE ritiene di non poter accettare la riformulazione del 14.0.24 in un testo 2, in quanto essa interviene su articoli già esaminati dalla Commissione.

Prende atto il relatore VALDITARA (*PdL*), il quale preannuncia la ripresentazione della proposta per l'esame in Assemblea.

Dopo che il senatore RUSCONI (*PD*) ha aggiunto la propria firma al 14.1, esso è posto in votazione congiuntamente al 14.2 (di identico tenore). Entrambi gli emendamenti risultano respinti.

L'emendamento 14.0.1 decade per assenza dei firmatari.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa propri e ritira gli emendamenti 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.6.

Il senatore VITA (*PD*) sottoscrive il 14.0.5, raccomandandone l'approvazione tanto più alla luce delle convergenze registrate dalla proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.5 non è approvato.

Il senatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*) ritira il 14.0.7 (testo 2).

L'emendamento 14.0.8, posto ai voti, non è approvato.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) fa proprio il 14.0.9 che giudica rilevante per rafforzare i servizi agli studenti, a partire dall'edilizia universitaria.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.9 è respinto dalla Commissione.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) aggiunge la propria firma anche al 14.0.10, ritenendo che la proposta costituisca una misura concreta per assicurare il diritto allo studio e favorire una maggiore mobilità sociale.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.10 non è approvato.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) sottoscrive il 14.0.11 che si configura come un messaggio a favore di una riqualificazione del sistema universitario. Esso consentirebbe di incrementare le capacità di accoglienza degli atenei, rendendo effettivo il diritto al completamento degli studi.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.11 è respinto.

Il senatore VITA (*PD*) raccomanda l'approvazione del 14.0.12, sottolineandone il rilievo sociale onde garantire l'assistenza sanitaria per gli studenti fuori sede in un'ottica di riequilibrio sociale.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.12 è respinto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) fa proprio il 14.0.13, osservando che esso tenta di risolvere l'annosa questione degli affitti in nero, assolutamente esorbitanti, pagati dagli studenti fuori sede. La proposta consente altresì la detrazione del corrispettivo per gli affitti ed è dunque positiva per gli studenti e per le famiglie. Si interroga dunque sulle ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Sottosegretario.

Il relatore VALDITARA (*PdL*), dichiarandosi favorevole nella sostanza, si rimette al Governo.

Il sottosegretario PIZZA ribadisce la contrarietà precedentemente espressa, in considerazione della posizione contraria del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), alla luce della contrarietà dell'Esecutivo, pur essendo tendenzialmente favorevole dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.13 è respinto.

Il senatore RUSCONI (*PD*), a nome del Gruppo, sottoscrive gli emendamenti 14.0.14 e 14.0.15.

La senatrice COLLI (*PdL*) sottoscrive a sua volta il 14.0.14.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 14.0.14, strettamente collegato al successivo 14.0.15, rilevando criticamente che gli assistenti sociali non possono diventare dirigenti in quanto non è riconosciuta l'equipollenza del percorso professionale compiuto rispetto alla laurea di primo livello. Tiene quindi a precisare il ruolo degli assistenti sociali è profondamente mutato nel tempo ed ha conosciuto un'espansione nel settore sia pubblico che privato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide l'importanza del tema affrontato dagli emendamenti, benché essi non siano strettamente attinenti al disegno di legge. Chiede comunque se la mancata equipollenza riguardi esclusivamente gli assistenti sociali o anche altre categorie, evidenziando che in tal caso occorrerebbe un intervento di carattere più generale. Concorde pertanto con l'invito del relatore a ritirare il 14.0.14, onde compiere una riflessione più approfondita per l'esame in Assemblea.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), accedendo all'invito del relatore, ritira quindi il 14.0.14, nella prospettiva di un'eventuale riformulazione per l'Aula.

Il presidente POSSA (*PdL*) rimarca a sua volta il rilievo del 14.0.15, segnalando tuttavia che il provvedimento in esame non rappresenta la sede più appropriata per una ridefinizione della professione di assistente sociale. Conviene quindi sull'opportunità di ritirare la proposta.

Il senatore RUSCONI (*PD*) paventa il rischio che in Assemblea l'emendamento non abbia ancora una volta esito positivo, pur essendo di grande importanza. Auspica pertanto che nei lavori della Commissione emerga un segno concreto dell'interessamento della maggioranza.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) precisa di essere d'accordo, d'intesa con il Governo, ai contenuti previsti dall'emendamento, che tuttavia è ultroneo rispetto al disegno di legge n. 1905. Assicurando la volontà di affrontare quanto prima l'argomento, ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento, onde presentarlo eventualmente in sede diversa.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), manifestato compiacimento per l'interesse generale che testimonia l'attenzione nei confronti di una professione assai preziosa e difficile, suggerisce di presentare un autonomo disegno di legge che potrà essere calendarizzato in tempi brevi, data la condivisione di tutte le forze politiche. Tiene del resto a precisare che la valorizzazione della professione passa anche attraverso la formazione.

Il presidente POSSA (*PdL*) si dichiara favorevole ad un intervento legislativo *ad hoc*.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*), accedendo all'invito del relatore, ritira anche il 14.0.15, riservandosi di compiere le opportune verifiche.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.16 è respinto dalla Commissione.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) dichiara il voto favorevole sul 14.0.17, rilevando che esso abroga l'articolo 16 del decreto-legge n. 112 del 2008 dando un messaggio di fiducia alle università.

In esito a successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 14.0.17 e 14.0.18.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), nel dichiarare il voto favorevole sul 14.0.19, ne sottolinea il valore di promozione dei giovani talenti.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge il 14.0.19 e approva, all'unanimità, il 14.0.21.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il PRESIDENTE informa che il relatore ha presentato una riformulazione dell'emendamento 15.1, per rispettare il parere della Commissione bilancio e recepire le indicazioni contenute in emendamenti precedentemente approvati. Avverte quindi che i subemendamenti presentati al 15.1 sono automaticamente riferiti al 15.1 (testo 2).

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere contrario sui subemendamenti 15.1/1, 15.1/4, 15.1/5 (testo 2), 15.1/6, 15.1/8 e 15.1/9. Invita al ritiro il presentatore dei subemendamenti 15.1/2 e 15.1/3. Si esprime infine a favore del 15.1/12 e 15.1/7 (a condizione che sia riformulato nel senso di espungere il riferimento all'articolo 10). Avverte infine che i subemendamenti 15.1/10 e 15.1/11 sono stati recepiti nella riformulazione del suo 15.1, la cui approvazione precluderebbe tutti i restanti emendamenti. Con riferimento alla soppressione dei commi 9 e 10, precisa peraltro di aver doverosamente accolto l'indicazione della Commissione bilancio, restando tuttavia convinto che i controlli della Corte dei conti sulle istituzioni universitarie siano inutili fonti di appesantimento burocratico. Auspica quindi una revisione del parere della Commissione bilancio in vista dell'esame in Assemblea. Precisa infine che il testo 2 dell'emendamento 15.1 reintroduce altresì la revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato tra le deleghe di cui all'articolo 5. Il tentativo di espungere tale tematica dalla delegazione legislativa per renderla oggetto di normazione diretta non è infatti andato a buon fine, avendo la Commissione bilancio espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 14.0.22 a tal fine presentato. Egli ha pertanto ritenuto preferibile reintrodurre la norma fra le deleghe, onde non perdere la copertura finanziaria disposta all'articolo 15.



Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa alle votazioni.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) raccomanda l'approvazione del 15.1/1, esprimendo stupore per il tenore del comma 1 proposto dal relatore, che determinerebbe il blocco del reclutamento fino all'entrata in vigore dei regolamenti applicativi.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) invita a leggere il comma 1 congiuntamente al comma 2, che invece consente alle università di avvalersi della normativa previgente fino all'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) insiste per la votazione del subemendamento 15.1/1, che giudica comunque più chiaro.

Il subemendamento 15.1/1, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) rammenta che gli atenei plurilingue si confrontano con quattro ordini di problemi: l'accertamento delle conoscenze linguistiche dei candidati alla docenza, oltre che delle loro capacità scientifiche; la sopravvivenza della legge n. 127 del 1997 (cosiddetta «legge Bassanini») per la parte relativa alle quote di chiamate esterne; la composizione delle commissioni di reclutamento, con particolare riferimento alla presenza di docenti di lingua straniera; la presenza delle materie linguistiche come materie di base nelle classi di laurea. In proposito, ricorda che la prima questione è stata positivamente risolta con un emendamento all'articolo 9. In occasione dell'approvazione di quella proposta, il sottosegretario Pizza affermò inoltre che la «legge Bassanini» non era abrogata dal disegno di legge in esame, né formalmente né sostanzialmente. L'approvazione dell'emendamento 9.1 (testo 2) del relatore ha fatto inoltre venir meno la terza questione, essendo sparita la prescrizione legislativa delle commissioni di selezione. La materia è così rimessa agli statuti e gli atenei plurilingue potranno prevedere la composizione a loro più congeniale. Rimane infine aperto il problema delle classi di laurea, su cui il rappresentante del Governo aveva ventilato l'ipotesi che potesse essere risolto per via regolamentare. Chiede quindi al Sottosegretario di confermare tale prospettiva.

Il sottosegretario PIZZA fornisce ampie rassicurazioni in tal senso.

Alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) ritira i subemendamenti 15.1/2 e 15.1/3.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara il convinto voto favorevole del suo Gruppo sul 15.1/4. Al riguardo, rileva l'ingiustizia di cancellare l'idoneità legittimamente conseguita ai sensi della normativa previgente ed invoca un atto di equità che ne confermi la vigenza per la sua naturale durata.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) conviene che si tratti di una questione importante. Manifesta pertanto la propria disponibilità ad accogliere l'emendamento, qualora il Governo fosse d'accordo.

Il sottosegretario PIZZA modifica il parere precedentemente reso ed esprime un orientamento favorevole.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il convinto voto favorevole del suo Gruppo, atteso che la vigenza dell'idoneità rappresenta un diritto acquisito.

Si associa il senatore PITTONI (*LNP*).

Posto ai voti, il subemendamento 15.1/4 è approvato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*) e di voto favorevole del senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), la Commissione approva altresì il subemendamento 15.1/12.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 15.1/5 (testo 2) interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale sollecita l'adozione del percorso di *tenure track* anche per i ricercatori a tempo pieno che abbiano un'anzianità in ruolo di almeno tre anni.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) rammenta che analoga disposizione è già stata introdotta all'articolo 12, a seguito dell'approvazione del suo emendamento 12.31. Invita quindi i presentatori a ritirare il 15.1/5 (testo 2).

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) accede all'invito del relatore e ritira il 15.1/5 (testo 2), riservandosi di svolgere un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea. Ella raccomanda poi l'approvazione del 15.1/6, osservando che esso è volto a correggere un errore del testo.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) osserva che il riferimento è all'idoneità, non all'abilitazione. Invita quindi al ritiro del subemendamento.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) ritira il 15.1/6, riservandosi anche in questo caso di svolgere un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore RUSCONI (*PD*) accoglie la proposta del relatore e presenta un testo 2 del 15.1/7 che, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Con separate votazioni, la Commissione respinge indi i subemendamenti 15.1/8 e 15.1/9.

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede una breve sospensione della seduta per valutare a fondo il testo 2 dell'emendamento 15.1, prima che esso sia posto ai voti.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,50.*

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*), posto ai voti, l'emendamento 15.1 (testo 2) è approvato, con conseguente preclusione di tutti i restanti emendamenti all'articolo 15.

Il PRESIDENTE avverte che si è così concluso l'esame degli emendamenti. Fa presente peraltro che l'elevato numero di modifiche introdotte rende indispensabili alcuni interventi di coordinamento formale, per cui propone di conferire mandato al relatore ad apportarli.

Conviene la Commissione.

In considerazione degli impegni di alcuni membri della Commissione, il PRESIDENTE rinvia indi alla seduta notturna di oggi il voto sul mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905

### Art. 14

#### 14.1

VITALI, RUSCONI

*Al comma 2, dopo le parole: «il trattamento economico» aggiungere la seguente: «eventualmente».*

#### 14.2

PROCACCI

*Al comma 2, dopo le parole: «trattamento economico» inserire la seguente: «eventualmente».*

---

#### 14.0.1

GIAMBRONE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Modifiche e integrazioni all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, in materia di ex lettori di madre lingua straniera)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "Ex lettori di madre lingua straniera" sono aggiunte le seguenti: "e collaboratori linguistici";

b) al comma 1 le parole: "ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Na-

poli" sono sostituite dalle seguenti: "ai collaboratori linguistici e agli *ex* lettori di madre lingua straniera di tutte le università italiane";

c) al comma 1, le parole: "proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito" sono sostituite dalle seguenti: "un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo pieno";

c) al comma 1, dopo le parole "da parte dei predetti", le parole "collaboratori linguistici, *ex* lettori di madrelingua straniera" sono sostituite dalle seguenti: "collaboratori linguistici ed *ex* lettori di madrelingua straniera".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

## 14.0.2

GIULIANO, ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Consiglio universitario nazionale)*

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

---

**14.0.3**

PALMIZIO, ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Consiglio universitario nazionale)*

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

3. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

---

**14.0.5**

CECCANTI, VITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Proroga e scadenza del mandato del Consiglio universitario nazionale)*

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni. Il mandato cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni.

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del CUN nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

---

**14.0.4**

PISCITELLI, ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Proroga e scadenza del mandato del Consiglio universitario nazionale)*

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, il mandato dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, è di quattro anni, è prorogato di ulteriori due anni.

2. Il mandato di cui al comma 1 cessa contestualmente alla scadenza della carica dei rappresentanti delle aree che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, dura sei anni».

---

**14.0.6**

PISCITELLI, ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Continuità del mandato del Consiglio universitario nazionale)*

1. Al fine di assicurare la continuità del Consiglio universitario nazionale (CUN) nella sua composizione originaria, i suoi componenti, che nel corso del mandato sono collocati a riposo per limiti di età, possono continuare a ricoprire la carica fino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti».

---

**14.0.7 (testo 2)**

GIANCARLO SERAFINI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Università straniere)*

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di università non statali legalmente riconosciute, le università straniere, autorizzate a rilasciare titoli accademici ammessi a riconoscimento in Italia, in applicazione della legge n. 148 del 2002 e del relativo regolamento di attuazione 26 aprile 2004, previa istruttoria e verifica del possesso dei requisiti in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche e strumentali, edilizie, possono essere riconosciute come università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. L'autorizzazione è concessa unitamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti didattici. A tali università non è attribuito alcun finanziamento ordinario dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche».

---

**14.0.8**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Misure di Welfare)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

a) estendere ai dipendenti delle università, ancorché interessati a diverse forme di rapporti di lavoro anche in collaborazione o prestazioni di opera intellettuale e che non siano confermati nei rapporti medesimi, gli ammortizzatori sociali in deroga;

b) imporre alle università il pagamento degli oneri al Fondo per la disoccupazione involontaria;

c) riconoscere ai medesimi soggetti il diritto a ricorrere ai servizi di ricollocamento al lavoro (*outplacement*) presso agenzie interessate a convenzioni che saranno stipulate con il Ministero, la Conferenza dei rettori (CRUI), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni,



Italia Lavoro. Le convenzioni individueranno le fonti per il finanziamento del servizio».

---

#### **14.0.9**

VITALI, Vittoria FRANCO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria)*

1. La dotazione del Fondo per l'edilizia universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementata di una somma pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,26 per cento»».

---

#### **14.0.10**

VITALI, Vittoria FRANCO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio agli studenti universitari)*

1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le Regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio, di cui agli articoli 8 e 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

---

**14.0.11**

VITALI, Mariapia GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Riqualficazione del sistema universitario)*

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per la riqualficazione del sistema universitario" di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalità di erogazione delle risorse stanziare dal Fondo a quelle università che abbiano presentato al Comitato di cui al comma 4 progetti poliennali di sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi *campus* universitari o alla riqualficazione di quelli esistenti. Tali progetti dovranno riguardare lo sviluppo architettonico e urbanistico del patrimonio universitario, l'adeguamento delle strutture universitarie destinate alla ricerca e al trasferimento tecnologico verso le imprese, l'incremento della dotazione di alloggi per studenti, docenti e ricercatori, la realizzazione di strutture destinate alle attività culturali, ricreative e sportive. Saranno incentivati i progetti di università multicampus, anche derivanti dall'aggregazione delle università attualmente esistenti.

3. I progetti di cui al comma 2 possono essere presentati da singole università o da università associate facenti parte della stessa Regione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettino le seguenti condizioni:

- a) l'effettivo e reale pareggio di bilancio;
- b) l'erogazione della didattica finalizzata al rispetto del principio della centralità della formazione dello studente;
- c) la qualità certificata da parametri obiettivi e procedure innovative nel reclutamento dei propri docenti, soprattutto dei giovani;
- d) la disponibilità a rivedere la distribuzione a livello regionale o macroregionale della propria offerta formativa, sviluppando interazioni ed integrazioni tra atenei in un'ottica di complementarità.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il "Comitato per la revisione organizzativa del sistema universitario», di seguito denominato "Comitato», composto da 10 membri, selezionati dal suddetto Ministero tra esperti nelle materie della direzione e organizzazione aziendale, del *management* delle organizzazioni pubbli-

che, o dell'amministrazione, finanza e controllo e da professori universitari, di nazionalità italiana o straniera, riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'*impact factor* ed il *citation index*.

5. Il Comitato ha il compito di vagliare e selezionare i progetti presentati dagli atenei sulla base del rispetto delle condizioni di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* e dei criteri fissati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di conto capitale relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7. All'articolo 82 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

*b)* al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

*c)* al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

*d)* al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento"».

#### **14.0.12**

VITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede)*

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, al fine di garantire la realizzazione dell'assistenza sanitaria per gli studenti fuori-sede, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *d)*, comma 3, dell'articolo 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura

non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

---

### 14.0.13

VITALI, Vittoria FRANCO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Contratto di locazione per gli studenti fuori sede)*

1. Il reddito conseguito dagli studenti fuori sede, titolari di regolare contratto di locazione, ricavato dalla stipula di contratti di sublocazione a studenti universitari fuori sede, purché redatti in forma scritta e regolarmente registrati, è esente dall'IRPEF fino ad un importo non superiore al 75 per cento del canone corrisposto ai sensi del contratto principale.

2. Le agevolazioni per spese per canoni sostenute da studenti universitari fuori sede di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono estese ai contratti di locazione e sublocazione di cui al comma 1, stipulati ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 5 della legge n. 431 del 1998 e attribuite nella misura massima per ogni titolare o contitolare di contratto di locazione o sublocazione redatto in forma scritta e regolarmente registrato.

3. In caso di contratto cointestato a più studenti la facoltà di recesso è consentita anche separatamente ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione, dal mese dell'intervenuto recesso la locazione prosegue nei confronti degli altri e degli eventuali subentranti individuati tramite scrittura integrativa regolarmente registrata.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro per l'anno 2010 e a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

---

**14.0.14**

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI, COLLI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Equipollenze)*

1. I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, purché di medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

2. Ai diplomati di cui al comma 1, lettera a), compete la qualifica accademica di "dottore" prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Per i diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 341 del 1990, di durata inferiore ai tre anni, permangono le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 509 del 1999.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui faranno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle Scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari del vecchio ordinamento».

**14.0.15**

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, VERONESI, CERUTI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disciplina organica della professione di Assistente sociale e Assistente sociale Specialista)*

1. L'esercizio della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista sono subordinati al conseguimento delle specifiche abilitazioni mediante esami di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.

2. Gli Assistenti sociali e gli Assistenti sociali specialisti svolgono in condizioni di autonomia l'attività professionale prevista dalle norme del loro ordinamento, dalle norme dei relativi profili professionali nonché dallo specifico codice deontologico, utilizzando metodologie proprie della professione, sia in regime autonomo, sia in regime di lavoro subordinato o parasubordinato.

3. Facendo propri i contenuti della Raccomandazione del Consiglio di Europa Rec(2001)1 lo Stato e le Regioni nell'esercizio delle proprie funzioni legislativa, di indirizzo, di programmazione ed amministrativa, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo della professione di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista al fine di contribuire alla tutela dei diritti delle persone e della collettività e allo sviluppo dell'integrazione del sistema dei servizi sociali e della loro organizzazione sia sul territorio nazionale che in rapporto con gli altri Stati dell'Unione Europea.

4. La formazione degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti avviene attraverso corsi di studi universitari nella classe di laurea 6 "Scienze del Servizio sociale" (vecchia classe) o classe di laurea 39 in "Servizio Sociale" (nuova classe) e nella classe di laurea specialistica 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" (vecchia classe) o classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio sociale e Politiche sociali" (nuova classe) di cui ai decreti 4 agosto 2002 e 28 novembre 2002 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'Università e della Ricerca specificatamente finalizzati alla formazione della figura professionale di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista.

5. Al corso di laurea specialistica nella classe 57/S "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" e nella classe di laurea magistrale 87/M in "Servizio Sociale e Politiche sociali" possono accedere anche gli assistenti sociali in possesso di diploma universitario conseguito nell'ordinamento previgente la riforma dell'ordinamento universitario degli studi, che viene equiparato al diploma di laurea nella classe 6 "Scienze del servizio sociale" e classe 39 "Servizio Sociale" di cui a decreto ministeriale 4 agosto 2002 e al decreto ministeriale 28 novembre 2002 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti 16 marzo 2007 del Ministro dell'università e della ricerca.

6. A salvaguardia della specificità dei contenuti professionali i corsi universitari di cui al comma 1 devono garantire: insegnamenti di discipline specifiche di servizio sociale; docenze delle discipline di servizio sociale attribuite ad esperti di Servizio Sociale; tirocini svolti in ambiente professionale specifico e seguiti da supervisore Assistente sociale esperto; piani di studio omogenei nel territorio nazionale.

7. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 Titolo II Capo IV.

8. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il pos-

sesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe) e della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (vecchia classe) o classe 87/M in Servizio sociale e Politiche sociali (nuova classe);

9. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (vecchia classe) o classe 39 in Servizio Sociale (nuova classe);

10. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di Assistente sociale specialista.

11. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di Assistente sociale.

12. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".

13. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività:

a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale:

1) uso e sperimentazione di metodologie avanzate e innovative di servizio sociale svolte in tutti i settori di esercizio della professione e nelle forme previste;

2) diagnosi sociale, analisi e decodifica dei bisogni complessi dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e del territorio;

3) coordinamento di interventi e servizi ad alta complessità;

4) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione;

5) *counselling* psico-sociale;

6) interventi in ambito specialistico di servizio sociale clinico;

7) mediazione nelle situazioni di conflittualità interpersonale, negli ambiti della mediazione familiare, penale, sociale e giovanile;

8) consulenza agli organi giudiziari in materia minorile e di tutela di soggetti deboli o a rischio;

b) area preventivo-promozionale

1) negoziazione e concertazione tra i soggetti sociali per la progettazione di sistemi di benessere locale;

2) attivazione di programmi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) progettazione e conduzione di programmi di sensibilizzazione, responsabilizzazione e protezione sociale di gruppi e comunità

4) programmazione e gestione di servizi d'informazione, comunicazione e promozione dei diritti dei cittadini;

5) programmazione e coordinamento di interventi di pronta emergenza sociale;

6) attivazione e conduzione di osservatori sugli interventi, servizi e politiche sociali;

*c) area manageriale*

1) progettazione e gestione di interventi di servizio sociale e di servizi ad alta complessità;

2) pianificazione, progettazione organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali, nonché dell'educazione ai diritti, alla coesione sociale, alla solidarietà, alla salute;

3) analisi, costruzione e coordinamento di reti di servizi e prestazioni, nell'ambito delle proprie competenze;

4) apporto tecnico per la costruzione di piani di zona;

5) gestione di risorse umane, strutturali ed economiche nell'ambito dei servizi e delle politiche sociali;

6) analisi e valutazione di qualità dei servizi sociali e delle prestazioni;

7) gestione di processi per l'accreditamento dei servizi sociali;

*d) area didattico-formativa e di ricerca*

1) ricerca e monitoraggio nell'ambito degli interventi di servizio sociale, dei servizi e delle politiche sociali;

2) attività formativa e didattica nelle materie proprie del servizio sociale e delle discipline affini;

3) supervisione professionale, interprofessionale e dei tirocini di laureandi in scienze del servizio sociale e laureandi specialisti in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.

14. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

*a) area di aiuto nei processi di inclusione sociale*

1) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno, l'accompagnamento e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in condizione di difficoltà soggettiva e sociale;

2) attivazione, uso e valorizzazione delle risorse personali, ambientali, istituzionali, formali e informali;

3) integrazione e attivazione di reti relazionali;

4) accoglienza, ascolto e attività di segretariato sociale, nonché prima valutazione dei bisogni;

5) orientamento, sostegno e accompagnamento di soggetti in condizione di difficoltà;



6) analisi della domanda sociale e costruzione di progetti individuali, partecipati e personalizzati e interventi di case *management*;

b) area preventivo-promozionale

1) azione preventiva del disagio sociale e promozionale del benessere delle persone, delle famiglie, dei gruppi e della comunità;

2) sostegno nei processi di accesso alle risorse e alle prestazioni, nella conoscenza e fruizione dei diritti;

3) interventi di pronta emergenza sociale;

4) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

c) area organizzativa

1) collaborazione alla programmazione degli interventi in campo delle politiche e dei servizi sociali;

2) interventi di integrazione tra i vari ambiti operativi, mondi vitali e terzo settore;

3) interventi interprofessionali, di équipe e di unità di valutazione

4) attivazione e gestione di flussi informativi nel campo dei servizi sociali;

d) area didattico-formativa e di ricerca

1) raccolta dati e studio di dati sociali o psico-sociali a fini di ricerca;

2) attività formativa nel campo dei servizi alla persona;

3) attività di coordinamento e supervisione di operatori sociali

4) supervisione dei tirocini delle lauree in scienze del servizio sociale.

15. Al fine di garantire la qualità delle attività di cui sopra è necessaria la formazione continua.

16. L'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito obbligatorio per la partecipazione a concorsi per l'accesso nel pubblico impiego a posti che comportano lo svolgimento di attività professionali di Assistente sociale e di Assistente sociale specialista previste all'articolo 5.

17. Costituiscono titolo per l'accesso alla dirigenza e per lo svolgimento di funzioni dirigenziali: La Laurea specialistica classe 57/S o laurea magistrale classe 87/M e l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001

18. Ai sensi dell'articolo 22 comma quarto lettera a della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Servizio Sociale Professionale costituisce prestazione da erogare in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8 comma 3 lettera a della stessa legge, nel rispetto dell'articolo 117, comma secondo, lettera m della Costituzione, e con un atteso *standard* minimo di un assistente sociale ogni 4000 abitanti.

19. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, nella legge 23 marzo 1993 n. 84, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nel decreto-legge 12 novembre 2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2001, n. 1, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989 n. 280, nel decreto ministeriale MURST 30 marzo 1998 n. 155, nel decreto ministeriale MURST 5 agosto 1998 n. 340, decreto ministeriale MURST n. 509 del 3 novembre 1999, decreto ministeriale MIUR 5 maggio 2004 e decreto ministeriale MIUR n. 270 del 22 novembre 2004. Sono altresì fatte salve le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 119».

---

#### **14.0.16**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Ammissione di pubblici dipendenti a corsi di dottorato di ricerca)*

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificata dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: ", comprese le indennità di ente a carico dell'amministrazione di appartenenza,"».

---

#### **14.0.17**

Ignazio MARINO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di facoltà di trasformazione in fondazioni delle università)*

1. L'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

---

**14.0.18**

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SANNA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Riconoscimento di punteggi nei concorsi per l'accesso ai ruoli nelle Pubbliche Amministrazioni)*

1. In tutti i concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno a posizioni della carriera dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni:

a) è riservato un punteggio prefissato per i titoli culturali e professionali non inferiore al 10 per cento del punteggio complessivo;

b) fra i titoli culturali e professionali, il punteggio riservato al dottorato di ricerca non può essere inferiore al 30 per cento e rappresenta sempre il titolo con valutazione più alta;

c) fra i titoli culturali e professionali, è riservato un punteggio agli assegni di ricerca e ai contratti da ricercatore a tempo determinato di cui alla presente legge».

**14.0.19**

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Incentivi all'assunzione dei dottori di ricerca)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.

2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

---

#### **14.0.21**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Anagrafe degli studenti)*

All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: ", in particolare," sono soppresse».

---

#### **14.0.22**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Adeguamento del trattamento economico dei ricercatori non confermati)*

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: "Dopo il" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal"».

*Conseguentemente, all'articolo 15, comma 7, le parole: "dell'articolo 5, comma 4, lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 14-bis, comma 1"».*

---

**14.0.23**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Assunzione di personale)*

A partire dal 2012, le università statali possono procedere all'assunzione di personale per ciascun anno, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento della spesa del personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Per le università statali in cui il rapporto fra assegni fissi e Fondo per il finanziamento ordinario supera il 90 per cento, la percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento».

---

**14.0.24**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Accordi di programma)*

Con accordi di programma tra il Ministero e le singole università, ovvero gli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, che abbiano raggiunto risultati di particolare qualità certificati dall'ANVUR, è possibile derogare alle disposizioni in materia di organi di governo dell'ateneo contenuti nell'articolo 2, in materia di articolazione degli obblighi di ricerca e di didattica, nonché di struttura della retribuzione, di cui all'articolo 5 nonchè, senza pregiudizio dei diritti garantiti dalla presente legge al personale universitario, in materia di reclutamento di cui all'articolo 9, con specifico riferimento alla possibilità di prevedere la chiamata diretta, ferma restando l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8».

---

**14.0.24 (testo 2)**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Accordi di programma)*

Sulla base di accordi di programma con il Ministero, le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché, sulla base della valutazione effettuata dall'ANVUR, risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono adottare modelli di gestione ed organizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 2».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 1, comma 2, sopprimere le parole da: «anche sperimentando» fino alla fine del comma;*

*all'articolo 5-bis, comma 5, sostituire le parole: «in relazione all'assunzione» con le seguenti: «la modifica dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3, in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca»;*

*all'articolo 5-quinquies, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli atenei, nei limiti delle disponibilità di bilancio, istituiscono un Fondo per l'integrazione stipendiale per la premialità dei professori e ricercatori a tempo pieno, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro avente natura non regolamentare da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al Fondo affluiscono fra l'altro le risorse di cui all'articolo 5-bis comma 12».*

**Art. 15.****15.1/1 (già 15.2)**

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente».

---

**15.1/2 (già 15.16 testo 3)**

PETERLINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano gli atenei presenti sul territorio potranno, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, per includere in tutti i corsi di laurea le lingue tedesca, inglese, ladina e italiana quali materie di base e/o caratterizzanti, nonchè alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico e alla nomina per chiamata diretta, come prescritto dall'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

---

**15.1/3 (già 9.40)**

PETERLINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Agli istituti ad ordinamento speciale e alle università non statali con profilo plurilingue e internazionale è consentito di disciplinare autonomamente la composizione della commissione per il reclutamento di docenti di ruolo, che possono provenire anche dall'estero. La commissione può essere composta da membri internazionali e può svolgere i relativi concorsi e prove in una o più delle lingue d'insegnamento in uso presso tale ateneo, per poter accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche».

---

**15.1/4 (già 15.3)**

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Coloro che hanno conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

---

**15.1/12**

ASCIUTTI

*Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e, dopo la parola: "universitarie"» sono inserite le seguenti: «o di ricerca»; al secondo periodo, le parole: «A tali fini» fino a: «nazionale» sono soppresse; al terzo periodo le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».*

---

**15.1/5 (testo 2 già 15.18)**

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, possono partecipare alle procedure di abilitazione i ricercatori che abbiano un'anzianità in ruolo di almeno tre anni, nel corso dei quali sia comprovato il loro impegno didattico, e siano in regime di tempo pieno. Anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università possono procedere alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati».*

---

**15.1/6**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Al comma 4, sopprimere le parole «limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) della predetta legge».*

---



**15.1/7 (già 15.24)**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SANNA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è titolo di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 10 e all'articolo 12».

---

**15.1/7 (testo 2)**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SANNA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è requisito di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 12».

---

**15.1/8 (già 15.26)**

Ignazio MARINO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 7, aggiungere infine il seguente:*

«7-bis. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, sono individuate mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

---

**15.1/9 (già 15.23)**

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Al comma 8, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento"».

---

**15.1/10**

Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**15.1/11**

RUSCONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sopprimere il comma 10.*

---

**15.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (Norme transitorie e finali). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di profes-

sore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. Le università possono continuare ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: "triennio" sono inserite le seguenti: "o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

4. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- c) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

6. All'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, le parole: "Le università," sono soppresse.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

8. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera l), valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 30, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano alle università, agli istituti di alta formazione artistica e musicale, agli enti pubblici di ricerca ed agli organismi equiparati o da essi costituiti, per le attività di supporto alla didattica e alla ricerca.

10. L'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica alle università e agli enti di ricerca».

**15.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (*Norme transitorie e finali*). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal Titolo III.

2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 9, comma 2.

3. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, al primo periodo, dopo la parola: "triennio" sono inserite le seguenti: "o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

4. Ai fini delle procedure di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

c) l'articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera l), si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»..

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «valorizzazione della figura dei ricercatori e» e, al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:*

«e-bis) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15, comma 8, primo periodo».

---

### 15.2

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attesa dell'entrata in vigore a regime delle disposizioni e dei regolamenti attuativi di cui alla presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. Coloro che hanno conseguito antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

---

### 15.3

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Coloro che hanno conseguito antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge l'idoneità per i ruoli di professori associati e ordinari possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

---

### 15.4

ASCIUTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «professore ordinario e associato» con le seguenti: «professore e professore aggregato».*

---

**15.5**

LIVI BACCI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Al comma 1, dopo la parola: «ricercatore» aggiungere le seguenti: «a tempo determinato».*

---

**15.6**

POSSA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di copertura di posti nelle università già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, anche solo mediante l'indizione di bandi di concorso, sono completate in base alle regole vigenti al momento del loro inizio».*

---

**15.7**

ASCIUTTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano ferme la nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria, ovvero di quanto previsto nella presente legge, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni».*

---

**15.8**

GIAMBRONE, PARDI

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «In attesa dell'entrata in vigore a regime dei regolamenti attuativi disposti dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare le relative procedure di selezione ai sensi della normativa vigente. Coloro i quali hanno conseguito, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'idoneità ai ruoli di professori associati e ordinari ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono comunque essere ancora assunti in*

tali ruoli fino alla durata della loro idoneità così come disciplinato dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164».

---

### 15.9

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro indice una procedura nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore associato ai sensi dell'articolo 8, riservata ai ricercatori confermati di ruolo a tempo indeterminato di cui al Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

1-ter. Le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori che abbiano conseguito l'idoneità presso la struttura cui afferiscono in qualità di ricercatori.

1-quater. Il Ministro, in sede di assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario, assicura la copertura dell'80 per cento degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal passaggio di ruolo laddove l'università non sia in grado di provvedere».

---

### 15.10

ASCIUTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della predetta legge».*

---

### 15.11

PITTONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1»" con le seguenti: «di cui all'articolo 2».*

---

**15.12**

MUSSO

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo, dalle parole: «Alle procedure per la copertura di posti» fino al termine del comma.*

---

**15.13**

GIAMBRONE, PARDI

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, rispettivamente di prima e». Conseguentemente, dopo le parole: «di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «e i ricercatori».*

---

**15.14**

vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Al comma 3, sopprimere la parola: «rispettivamente» e dopo le parole: «di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «ed ai ricercatori».*

---

**15.15**

vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Al comma 3, dopo le parole «di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «ed ai ricercatori».*

**15.16 (testo 3)**

PETERLINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Al fine di salvaguardare le specifiche esigenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano gli atenei presenti sul territorio potranno, con il fine di garantire il loro profilo plurilingue ed internazionale e pur attenendosi ai principi ispiratori della riforma, derogare alle norme statali in materia di definizione delle classi di laurea, nonché alle norme relative ai presupposti e alle valutazioni, alla composizione delle commissioni in materia di reclutamento del personale accademico».*

---



**15.18**

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) abbiano conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) abbiano un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, nel corso dei quali sia comprovato il loro impegno didattico, e siano in regime di tempo pieno».

---

**15.17**

GIAMBRONE, PARDI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi della presente legge, in attesa della messa a regime della chiamata diretta dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, comma 6, anche al fine di agevolare la copertura degli insegnamenti vacanti a seguito delle cessazioni di docenti di ruolo, le università procedono alla chiamata diretta dei ricercatori a tempo indeterminato che:

a) hanno conseguito l'idoneità, di cui alla previgente disciplina, o l'abilitazione nazionale di cui all'articolo 8 della presente legge come professori associati;

b) hanno un'anzianità in ruolo di almeno sei anni, dal comprovato impegno didattico, e lavorano in regime di tempo pieno».

---

**15.19**

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 12, comma 6, si applicano anche ai ricercatori universitari di cui Titolo I, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Con provvedi-

mento del rettore sono inquadrati nel ruolo dei professori associati i ricercatori confermati con almeno 6 anni di servizio effettivo ovvero che abbiano conseguito il titolo di professore aggregato che conseguano l'abilitazione alle funzioni di professore associato».

---

**15.20**

ASCIUTTI

*Al comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Nello stesso articolo 51, comma 6, il periodo "Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato" è soppresso».*

---

**15.21**

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Le risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni dal servizio di professori e ricercatori restano assegnate per intero al bilancio dell'università ed utilizzate ai fini della programmazione anche relativamente alla assunzione del personale docente».*

---

**15.29**

IL RELATORE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui all'articolo 9, comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230».*

---

**15.22**

ASCIUTTI

*al comma 7, sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «quattro milioni di euro».*

---

**15.23**

RUSCONI, Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.*

---

**15.24**

RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, LIVI BACCI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, SANNA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A partire dall'anno 2016 il titolo di dottore di ricerca è titolo di accesso per la partecipazione alle procedure di valutazione comparativa relative ai contratti di cui all'articolo 10 e all'articolo 12».

---

**15.25**

vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:*

«7-bis. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuati mediante specifici accordi stipulati a livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

---

**15.26**

IGNAZIO MARINO, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

*Dopo il comma 7, aggiungere infine il seguente:*

«7-bis. A partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di cui agli articoli 10 e 12 assorbono tutte le figure non di ruolo di ricerca presso le università. L'assorbimento delle figure non di ruolo definite al presente comma, incluse eventuali deroghe temporali, saranno individuate mediante specifici accordi stipulati a

livello nazionale fra il Ministero e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».

---

**15.27**

MENARDI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente:

"6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ad eccezione delle istituzioni universitarie e limitatamente al conferimento di incarichi di supporto alla didattica e alla ricerca"».

---

**15.28**

CASTRO, DI STEFANO, BEVILACQUA, DE ECCHER, STANCANELLI, GIULIANO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 la parola "confermati» è soppressa;
  - b) il comma 3 è abrogato.»
-

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 maggio 2010

**189<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabrizio Palenzona, presidente di Aeroporti di Roma S.p.A. e di Assaeroporti, il dottor Enrico Marchi, vice presidente di Assaeroporti, il dottor Giulio Maleci, amministratore delegato di Aeroporti di Roma S.p.A., il dottor Franco Giudice, direttore generale di Aeroporti di Roma S.p.A. e il dottor Roberto Mercuri.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente di ASSAEROPORTI, nonché Presidente di Aeroporti di Roma S.p.A., sulla sicurezza e gestione degli scali aeroportuali, con particolare riferimento a quello di Roma**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 marzo scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto al dottor Palenzona e agli altri dirigenti di Assaeroporti e di Aeroporti di Roma S.p.A., introduce brevemente i temi oggetto dell'odierna audizione.

Il dottor PALENZONA ricorda di essere stato nominato presidente di Assaeroporti circa un anno fa: sulla base dell'esperienza fin qui maturata, evidenzia l'esistenza di un clima positivo all'interno del mondo degli scali aeroportuali, caratterizzato peraltro dalla sostanziale compattezza dei gestori. Inoltre, comunica l'imminente pubblicazione di un rapporto a cura dell'Enac riguardante la situazione degli scali aeroportuali.

Il dottor MARCHI, vice presidente di Assaeroporti, ricorda che gli scali aeroportuali rappresentano un elemento condizionante lo sviluppo territoriale, ma tuttavia soffrono la mancanza di un quadro normativo certo, programmato e prevedibile, che consenta l'effettuazione di una politica di investimenti di lungo respiro. Il principale problema è rappresentato dal blocco delle tariffe aeroportuali, oramai risalente al 2000, con conseguente decremento della redditività e degli investimenti. Ne consegue che il sistema aeroportuale italiano risulta competitivo rispetto agli altri Paesi europei dal punto di vista tariffario, mentre appare in sofferenza per quanto riguarda gli investimenti, come dimostrano anche i dati di raffronto con i principali scali aeroportuali degli altri Stati dell'Unione europea.

Svolge quindi alcune considerazioni in merito alla necessità che gli aeroporti non siano più concepiti come fonte di rendita monopolistica, bensì come aziende chiamate a competere a livello globale. Al riguardo, in qualità di presidente di SAVE S.p.A., ricorda che l'aeroporto di Venezia è riuscito a vincere un confronto con altri *competitor* stranieri per la gestione di un collegamento aereo tra l'Europa e Dubai. Pertanto, i gestori degli aeroporti devono rapportarsi sia con le compagnie aeree sia con i passeggeri per offrire servizi qualitativamente adeguati alla domanda; altresì, gli aeroporti si sviluppano con una politica di acquisizioni e di investimenti all'estero, come nel caso dell'aeroporto londinese di *Heathrow*.

Purtroppo, in Italia, le tariffe aeroportuali sono oggi inferiori a livello medio europeo per una percentuale oscillante tra il trenta e il quaranta per cento con conseguenti minori investimenti, che si ripercuotono, per esempio, sulle infrastrutture di accesso agli scali.

Dà poi conto dell'evoluzione del contratto di programma stipulato dalla SAVE S.p.A., soffermandosi sulle linee guida che dovrebbero improntare la correttezza dei rapporti tra le autorità pubbliche concedenti e le società concessionarie degli aeroporti.

Si sofferma, quindi, sulle più recenti innovazioni normative, quali il recepimento della direttiva sui diritti nel settore aeroportuale, previsto dal disegno di legge comunitaria 2009 approvato pochi giorni fa dal Senato; ribadisce, poi, che lo scorso settembre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva preannunciato un anticipo degli incrementi tariffari, di cui tuttavia nessuno scalo aeroportuale ha ancora oggi beneficiato.

Auspica, quindi, che le istituzioni elaborino una normativa certa e prevedibile, che consenta ai gestori l'effettuazione di una concreta politica di investimenti migliorativi degli *standard* del trasporto aereo.

Il dottor GIUDICE, direttore generale di Aeroporti di Roma S.p.A., dà conto delle verifiche svolte dalla società, congiuntamente con la Polizia di Stato e l'Enac, per verificare la sicurezza dello scalo aeroportuale.

Sulla base del monitoraggio effettuato, si è constatata la sicurezza delle zone di imbarco e di accesso agli aeromobili; è stata, altresì, verificata la sicurezza del sistema interno di videosorveglianza. Sono stati, altresì, posti in essere interventi a tutela del decoro, sia per quanto riguarda la presenza di *senza tetto* sia per quanto concerne la prevenzione di furti e scippi. Si è poi intervenuto nell'area degli arrivi in aeroporto, al fine di contrastare i fenomeni di abusivismo nei trasporti dei passeggeri. Sono quindi stati rafforzati i presidi a tutela degli aeromobili in sosta e quelli finalizzati ad evitare i furti dei bagagli.

Complessivamente, rileva come le misure adottate stiano producendo buoni risultati.

Il senatore Marco FILIPPI (PD) rivolge un invito alla Presidenza a definire, *pro futuro*, in modo più puntuale, l'oggetto di audizioni come quelle in corso, ricordando che l'aspetto della sicurezza negli scali aeroportuali è particolarmente complesso e delicato. Al riguardo, sono disponibili su *You Tube*, vari filmati dai quali emergono aspetti preoccupanti per ciò che concerne l'accesso negli scali, la custodia degli aeromobili e lo smarrimento di bagagli. È anche possibile che si sia dinanzi a sciocchezze o esagerazioni, ma occorre comunque fornire rassicurazioni all'opinione pubblica.

Per i motivi sopra indicati, occorre capire quali siano gli *standard* di sicurezza complessiva negli aeroporti: al riguardo, sarebbe opportuno audire formalmente il Ministro dell'interno per chiarire tali aspetti, nonché per conoscere le condizioni di lavoro in cui opera la Polaria.

Le riflessioni poste dal dottor Marchi sono senz'altro appassionanti e rappresentano uno stimolo ad approfondire la questione dei piani di investimento derivanti dal richiesto incremento tariffario. Da ultimo, andrebbe meglio definito il ruolo dell'Enac, configurandolo come autentica autorità terza preposta al controllo del settore aereo.

Il presidente GRILLO condivide l'opportunità di audire il Ministro dell'interno, come peraltro era stato prospettato in una precedente riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il dottor PALENZONA dichiara di essere a conoscenza dei filmati circolanti su *You Tube*, sottolineando tuttavia come gli scali aeroportuali romani risultino essere tra i più sicuri al mondo, sulla base di rapporti certificati da organismi internazionali di controllo, la cui autorevolezza è sen-

z'altro maggiore dei filmati circolanti su *Internet*. Peraltro, non si può dimenticare come la gestione dell'ordine pubblico, anche all'interno degli aeroporti, sia di principale competenza delle forze di pubblica sicurezza e non delle società di gestione.

Per quanto concerne, invece, la politica degli investimenti, ricorda che gli impegni presi nei mesi scorsi non sono ancora stati mantenuti e che una seria politica di investimenti da parte delle società di gestione richiede l'affidabilità e la credibilità delle istituzioni. Infatti, rientra nelle responsabilità del Governo e, più in generale, della classe politica, valutare se i gestori siano all'altezza dei compiti assegnati e se le normative vigenti siano adeguate: una volta deciso, come è stato fatto con la legge finanziaria per il 2010, di aggiornare le norme vigenti, prevedendo l'anticipo degli incrementi tariffari e la predisposizioni di contratti di programma in deroga, occorre che tali impegni vengano mantenuti, per permettere alle società di gestione di muoversi in un quadro di certezza e di prevedibilità. Infatti, in assenza di investimenti, è l'intero «sistema Paese» a rimetterci.

Pertanto, la richiesta avanzata dalle società di gestione è di allineare le tariffe aeroportuali alla media europea.

Il senatore MENARDI (*PdL*) condivide la necessità che le società di gestione aeroportuale possano muoversi all'interno di un quadro normativo definito, al fine di attivare investimenti adeguati.

Domanda poi di quanto le tariffe aeroportuali italiane differiscano dalla media europea e se le società di gestione degli altri Stati siano partecipate pressoché interamente da azionisti privati, come in Italia, ovvero se sia ancora forte la presenza dell'azionista pubblico.

Il senatore CICOLANI (*PdL*) si associa alle considerazioni del dottor Palenzona, per quanto riguarda lo sconcerto e la sensazione di impotenza derivante dalla mancata assunzione di impegni presi ormai da parecchi mesi.

Sollecita, quindi, una riflessione su eventuali proposte da sottoporre all'attenzione del Parlamento e del Governo per risolvere tali problemi.

Per quanto riguarda, invece, il ruolo degli scali aeroportuali concepiti quali imprese chiamate a competere sul mercato, sottolinea la necessità che il sistema aeroportuale sia sottoposto a un ammodernamento di *governance*.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) rileva che dalla relazione degli auditi emergano problemi di lunga data, la cui risoluzione spetta innanzitutto al Governo in carica. Sottolinea, peraltro, che il problema della gestione degli scali aeroportuali e della relativa sicurezza non possa ridursi alla mera questione dell'incremento tariffario, richiedendo invece una riflessione complessiva sulla situazione esistente.



Il senatore ZANETTA (*PdL*) sollecita la Commissione ad attivare le opportune iniziative per fornire risposta ai problemi emersi nel corso dell'audizione.

Il dottor MARCHI ribadisce che il problema principale oggi esistente è quello del mancato incremento tariffario: ciò non toglie che esistano altri problemi a cui è necessario fornire una rapida soluzione. Va tuttavia sottolineato come il sistema aeroportuale italiano sia complessivamente tra quelli più avanzati a livello europeo: in ogni caso, senza un adeguamento tariffario, non sarà possibile attivare gli investimenti necessari a mantenere un livello qualitativamente elevato dei servizi offerti.

Per ciò che attiene la composizione dell'azionariato delle società di gestione aeroportuali, il panorama europeo si caratterizza per la presenza di società di proprietà di azionisti privati sottoposte al controllo e alla regolamentazione di *authority* pubbliche.

Dopo aver svolto una rapida panoramica sulle società aeroportuali dei principali Paesi europei e degli Stati Uniti, svolge alcune considerazioni sui servizi di *handling*.

Da ultimo, in merito alla *governance* delle società di gestione aeroportuali, auspica che future modifiche siano improntate a criteri di maggiore semplificazione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), dopo aver sottolineato che l'aeroporto di Venezia rappresenta senz'altro uno dei punti di eccellenza del sistema aeroportuale italiano, evidenzia che il proprio Gruppo parlamentare è molto sensibile al tema di una corretta ed adeguata politica tariffaria basata sulla conoscenza e trasparenza dei piani di sviluppo ed investimento.

In merito, invece, alla questione della sicurezza, ritiene necessario che siano forniti ulteriori chiarimenti, considerata l'estrema delicatezza dell'argomento.

Il senatore GALLO (*PdL*), nell'associarsi alla richiesta di iniziative politiche che diano risposta ai problemi sollevati nel corso dell'audizione, chiede chiarimenti sulle condizioni di accesso infrastrutturale all'aeroporto di Brindisi.

Il dottor MARCHI fornisce alcuni chiarimenti su quest'ultimo punto ricordando che le scelte in materia spettano alla direzione di ogni singolo scalo aeroportuale.

Il dottor PALENZONA rammenta che il problema della sicurezza è senza dubbio di grande rilevanza e nettamente distinto dalla questione degli incrementi tariffari. Certamente, ci sono aspetti ancora da migliorare, ma la società di gestione sta lavorando proprio per questo.

In merito ai filmati disponibili su *You Tube*, essi non vanno sicuramente sottovalutati, ma appaiono ascrivibili più a motivi di disorganizzazione che non di mancata sicurezza.

Dopo aver fornito informazioni analitiche sugli investimenti programmatici in atto a Fiumicino – tra i quali ricorda la costruzione del nuovo aeroporto previsto per il 2020 –, ribadisce la necessità che le istituzioni predispongano una normativa certa e controlli stringenti, sempre al fine di favorire la realizzazione di investimenti adeguati.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il dottor Palenzona e gli altri dirigenti di Assaeroporti e di Aeroporti di Roma S.p.A., si associa alle considerazioni del senatore Cicolani sulla sensazione di sconcerto ed impotenza derivanti da audizioni come quella odierna: infatti, impegni presi mesi or sono e senza aggravii sul bilancio pubblico, come quelli consistenti nell'incremento tariffario, non sono ancora stati mantenuti.

Denuncia quindi l'esistenza di ostacoli di ordine burocratico-procedurale che – dietro il paravento della mancanza di risorse – ostacolano l'efficienza del «sistema Paese».

Auspica, da ultimo, l'attivazione, congiuntamente alla Commissione trasporti della Camera dei deputati, di iniziative volte ad aprire una riflessione su queste tematiche, prospettando al Parlamento e al Governo le opportune soluzioni.

Dichiara quindi conclusa l'audizione, rinviando il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 maggio 2010

**147<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti» (n. 197)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, in sostituzione della relatrice, assente per concomitanti impegni istituzionali, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore, evidenziando che la disciplina, contenuta nello schema di decreto legislativo in titolo, riveste una connotazione prettamente tecnica ed è condivisibile nella sua impostazione di fondo, orientata nella prospettiva della valorizzazione del settore delle piante da frutto, quanto mai importante per diverse aree territoriali.

In particolare, l'oratore si sofferma sull'articolo 8 che opportunamente, a tutela del consumatore, prevede l'obbligo, relativo alle varietà geneticamente modificate, di riportare in etichetta e in ogni documento ufficiale l'indicazione esplicita di tale caratteristica nonché la specifica degli organismi geneticamente modificati.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore, soffermandosi sulla disposizione di cui all'articolo 5, riconducibile a condivisibili esigenze di informazione, controllo e analisi. Anche l'articolo 9 contempla un assetto disciplinare quanto mai opportuno, prevedendo in particolare, relativamente all'importazione di piante da frutto da Paesi terzi, che la stessa sia ammissibile solo a condizione di equivalenza – quanto a criteri, requisiti e controlli – rispetto ai dettami comunitari contenuti nelle disposizioni del provvedimento.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dal Presidente relatore, evidenziando che la direttiva comunitaria, recepita con lo schema di decreto legislativo in titolo, contempla una disciplina tecnica puntuale, precisa ed adeguata, regolamentando in maniera congrua non solo la produzione di piante da frutto, ma anche la commercializzazione delle stesse.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA esprime il proprio compiacimento per il clima positivo e proficuo nel quale si è svolto il dibattito sullo schema di decreto legislativo in titolo, che denota concretezza e attaccamento agli interessi del Paese da parte di tutti i commissari, sia di maggioranza che di opposizione.

Il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che alle ore 15,30 della giornata odierna avrà inizio l'audizione, in Ufficio di Presidenza, di rappresentanti del comparto vitivinicolo piemontese, in merito alle problematiche inerenti al settore in questione.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 197**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

in linea con quanto dettato dall'articolo 1 della legge comunitaria 2008, il presente provvedimento è stato predisposto al fine di recepire la direttiva comunitaria n. 2008/90/CE;

l'articolo 1, nel definire il campo di applicazione della disciplina, fa riferimento all'allegato per l'individuazione dei generi e delle specie delle piante da frutto, anche in relazione ai loro ibridi e a eventuali ipotesi di innesto delle stesse;

l'articolo 2 fornisce l'elenco delle definizioni tecniche di uso comune del settore, favorendo in tal modo un linguaggio tecnico comune tra gli Stati membri, e provvedendo in particolare a individuare, alla lettera m), il Servizio fitosanitario nazionale quale organismo ufficiale responsabile per l'applicazione e il controllo in relazione alla direttiva;

l'articolo 3 assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il ruolo di autorità di riferimento nei confronti dell'Unione europea, oltre che di coordinamento delle attività in ambito nazionale inerenti l'attuazione della normativa;

l'articolo 4 stabilisce le condizioni generali per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, prevedendo altresì le ipotesi di deroga, da riferire solo a finalità scientifiche, di selezione o di conservazione della diversità genetica;

con l'articolo 5 sono dettati gli obblighi a carico dei fornitori, come definiti dall'articolo 2, complessivamente riconducibili alle esigenze di informazione, di controllo e analisi;

l'articolo 6 è finalizzato all'identificazione della varietà di appartenenza dei materiali di moltiplicazione e piante da frutto in relazione alla commercializzazione degli stessi, mediante requisiti quali la protezione giuridica, la registrazione ufficiale e il fatto che la varietà sia comunemente nota. La disposizione prevede altresì la necessità della medesima denominazione di ogni varietà presso tutti gli Stati membri, garantendo così caratteristiche univoche in tutta l'Unione europea;

l'articolo 7 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione;

l'articolo 8 stabilisce l'obbligo, relativo alle varietà geneticamente modificate, che sia riportato in etichetta e in ogni documento ufficiale l'in-

dicazione esplicita di tale caratteristica nonché la specifica degli organismi geneticamente modificati;

con l'articolo 9 è disciplinata l'importazione di materiali da Paesi terzi, ritenuta ammissibile solo a condizione di equivalenza, quanto a criteri, requisiti e controlli in tutti gli aspetti relativi alla produzione, rispetto ai dettami comunitari contenuti nelle disposizioni del provvedimento. È fatta peraltro salva la possibilità per il Ministero, in quantità limitata, di riconoscere tale equivalenza per singole specie, in attesa dell'adozione delle norme tecniche in sede comunitaria;

l'articolo 10 detta disposizioni in tema di sorveglianza e controllo, disponendo ispezioni da parte dell'organismo ufficiale competente finalizzate a verificare il rispetto della normativa e garantire così l'omogenea applicazione della stessa sul territorio comunitario;

le misure transitorie contenute nell'articolo 11 consentono la commercializzazione a tutto il 2018 dei materiali esistenti al 30 settembre 2012, permettendo il tal modo ai produttori un adeguato passaggio alla nuova normativa;

visto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni in ordine allo schema di decreto legislativo in esame, condizionato all'accoglimento da parte del Governo degli emendamenti contenuti nell'Allegato 1 al parere in questione,

esprime parere favorevole.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 maggio 2010

**143<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (n. 207)**

(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400 e dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.

Il senatore SANGALLI(*PD*) fa preliminarmente presente che il suo Gruppo parlamentare è favorevole all'approvazione degli schemi di regolamento rispettivamente di riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e per le Agenzie per le imprese.

Ricorda che già il Governo Prodi, da cui questi progetti traggono riferimento, aveva individuato nella semplificazione un tema molto sensibile per le imprese che attendono un nuovo atteggiamento nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni. Da tempo, una riforma organica è attesa e sollecitata ed essa appare necessaria e possibile. Sono, infatti, maturate le condizioni che rendono finalmente possibile il passaggio «epocale» da una amministrazione legata a procedure cartacee e a controlli preventivi ad una amministrazione concentrata sui controlli sostanziali che possa anche delegare lo svolgimento delle pratiche ad enti privati accreditati, in grado di far dialogare le imprese con la pubblica amministrazione in «tempo reale» ovvero attraverso le tecnologie informatiche.

In particolare, il regolamento di riforma del SUAP rappresenta il tentativo di dare finalmente attuazione ai «buoni propositi» che avevano mosso il legislatore ad individuare nello sportello unico per le attività produttive il soggetto in grado di svolgere la funzione di «punto unico di contatto» tra l'impresa e le pubbliche amministrazioni e di dare risposte uniche e tempestive.

Finora ciò non è accaduto soprattutto per l'indisponibilità di molte amministrazioni a mettersi in rete tra di loro e a risolvere in «un luogo comune» l'insieme delle esigenze delle imprese.

Si tenta ora di superare queste criticità compiendo scelte ormai mature, come il passaggio completo alla telematica, l'individuazione di un procedimento «automatizzato» e l'istituzione di un unico soggetto destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese.

Si tratta di sfide importanti che per essere vinte necessitano dell'apporto di diversi soggetti che, in un'ottica di sussidiarietà, devono essere parte dello sforzo riformatore.

Ritiene, pertanto, utile avviare, così come richiesto dalle associazioni della piccola impresa, anche al fine di affrontare le criticità che potranno sorgere nella fase di implementazione, un tavolo di attuazione e monitoraggio cui partecipino, oltre alle amministrazioni coinvolte, anche le associazioni di rappresentanza delle imprese, in considerazione del ruolo che hanno svolto e dell'esperienza maturata nella fase di sperimentazione della «Comunicazione Unica» per la nascita dell'impresa.

Conclusivamente ritiene che il regolamento di riforma del SUAP possa contribuire a superare le criticità del passato, operando nell'attuale fase di congiuntura economica negativa per dare agli imprenditori maggiore fiducia nella possibilità di fare impresa, in modo celere, trasparente e con la certezza dei procedimenti amministrativi.

Il relatore GHIGO (*PdL*), nel condividere l'esigenza di istituire un meccanismo di monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina degli Sportelli Unici, rileva anche l'esigenza di prevedere l'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un regolamento di attuazione finalizzato a coordinare in modo sinergico l'attività dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti. Illustra quindi una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto) favorevole con le predette osservazioni, che, successivamente – previa verifica del numero legale – viene posta ai voti ed è approvata.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le Agenzie per le imprese (n. 208)**

(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400 e dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.



Il senatore SANGALLI (*PD*), richiamando alcune considerazioni testé svolte con riferimento all'esame dell'Atto di Governo n. 207, rappresenta anche l'esigenza che venga assicurata la terzietà delle istituende Agenzie per le imprese.

Il relatore GHIGO (*PdL*) fa a sua volta presente di essere stato destinatario di alcuni rilievi di fonte amministrativa la cui complessità merita tuttavia un adeguato approfondimento.

Il presidente CURSI rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2010 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori (n. 211)**

(Parere al Ministro per lo sviluppo economico ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.

Il relatore PISCITELLI (*PdL*) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto) favorevole con una osservazione formulata dalla senatrice Vicari nella precedente seduta.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ricorda come il provvedimento in esame dia una qualche risposta positiva ai soggetti danneggiati dalle disposizioni emanate dal Governo sulle cosiddette «polizze dormienti». Sarebbe tuttavia necessario chiarire meglio le modalità con cui, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, si prevede di effettuare il rimborso delle somme a favore dei beneficiari.

Posta quindi ai voti, la predetta proposta di parere è approvata.

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione (n. 214)**

(Parere al Ministro per lo sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il senatore PARAVIA (*PdL*), relatore, ricorda – rimettendo agli atti della Commissione un'apposita relazione – che lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'ar-

articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridefinito il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nella medesima legge.

Tale norma ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

La medesima disposizione ha previsto, inoltre, che il riparto delle risorse stanziato su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».

Il comma 3 dello stesso articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base, di cui al precedente comma 2, venga quantificata annualmente in Tabella C della legge finanziaria.

Per l'anno 2010 le risorse, di cui lo schema in esame propone il riparto tra le varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 24.612.634 euro, con un leggero aumento (di quasi 170.000 euro) rispetto all'importo iscritto (euro 24.455.739) nell'anno precedente sul capitolo 2501 dello stato di previsione del ministero dello sviluppo economico.

Rileva quindi che l'articolo unico dello schema di decreto interministeriale reca, al comma 1, la descrizione del riparto del citato stanziamento: circa 8,6 milioni di euro sono finalizzati a contributi ad associazioni ai sensi della legge 1083 del 1954; circa 12 milioni di euro sono destinati a contributi per le camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518 del 1970); 2,97 milioni di euro circa per contributi ai consorzi multiregionali all'*export* (legge n. 83 del 1989); 460.407 euro per l'erogazione di contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (legge n. 394 del 1981); 574.509 euro finalizzati per contributi *ex* decreto legislativo n. 143 del 1998 (Accordi tra associazioni di categoria).

In conclusione, pur rilevando come ci si trovi di fronte ad una molteplicità di microinterventi che potrebbero configurare una sorta di incentivazione «a pioggia», ritiene che si possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento, che comunque interviene a sostegno di progetti promozionali e di internazionalizzazione che altrimenti non sarebbero realizzati. Auspica tuttavia un impegno del Governo ad aumentare più significativamente per il prossimo anno le risorse finanziarie pubbliche destinate a sostenere le iniziative che favoriscono la proiezione sui mercati internazionali soprattutto in un contesto di accresciuta competitività.

Il presidente CURSI rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*SULLA NOMINA DI CONSULENTI NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA  
SUL SETTORE DELL'ARTE ORAFA E SUL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI  
EMENDAMENTI AL DDL N. 1975*

Il presidente CURSI ricorda che il 30 marzo scorso la Commissione, nel deliberare l'indagine conoscitiva sul settore dell'arte orafa nazionale, con particolare riferimento alla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1975, aveva anche deciso di avvalersi, per una rapida definizione degli esiti dell'indagine conoscitiva in questione, di una o più consulenze tecniche per la redazione della relazione conclusiva.

Ricorda anche che si era deciso di nominare – previa autorizzazione della Presidenza del Senato – due consulenti tra i quali ripartire l'incarico e le condizioni d'uso: sulla base delle indicazioni pervenute dai Gruppi parlamentari il primo di essi era stato indicato nella persona del signor Marco Giorgio, mentre per il secondo viene proposto il nominativo della dottoressa Luana Carcano.

Propone pertanto che la Commissione si avvalga quale consulente anche della predetta dottoressa, il cui *curriculum*, che attesta l'ampia e specifica competenza nel settore orafo-argentiero, è agli atti della Commissione.

Nel ricordare infine che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno era stato fissato per il 20 maggio, ne propone la proroga a giovedì 27 maggio prossimo alle ore 12.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 207**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole

    sul testo contenente le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato e rilevando inoltre l'esigenza sia di prevedere l'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un regolamento di attuazione finalizzato a coordinare in modo sinergico l'attività dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti, sia di istituire un apposito tavolo tecnico finalizzato a monitorare il funzionamento della nuova disciplina degli sportelli unici.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 211**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

– si valuti la necessità di prevedere che i meccanismi individuati dall'articolo 8, per il finanziamento del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici, vengano estesi per garantire una copertura anche ai *tour operator* che hanno subito danni e disagi per la cancellazione di numerosissimi voli dovuta alla nube originata dal vulcano islandese;

– si valuti la necessità di chiarire in modo più dettagliato le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, con cui verranno effettuati i trasferimenti delle somme a favore dei beneficiari.

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 19 maggio 2010

**155<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1110) FINOCCHIARO ed altri.** – *Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Passoni, oggi impossibilitato ad intervenire, prenderà la parola in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1009) Massimo GARAVAGLIA.** – *Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali*

**(1060) GIULIANO ed altri.** – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

**(1180) TREU ed altri.** – *Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni*

**(1685) PORETTI ed altri.** – *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 1060 è stato adottato come testo base e che sul tema del bilancio dei sindacati la Commissione ha svolto una indagine conoscitiva, al fine di approfondirne gli aspetti.

I senatori ROILO (*PD*), NEROZZI (*PD*), GHEDINI (*PD*), CASTRO (*PdL*) e CARLINO (*IdV*), si iscrivono a parlare in discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 maggio 2010

**169<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOMASSINI**

*Interviene il ministro della salute Fazio.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI.** – *Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco*

**(137) DE LILLO.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia di cui al Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto*

**(1229) BOSONE ed altri.** – *Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori*

– e **petizione n. 1040** ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 28 aprile 2010, nella quale si era conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 12 maggio scorso erano incidentalmente emerse talune problematiche di compatibilità con la normativa comunitaria con riferimento all'articolo 7 del disegno di legge n. 8, assunto quale testo base, che modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 184 del 2003 attuativo della direttiva 2001/37/CE. A tale scopo la Commissione aveva, in quella occasione, convenuto di acquisire una nota tecnica da parte dei competenti uffici del Senato ai fini di una valutazione sulla compatibilità di tale disposizione con i principi che regolano il mercato interno, nota successivamente trasmessa nella giornata di ieri ai senatori e al Ministro Fazio. In quella stessa occasione, si era altresì stabilito



che, all'esito di tale consultazione tecnica, si sarebbe valutata l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede consultiva del disegno di legge citato alla Commissione Politiche dell'Unione europea per l'acquisizione di un parere su tali profili.

Il ministro FAZIO coglie quindi l'occasione per spiegare le ragioni sottese all'emendamento 7.100, diretto alla soppressione del citato articolo 7; evidenzia che esso presenta profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, soprattutto per quel che concerne gli effetti nel settore della libera circolazione delle merci. Ciò nondimeno, reputa certamente opportuno acquisire l'orientamento della Commissione Politiche dell'Unione europea sul testo base e sui relativi emendamenti.

Il presidente TOMASSINI, tenuto conto della complessità delle questioni sottese al citato emendamento soppressivo 7.100, ritiene opportuno riaprire per domani, giovedì 20 maggio, entro le ore 18, il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti con riferimento esclusivamente all'articolo 7 del disegno di legge n. 8, assunto quale testo base.

Inoltre, sottolinea l'opportunità che sia acquisito anche il parere della Commissione Politiche dell'Unione europea, avanzando una specifica richiesta in tal senso alla Presidenza del Senato.

La Commissione concorda.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) interviene incidentalmente per sottolineare come, in base alla nota tecnica formulata dagli uffici del Senato e richiamata dal Presidente in merito ai profili di compatibilità comunitaria, le previsioni di cui all'articolo 7, del disegno di legge n. 8, assunto quale testo base, che modificano l'articolo 4 del decreto legislativo n. 184 del 2003 attuativo della direttiva 2001/37/CE, apparirebbero coerenti con le disposizioni contenute nell'ambito dell'articolo 4 della menzionata direttiva, in cui si dispone che gli Stati membri possano esigere ulteriori analisi dirette alla verifica della presenza di eventuali sostanze nocive per la salute. Non sembra pertanto comprendersi, a suo avviso, come tale disposizione possa essere ritenuta confliggente con la normativa comunitaria di riferimento.

Il ministro FAZIO replica al senatore Marino rilevando come, soprattutto per quel che concerne la previsione di obblighi di etichettatura aggiuntivi, occorra attenersi all'obbligo di preventiva comunicazione alla Commissione europea, in quanto disposizioni suscettibili di recare un ostacolo alla libera circolazione delle merci. A ben vedere, il ricorso a tale procedura comporterebbe un conseguente allungamento dei tempi – che si auspicano celeri – per la definizione dell'*iter* parlamentare.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*), tenuto conto dei possibili effetti in termini di dilatazione dei tempi parlamentari connesso all'obbligo di

comunicazione preventiva, osserva come in alternativa potrebbe ipotizzarsi l'introduzione, quantomeno, dell'obbligo di pubblicazione su *internet* delle analisi quantitative e qualitative da parte delle case fabbricanti, in luogo della specifica indicazione in ogni confezione dei prodotti da tabacco destinati al commercio. Si riserva pertanto di presentare un emendamento di tale tenore.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel prendere atto che la fissazione di un termine a breve per la presentazione di ulteriori proposte emendative all'articolo 7 si colloca nella augurabile prospettiva di assicurare la massima speditezza alla discussione in corso, chiede tuttavia se non si reputi opportuno attendere l'espressione del parere della 14<sup>a</sup> Commissione, nel presupposto che possa fornire utili indicazioni prima ancora di dare avvio a tale ulteriore fase emendativa.

Coglie inoltre l'occasione per far presente al senatore Marino che, come già emerso nella fase di illustrazione, sono state presentate talune proposte emendative dirette principalmente alla diffusione di informazioni aggiuntive riguardanti la presenza di sostanze nocive nei prodotti da tabacco.

Dopo un breve intervento della senatrice BASSOLI (*PD*), che concorda sull'opportunità di acquisire le determinazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea, il PRESIDENTE rileva come, ferma restando la possibilità di avviare una specifica riflessione – in fase di esame di tutti gli emendamenti – rispetto alle due opzioni ventilate dal senatore Marino, la 14<sup>a</sup> Commissione potrà svolgere un esame quanto più approfondito sul testo base e su tutti gli emendamenti, inclusi anche gli ulteriori eventuali emendamenti riferiti all'articolo 7, e formulare, di conseguenza, le osservazioni sui profili di competenza che ritenesse utili.

A tale riguardo, coglie l'occasione per chiedere al senatore D'Ambrosio Lettieri, relatore dei disegni di legge in discussione congiunta, nonché componente della Commissione Politiche dell'Unione europea, di adoperarsi affinché la 14<sup>a</sup> Commissione possa concludere l'esame in sede consultiva – ove accordato dalla Presidenza del Senato – in tempi solleciti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(145) CURSI.** – *Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali*

**(481) MASSIDDA.** – *Disciplina delle medicine non convenzionali*

**(713) BOSONE ed altri.** – *Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria*

**(1134) CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA** – *Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria*

(1243) *ALLEGRINI e PISCITELLI. – Istituzione della figura professionale di «operatore shiatsu»*

(1896) *BUGNANO ed altri. – Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere*

(2152) *BIANCO ed altri. – Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 145, 481, 713, 1134, 1243 e 1896, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2152 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2152, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 145, 481, 713, 1134, 1243, 1896 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 maggio 2010.

Il relatore, senatore BOSONE (*PD*), illustra il disegno di legge A.S. n. 2152, inteso al riconoscimento della disciplina non medica denominata «naturopatia» e dei relativi operatori. L'articolo 1, comma 2, definisce la naturopatia come «l'insieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale della persona ed ad assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell'organismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici».

L'articolo 2 disciplina in termini più analitici la figura professionale in oggetto. L'esercizio della relativa attività, ai sensi dell'articolo 9, è consentito solo ai soggetti iscritti nel registro nazionale dei naturopati, istituito dall'articolo 8. Costituiscono condizioni per l'iscrizione nel registro il possesso del diploma magistrale in naturopatia (di cui all'articolo 5) e la sottoscrizione del codice deontologico (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*)); il mantenimento dell'iscrizione è subordinato alla partecipazione al programma di educazione continua in naturopatia (di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4, comma 1).

In fase di prima applicazione, e comunque nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi al registro gli operatori in naturopatia che abbiano svolto tale attività professionale per almeno tre anni (precedenti la data della richiesta di iscrizione), che abbiano frequentato corsi formativi e di aggiornamento e che siano forniti di un attestato di competenza, rilasciato da un'associazione di categoria (di cui facciano parte), iscritta nel registro delle associazioni di categoria dei naturopati di cui all'articolo 7.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono una Commissione permanente per la naturopatia, avente, tra gli altri, i compiti di stabilire il profilo professionale in oggetto e il citato codice deontologico, di definire ed attuare il summenzionato programma di educazione continua e di esprimere parere vincolante ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale dei naturopati, nel registro degli enti formativi accreditati (di cui all'articolo 6) e nel registro delle associazioni di categoria dei naturopati.

Propone quindi che l'esame di tale disegno di legge sia congiunto con quello delle altre iniziative legislative vertenti sul tema delle medicine non convenzionali.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(53) TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici*

*(1767) AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*

*(2034) PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali*  
(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice BASSOLI (*PD*) rileva preliminarmente che sarebbe opportuno avviare l'esame dei disegni di legge in titolo, anche tenendo conto di quelle iniziative legislative che, in maniera organica e complessiva, si propongono una revisione della normativa vigente a tutela degli animali.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) osserva che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno sembrano orientati ad un obiettivo specifico, riguardante la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o a fini scientifici.

La senatrice AMATI (*PD*), nel rallegrarsi che nella seduta odierna inizi la trattazione dei disegni di legge aventi ad oggetto la tutela degli animali impiegati per fini sperimentali, si associa alle considerazioni iniziali svolte dalla senatrice Bassoli, ricordando di aver presentato, insieme ad altri senatori, un disegno di legge volto all'istituzione del servizio sanitario veterinario convenzionato.

Il PRESIDENTE rileva che, in virtù di quanto stabilito in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno e di avviare l'esame dei disegni di legge vertenti sulla protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici. Peraltro, come già accaduto in altre circostanze e nel rispetto delle norme regolamentari che disciplinano la connessione delle iniziative legislative, vi è ampia disponibilità a che l'*iter* di tali disegni di legge venga eventualmente arricchito da altre proposte, nel senso evocato dalle senatrici Bassoli e Amati.

Il relatore, senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*), riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, osservando che l'A.S. n. 53 prevede una revisione della disciplina in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; la normativa attuale è posta dal decreto

legislativo n. 116 del 1992, il quale viene abrogato dal presente disegno di legge.

L'articolo 1 di quest'ultimo afferma – in conformità con la disciplina vigente – che gli animali possono essere utilizzati solo quando non sia possibile ricorrere ad altro metodo scientificamente valido.

Secondo il successivo articolo 4, al Ministero della salute devono essere comunicati la motivazione della necessità del ricorso agli animali e il tipo di procedure che si intendono condurre. Fra queste ultime – in base a norme analoghe a quelle già poste dalla disciplina vigente – devono essere scelte quelle che, a parità di risultati, utilizzino il più basso numero di animali e le specie con il più basso sviluppo neurologico e che siano in grado di minimizzare stress, dolore, sofferenza o danni durevoli. L'impiego di animali, di cui deve essere documentata la provenienza, può avere luogo solo all'interno di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 10.

Oltre alla comunicazione del progetto al Ministero della salute, è necessaria la previa autorizzazione del medesimo Dicastero (articolo 14). Nella disciplina vigente, il provvedimento di autorizzazione è richiesto in varie fattispecie, ma non in via generale (fermi restando gli obblighi di comunicazione preventiva).

In base al citato articolo 4 del disegno di legge, nessun animale può essere impiegato in più di una procedura che abbia provocato forte dolore o danni durevoli (principio analogo a quello posto dalla disciplina vigente). Il disegno di legge ammette un'eccezione per l'ipotesi in cui la procedura successiva sia praticata sotto anestesia generale da cui l'animale non si risvegli.

Terminata la procedura scientifica, il medico veterinario responsabile del benessere stabilisce (articolo 5) se l'animale debba o meno essere mantenuto in vita (un principio analogo è posto dalla normativa vigente). In caso positivo, il medesimo veterinario, congiuntamente con il responsabile del progetto ed il responsabile dell'esecuzione delle procedure, valuta se possa essere affidato alle apposite strutture di accoglienza autorizzate (di cui allo stesso articolo 5). Tali strutture sono sottoposte a controlli di idoneità e sono tenute a immettere in una banca telematica, istituita ai sensi dell'articolo 16, tutti i dati riguardanti gli animali accolti.

L'articolo 6 individua i criteri con cui devono essere generati, utilizzati e allevati animali geneticamente modificati, in considerazione del rapporto danno-beneficio, sia nei confronti degli animali stessi che dell'uomo e dell'ambiente. L'articolo 7 stabilisce in quali campi di applicazione sia consentito l'uso di animali – in termini simili a quelli previsti dalla disciplina vigente – e in quali, invece, esso sia espressamente vietato. L'articolo 8 riguarda l'impiego di metodi alternativi. Sono considerati tali quelli che: escludono o riducono l'utilizzo degli animali negli esperimenti; impiegano lo stesso numero di animali per ottenere un numero maggiore di informazioni; raffinano l'esecuzione, diminuendo la sofferenza imposta all'animale.

Ai sensi dell'articolo 9, tutti coloro che manipolano, gestiscono o curano animali per fini di ricerca devono avere istruzione e formazione ade-

guate, al fine di garantire un uso scientificamente corretto degli animali impiegati, evitando loro stress e inutili sofferenze.

L'articolo 11 riguarda gli stabilimenti di allevamento e quelli di fornitura (l'attività di allevamento in oggetto è volta esclusivamente all'impiego degli animali, a fini scientifici, nei summenzionati stabilimenti utilizzatori), mentre l'articolo 12 concerne le condizioni degli animali nei medesimi stabilimenti e in quelli utilizzatori.

L'articolo 13 dispone che ciascun ente di ricerca, pubblico o privato, che utilizzi animali a fini scientifici, istituisca un Comitato, il quale esprima un parere su ogni progetto (che contempra l'uso di animali a fini scientifici), mentre l'articolo 15 istituisce, presso il Ministero della salute, un Osservatorio nazionale per la tutela degli animali da laboratorio.

Gli articoli 17 e 18 concernono i controlli e le sanzioni e gli articoli 19 e 20 pongono, rispettivamente, norme finali e transitorie.

Costituiscono parte integrante del disegno di legge alcuni allegati, che recano varie normative di dettaglio (in sostituzione degli allegati di cui al decreto legislativo n. 116 del 1992).

L'A.S. n. 1767 reca novelle al citato decreto legislativo n. 116 del 1992. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge reca una nozione di «metodo alternativo» sostanzialmente identica a quella posta dall'articolo 8 dell'A.S. n. 53.

Il successivo articolo 2 introduce il divieto di utilizzo degli animali selvatici e sopprime: la norma che consente esplicitamente l'impiego degli animali anche negli esperimenti preordinati al conseguimento di acquisizioni scientifiche di base, propedeutiche agli altri esperimenti; la possibilità che il Ministero della salute autorizzi, in casi di eccezionale importanza, un esperimento che comporti o rischi di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi.

La novella di cui all'articolo 3 prevede che gli animali utilizzati o destinati ad essere utilizzati in esperimenti possano essere rimessi in libertà o reinseriti in una famiglia, previa verifica del loro stato di salute e della non esistenza di rischi per la sanità pubblica e l'ambiente.

L'articolo 4 restringe la possibilità di autorizzare esperimenti su primati non umani, cani e gatti, prevedendoli solo nel caso in cui essi risultino obbligatori da legislazioni o farmacopee internazionali (la norma attuale ne contempla l'autorizzazione qualora l'obiettivo consista in verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento). L'articolo 5 istituisce, all'interno di ogni stabilimento utilizzatore di animali a fini scientifici, un comitato per la cura e l'utilizzo di questi ultimi; il comitato esprime una valutazione tecnico-scientifica su ogni progetto di ricerca (proposto dallo stabilimento).

Ai sensi dell'articolo 6, il Ministero della salute e la regione (o provincia autonoma) assicurano che gli stabilimenti di allevamento, quelli di fornitura e quelli utilizzatori siano ispezionati senza preavviso con cadenza annua.

L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero della salute, una banca dati telematica nazionale, che raccoglie i dati relativi all'impiego degli animali usati nelle sperimentazioni.

Il disegno di legge A.S. n. 2034 introduce un divieto generale di sperimentazione sugli animali (sanzionato penalmente) e abroga, conseguentemente, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, che reca la disciplina sull'impiego di animali a fini scientifici.

L'articolo 3 del disegno di legge dispone che, a decorrere dal 2010, lo Stato provveda a finanziare la ricerca e la sperimentazione di metodologie alternative alla sperimentazione animale e demanda l'attuazione di tale principio a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi sentito il Ministro della salute.

L'articolo 4 reca le norme transitorie con riferimento agli esperimenti sugli animali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si prevede che, entro 6 mesi dalla suddetta data, il Ministro della salute, con decreto, stabilisca i criteri e le modalità per la sospensione di tali esperimenti nonché per la conclusione, entro un anno dalla medesima data, dei relativi studi e ricerche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1071) Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari*

*(1875) CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo, ricordando che con l'approvazione del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di recepimento della direttiva 2001/83/CE recante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, è stato introdotto nell'ordinamento italiano il concetto di «medicinale biosimilare».

È definibile come biosimilare un medicinale biotecnologico che fa riferimento ad un farmaco esistente e viene sottoposto alle autorità regolatorie per l'autorizzazione alla commercializzazione dopo la scadenza del brevetto del farmaco biotecnologico originale. Si tratta, in sostanza, di un farmaco simile, ma non identico al farmaco originale, in quanto le caratteristiche del farmaco biotecnologico e della sua produzione non consentono l'ottenimento di un prodotto «copia».

In ragione di tale particolare natura, il tema dei farmaci biosimilari ha assunto un notevole peso nel dibattito culturale, non solo da un punto di vista scientifico ma anche legislativo: un biosimilare può infatti essere notevolmente diverso dal prodotto originatore e lo stesso medicinale biosimi-

lare prodotto dalla medesima azienda può possedere diversi profili di efficacia e sicurezza.

Le evidenze disponibili, dunque, hanno convinto il legislatore comunitario e l'ente regolatore europeo ad adottare una definizione di farmaco biosimilare dissimile da quella prevista per i farmaci generici e contestualmente a disciplinare un diverso processo di registrazione, che prevede una notevole estensione della dimostrazione delle qualità di efficacia e di sicurezza che il biosimilare deve possedere.

La *ratio* dell'intervento normativo è, dunque, quella di porre in capo al medico la piena responsabilità della prescrizione di medicinali di tale complessità, sia in considerazione del fatto che si tratta di farmaci che potrebbero comportare problemi di efficacia e sicurezza sia in quanto la differenza di prezzo tra il biologico ed il biosimilare potrebbe comportare per i cittadini un'insostenibilità economica della sostituzione.

Entrambi i disegni di legge 1071 e 1875, oggetto di esame, sono composti di un unico articolo e, introducendo una modifica all'articolo 7 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazione dalla legge 18 settembre 2001, n. 405, prevedono la non applicabilità ai farmaci biogenetici o biosimilari del principio di sostituibilità e rimborsabilità (fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale).

Il disegno di legge 1875, inoltre, al comma 1, lettera b) specifica che è il medico che deve avere la piena responsabilità sulla scelta tra farmaco biosimilare o biologico e biotecnologico (4 *bis*) e introduce la garanzia che nei processi d'acquisto di farmaci nelle strutture sanitarie venga rispettato il principio di non equivalenza terapeutica tra farmaci biosimilari e originali come anche tra quelli biologici e biotecnologici appartenenti alla stessa classe (4 *ter*).

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(613) BIANCHI.** – *Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione*

**(899) SACCOMANNO ed altri.** – *Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), nell'illustrare congiuntamente i disegni di legge in titolo, evidenzia preliminarmente che, nell'approfondire il contenuto di tali iniziative legislative, ha attinto ai trascorsi studi di storia della medicina, con particolare riferimento alle necessità frustrate o talvolta premiate della propria formazione nel corso di studi e nel percorso professionale. Tale approfondimento non ha riguardato soltanto i disegni di legge in discussione, ma anche quelli delle precedenti legislature trattati nei due rami del Parlamento: da tutti i settori politici è stata infatti sottolineata l'esigenza di compiere un sostanziale passo in



avanti, poiché si è già troppo indietro rispetto all'avanzare del rapporto socioculturale con il «cadavere» rispetto al resto del mondo ed all'Europa in particolare.

Non priva di riflessioni e significato la convegnistica, consultata nei *report*, sviluppatasi sul tema del «cadavere», tesa a renderlo elemento qualificato della «vita universale», considerandolo quasi una prosecuzione nella utilità oggettiva, in modo da conciliare il sentimento di pietà dei viventi con la dignità dei defunti. In premessa ha dato per condivisa in questa Commissione la giustezza della tutela penale del cadavere e la sensibilità di tutti per non addentrarsi nelle ipotesi di limitazioni del «vilipendio». Questo perché a priori si dà per consolidata la scelta e la contezza di ciò di cui si discute e perché non può rientrare nelle condotte incriminate del codice penale, palesemente escluse dai fini che i disegni di legge in titolo si propongono.

La compartecipazione ad una «vita universale» che prosegue dopo quella terrena, ma della quale, attraverso le norme, ci si propone di essere parte attiva, esclude un conflitto etico o religioso sulla valenza e l'immanenza della sacralità del corpo *post-mortem*: il cadavere.

Certamente il percorso storico del rapporto uomo-cadavere incrocia le più grandi rivoluzioni scientifiche, anzi sottolinea oltre il racconto di come evolva lo studio dell'anatomia, come la coscienza della ricerca in genere e della conquista in parallelo di una difesa dell'esistenza e della qualità della vita dell'uomo cammini di pari passo: il Vesalio arriva con il primo vero trattato di anatomia, basato su dissezioni di cadaveri nel «*De humani corporis fabrica*» insieme alla rivoluzione astronomica di Copernico nel «*De revolutionibus orbium coelestium*». Lo sguardo sul futuro, dato dalla sperimentazione concreta, trasforma l'approccio alle cure superando la dicotomia teoria-pratica e divenendo «scienza», consacrata da una continua verifica di ipotesi attraverso la tangibilità dei percorsi. Si avverte la necessità che ogni sperimentazione, ogni manualità tecnica, sia consolidata, superando il concetto di «verifica in corso» o «in vivo», attraverso la continua utilizzazione dei cadaveri donati nelle università e negli ospedali.

Le sollecitazioni giunte da studenti, docenti e medici sono solo la certificazione di un disagio formativo che è diventato frustrazione reale nel confronto con ciò che è possibile fare pagando e recandosi all'estero o accogliendo «*cadaver-lab*» importati e ambulanti. Continuità e organizzazione consentono di rendere, anche sulle spalle dell'esperienza altrui, più funzionale in futuro il percorso formativo pratico medico-chirurgico in Italia; per tali motivi occorre una decisione orgogliosa e forte.

I disegni di legge nn. 613 e 899 sono finalizzati a rendere possibile l'utilizzo a scopo di studio, ricerca e formazione del corpo dei soggetti la cui morte sia stata accertata e che in vita abbiano espresso il relativo consenso.

L'A.S. n. 613 definisce, all'articolo 1, l'ambito e le finalità oggetto del disegno di legge. L'articolo 2 disciplina la dichiarazione di volontà con cui i cittadini possono esprimere il consenso all'utilizzo del corpo *post mortem*, demandando ad un decreto del Ministro della salute la defi-

nizione dei termini, delle forme e dei modi del consenso. La mancata dichiarazione di volontà viene considerata quale dissenso all'utilizzo e si ammette che per i minori il consenso venga manifestato dai genitori esercenti la potestà.

L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro della salute, emanato secondo la procedura ivi richiesta, di stabilire modalità e tempi per l'utilizzo delle salme e la successiva restituzione alle famiglie, di indicare le cause di esclusione di utilizzo e di individuare le strutture universitarie e le aziende ospedaliere che costituiscono i centri di riferimento per la conservazione della salma ai fini in oggetto. Presso tali centri, ai sensi dell'articolo 4, è istituito il registro per l'utilizzo del cadavere per scopi di studio, ricerca e formazione, nel quale occorre annotare i riferimenti validi per identificare sia il soggetto utilizzatore sia il momento e le modalità di utilizzo della salma.

L'articolo 5 concerne la promozione di iniziative di informazione, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge, mentre l'articolo 6 reca la copertura finanziaria del disegno di legge.

Anche l'A.S. n. 899 definisce, all'articolo 1, l'oggetto dell'intervento, che è, in questo disegno di legge, esteso all'utilizzo ai fini anzidetti anche delle salme a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Per l'accertamento della morte si fa riferimento al regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, mentre l'articolo 1 dell'A.S. n. 613 rinvia alla legge n. 578 del 1993, recante «Norme per l'accertamento e la certificazione di morte», e al relativo decreto attuativo (decreto del Ministro della salute dell'11 aprile 2008).

I successivi articoli 2 (Manifestazione del consenso), 3 (Modalità e tempi di attuazione), 4 (Istituzione del Registro per l'utilizzo del cadavere) e 5 (Promozione dell'informazione) dell'A.S. n. 899 disciplinano i relativi profili in maniera sostanzialmente analoga, rispettivamente, agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'A.S. n. 613.

In conclusione, nel manifestare ampia disponibilità al confronto ed all'accoglimento di ogni proposta migliorativa, invita la Commissione ad assumere il disegno di legge n. 899 quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Non facendosi obiezioni, la Commissione conviene sulla proposta da ultimo formulata dal relatore Saccomanno.

Il senatore RIZZI (*LNP*) preannuncia la presentazione di un disegno di legge da parte del Gruppo della Lega Nord in merito alle tematiche trattate.

Il PRESIDENTE fornisce al senatore Rizzi rassicurazioni circa il fatto che la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo avrà inizio

solo dopo la presentazione ed assegnazione dell'iniziativa legislativa dei senatori della Lega Nord.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

**(863) GASPARRI ed altri.** – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico*

**(1377) RIZZI ed altri.** – *Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio*

**(1417) CASTRO ed altri.** – *Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale*

**(1465) PORETTI.** – *Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica*

**(1627) ASTORE ed altri.** – *Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali*

**(1814) PERDUCA e PORETTI.** – *Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci*

**(2030) GHEDINI ed altri.** – *Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica*

**(2042) Mauro Maria MARINO ed altri.** – *Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico*

**(2079) FLERES.** – *Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie*

– e petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 863, 1377, 1417, 1465, 1627, 1814, 2030 e 2079, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2042 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2042, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 863, 1377, 1417, 1465, 1627, 1814, 2030 e 2079 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio 2010.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 2042, volto a delineare una revisione del servizio farmaceutico e della professione del farmacista.

In particolare, il Capo I si propone l'obiettivo di assicurare una più organica distribuzione territoriale delle farmacie. In tal senso l'articolo 1, lettera *a*), introduce modifiche alla legge n. 475 del 1968, in materia di servizio farmaceutico, con la previsione di un *quorum* unificato su tutto il territorio nazionale, nel rapporto farmacie per numero di abitanti, che consenta l'apertura di una farmacia ogni 4.000 abitanti; dispone quindi il divieto di istituire una nuova farmacia nei comuni fino a 800 abitanti, mentre introduce la possibilità di aprire un dispensario farmaceutico che osservi un orario giornaliero di almeno quattro ore, da assegnare secondo le norme vigenti. In base alla successiva lettera *b*) si prevede che, nel caso di farmacie in cui la titolarità appartenga ai comuni, per il primo quinquennio, la relativa gestione è effettuata nella forma in economia.

In modifica dell'articolo 5 della legge n. 362 del 1991, in materia di riordino del servizio farmaceutico, l'articolo 2 della proposta in esame di-

sponde in capo alle regioni e alle province autonome, l'obbligo di decentrare le sedi farmaceutiche esistenti; in subordine, si prevede l'istituzione di una farmacia soprannumeraria in una zona decentrata, in deroga al criterio demografico (assegnata sulla base di una graduatoria redatta a seguito di apposito concorso). Al riguardo, si segnala che, mentre nel primo periodo si stabilisce, in capo agli enti territoriali, la potestà di disporre in via amministrativa il decentramento obbligatorio delle sedi esistenti, al secondo periodo si prevede la facoltà di accettazione da parte del titolare della farmacia. Sempre in relazione alla distribuzione territoriale delle farmacie, l'articolo 3 introduce per gli enti territoriali la possibilità di aprire nuove sedi, in deroga al criterio della popolazione, in alcuni luoghi specifici, quali, tra gli altri, gli aeroporti, i porti, le stazioni ferroviarie e marittime, con un'autonoma disciplina relativamente a orari, turni, ferie ed accesso.

Il Capo II del presente disegno di legge, invece, è diretto a delineare una rinnovata disciplina in materia di concorsi, allo scopo di snellire le procedure e consentire una più veloce assegnazione delle sedi farmaceutiche.

In tale prospettiva, l'articolo 4 dispone in capo agli enti territoriali la possibilità di bandire un concorso pubblico, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria unica regionale o della provincia autonoma per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, da aggiornare con cadenza biennale sulla base delle domande e dei titoli presentati dai candidati. La norma medesima stabilisce altresì i requisiti di ammissione e le cause di inammissibilità, nonché prevede punteggi di anzianità diversificata.

Il successivo articolo 5, oltre a stabilire i tempi per l'attribuzione delle sedi farmaceutiche valutate per concorso, dispone in materia di assegnazione di sedi rimaste vacanti.

In base all'articolo 6, infine, gli enti territoriali provvedono all'approvazione straordinaria della pianta organica delle farmacie per l'adeguamento ai nuovi criteri, nonché a bandire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, un concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche risultanti dalla revisione straordinaria.

Propone quindi che l'esame del disegno di legge menzionato sia congiunto con quello delle altre iniziative legislative riguardanti il riordino del servizio farmaceutico.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(52) TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141 / 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999*

*(7) Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare*

(146) **BIANCONI e CARRARA.** – *Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare*

(727) **BIANCHI.** – *Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani*

(728) **BIANCHI.** – *Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie*

(743) **ASTORE.** – *Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 aprile 2010.

Il senatore **BOSONE (PD)** ritiene opportuno che si proceda alla illustrazione degli emendamenti alla presenza di un rappresentante del Governo in modo che lo stesso possa fornire, se del caso, i necessari chiarimenti su tematiche di estrema importanza.

Il presidente **TOMASSINI**, nel ricordare che da un punto di vista regolamentare non vi sarebbero obiezioni al prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo per l'illustrazione degli emendamenti, condivide comunque le ragioni di opportunità sottolineate dal senatore Bosone e si farà carico di contattare il Dicastero competente in modo che, in una prossima seduta, sia garantita la rappresentanza del Governo in tale fase dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente **TOMASSINI** avverte che, stante l'assenza del relatore Gustavino, l'esame dei disegni di legge riguardanti la tutela delle persone affette da sensibilità chimica multipla sarà avviato in una prossima seduta.

Comunica inoltre che da parte dei senatori Saccomanno, Calabrò e Cosentino è stata richiesta una audizione del Ministro della salute in merito all'Autorità garante per la sicurezza alimentare; lo stesso ministro Fazio, già contattato, ha fatto sapere che il sottosegretario Martini sarà delegato per soddisfare tale richiesta. Pertanto, non appena sarà concretamente verificata la disponibilità del rappresentante del Governo, già a partire dalla prossima settimana, potrà essere prevista tale audizione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 maggio 2010

**179<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**D'ALÌ**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ informa preliminarmente che si è ancora in attesa dei pareri di competenza della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

*La seduta sospesa alle ore 15,06 riprende alle ore 16.*

Il presidente D'ALÌ avverte che, non essendo ancora pervenuti i pareri di competenza della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, il seguito dell'esame è rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente D'ALÌ avverte che, la seduta già convocata per domani 20 maggio 2010, alle ore 8,45, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 19 maggio 2010

**97<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente***BOLDI***La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***(2171) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro**(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in questione la senatrice FONTANA (PD), relatrice, la quale rileva che il decreto-legge in conversione dispone lo stanziamento di un prestito complessivo di 14,8 miliardi di euro, da erogare alla Grecia, su sua richiesta, nell'arco di un triennio a partire dall'avvio del programma di sostegno finanziario, stabilito dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro con la dichiarazione del 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dello stesso Eurogruppo adottate l'11 aprile e il 2 maggio 2010.

L'ammontare del contributo italiano corrisponde alla quota di partecipazione italiana al capitale della Banca centrale europea, ovvero al 18,42 per cento, rispetto al totale di 80 miliardi di euro stabilito dall'Eurogruppo, a cui si aggiungono altri 30 miliardi di euro stanziati dal Fondo monetario internazionale.

Le risorse necessarie saranno reperite mediante le emissioni di titoli di Stato, aggiuntive rispetto a quelle previste nei documenti di finanza pubblica per il triennio medesimo. Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, il tasso di interesse annuo che dovrà essere pagato trimestralmente dalla Grecia sarà pari al 4,15 per cento nei primi 3 anni e al 5,15 per i periodi successivi. Si tratta di tassi più elevati rispetto al costo del denaro in Italia, che nel primo quadrimestre del 2010 è complessivamente stato inferiore al 2 per cento. Di conseguenza gli interessi attivi sul prestito saranno ampiamente superiori a quelli corrisposti sul debito emesso.

La situazione della Grecia e di altri Paesi europei

Il prestito si è reso necessario, ricorda la relatrice, per evitare la bancarotta del Paese: nell'aprile del 2010 il Ministro greco dell'economia ha, infatti, dichiarato lo stato di insolvenza del debito pubblico, in particolare asserendo l'impossibilità per lo Stato di pagare la cedola dei titoli in scadenza il 19 maggio.

Nel mese di ottobre il nuovo Premier Papandreou ha rivelato una situazione dei conti pubblici nettamente peggiore rispetto ai dati resi disponibili dal precedente Governo, con un rapporto deficit/Pil non al 6 per cento, ma al 12,7 per cento, e un debito pubblico destinato a raggiungere il 120 per cento del Pil. Nel novembre 2009, la Commissione europea e il Consiglio hanno accertato che, in seguito alla procedura di deficit eccessivo, avviata il 27 aprile del 2009, la Grecia non solo non ha messo in atto le misure, necessarie a far rientrare il deficit, come concordato con l'Unione europea, ma ha fatto registrare minori entrate e maggiori spese tali da farne raddoppiare l'entità.

Nel febbraio scorso il Consiglio, su proposta della Commissione europea, ha emesso una decisione che impone alla Grecia l'adozione di una serie di misure, dirette a far rientrare i conti nei parametri del Patto di stabilità entro il 2012. Tuttavia, a fronte delle insormontabili difficoltà e del precipitare della situazione finanziaria, l'Eurogruppo ha deciso, sin dal 25 marzo, di andare in soccorso alla Grecia, attraverso la formula dei prestiti bilaterali, giungendo finalmente alla quantificazione dell'entità del pacchetto di 110 miliardi di euro, nella dichiarazione del 2 maggio scorso.

La relatrice mette in risalto, quindi, che l'intervento è diretto a salvare un Paese dal fallimento, sebbene i problemi di fondo che hanno portato la Grecia fino a questo punto restano ancora da discutere, sia in relazione a quel Paese, sia in relazione al rischio che tale situazione possa ripetersi anche in altri Paesi. L'elevato debito pubblico e le difficoltà di bilancio riguardano, infatti, anche altri Stati europei come Portogallo, Spagna e Irlanda.

In particolare, secondo le stime, l'Irlanda presenta il più elevato debito complessivo in Europa, pari al 286 per cento del proprio Pil: accanto al 66 per cento di debito pubblico, va infatti considerato anche il 133 per cento di debito delle società e l'87 per cento di debito delle famiglie. Dietro l'Irlanda figura il Portogallo con un debito complessivo del 250 per cento, il Regno Unito con 245, la Spagna con 231, l'Olanda con 230 e finalmente l'Italia, in sesta posizione, con un debito complessivo del 218 per cento rispetto al Pil. Di fronte a questa situazione, occorre rivedere gli elementi fondamentali dell'intero sistema economico-finanziario, a partire dal Patto di stabilità, dal ruolo delle agenzie di *rating*, dal ruolo delle banche centrali e della Banca centrale europea.

Con questa consapevolezza, il Consiglio dei ministri dell'Unione europea per gli affari economici e finanziari, riunitosi in sessione straordinaria lo scorso 9 maggio, ha approvato, sulla base di una proposta avanzata dall'Italia, la creazione di due diversi dispositivi. Il primo rientra nel meccanismo comunitario di stabilizzazione, gestito direttamente dalla Com-



missione europea, con un ulteriore stanziamento di 60 miliardi di euro. I ministri hanno infatti approvato un regolamento basato sull'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la possibilità di «concedere un'assistenza finanziaria dell'Unione» a uno Stato membro «che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato di gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo».

Il secondo è uno strumento chiamato «Special purpose vehicle»: un Fondo intergovernativo, con sede a Lussemburgo, autorizzato ad emettere titoli obbligazionari con la garanzia dei 16 Stati europei dell'eurozona, nonché a ricevere prestiti da parte degli stessi Stati. I fondi in tal modo recuperati, per un ammontare massimo di 440 miliardi di euro, potranno essere destinati, in forma di credito, ai Paesi dell'euro in difficoltà, nell'arco del prossimo triennio.

A questo pacchetto di 500 miliardi di euro, si aggiunge un contributo dell'Fondo monetario internazionale, che potrà arrivare fino alla metà dei finanziamenti dell'UE, ovvero fino a un massimo di 250 miliardi di euro, per un totale complessivo di 750 miliardi di euro. L'erogazione dei prestiti sarà in ogni caso condizionata all'attuazione di programmi pluriennali di rigorose misure di consolidamento dei bilanci e di riforme strutturali da parte dei Paesi assistiti.

La relatrice termina la sua illustrazione rilevando che, alle misure decise dall'Ecofin si aggiunge, infine, l'iniziativa della Banca centrale europea, che ha deciso di intervenire sul mercato secondario, acquistando titoli di Stato deboli, per arginare gli effetti della speculazione e salvaguardare le misure di politica monetaria messe in atto dagli Stati. Inoltre, per evitare il rischio di un aumento dell'inflazione, a causa dall'aumento della liquidità, le operazioni di acquisto verrebbero «sterilizzate» attraverso la corrispondente vendita di altri titoli.

Conclude segnalando come la 14<sup>a</sup> Commissione, nell'esame del provvedimento in titolo, dovrebbe sottolineare la sua rilevanza essenzialmente in quanto esso costituisce il contributo italiano alla stabilità e all'integrità dell'eurozona, messa seriamente a repentaglio a seguito della crisi greca.

La PRESIDENTE propone, quindi, di rinviare alla prossima seduta l'avvio della discussione generale.

**Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (8029/10) (n. 64)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice MARINARO (*PD*), illustra la proposta di decisione relativa all'organizzazione e al funzionamento del Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE), che è stata presentata dall'Alto Rappresentante lo scorso 25 marzo e che prevede l'istituzione di un organo funzionalmente autonomo, distinto dalla Commissione e dal Segretariato del Con-

siglio, posto sotto la diretta autorità dell'Alto Rappresentante e composto da un'amministrazione centrale e dalle delegazioni UE nei Paesi terzi.

Oltre ad assistere l'Alto Rappresentante, esso fungerà, inoltre, da supporto anche ai Presidenti di Commissione e Consiglio europeo e collaborerà con il Segretariato Generale del Consiglio, con i servizi della Commissione e con i servizi diplomatici degli Stati membri. Particolarmente intensa sarà la collaborazione con la Commissione, onde garantire la massima armonizzazione di tutti gli aspetti connessi all'azione esterna dell'Unione.

L'organo sarà gestito da un Segretario Generale (coadiuvato da due vice), che opererà sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante, e si articolerà in direzioni generali, ripartite tra unità geografiche in grado di coprire tutti i paesi del mondo e unità tematiche; collaborerà con la Commissione (che rimane responsabile della gestione) al ciclo di programmazione, pianificazione e attuazione degli strumenti finanziari, avendo, in particolare la responsabilità di preparare le decisioni della Commissione relative all'assegnazione dei fondi ai Paesi, i documenti strategici per Paese e i programmi nazionali e regionali; si articolerà, poi, in delegazioni nazionali, che saranno gestite da «capi delegazione» alle dipendenze dell'Alto Rappresentante. Anche la Commissione potrà dare istruzioni ai capi delegazione sulle materie di sua diretta competenza. La decisione di chiudere o aprire una delegazione sarà presa dall'Alto Rappresentante, sentiti il Consiglio e la Commissione; disporrà, infine, di personale diplomatico – in numero non precisato dalla proposta di decisione – selezionato mediante procedure individuate dall'Alto Rappresentante ma basate sul merito e sul criterio geografico più ampio possibile, tenendo nel dovuto conto anche la questione di genere. Onde garantire la trasparenza delle procedure verrà istituita una commissione consultiva di nomina composta da rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Segretariato Generale del Consiglio. Almeno un terzo dei diplomatici dovranno provenire dagli Stati membri.

La relatrice prosegue la propria esposizione informando che la proposta è stata esaminata in modo dettagliato ed esaustivo in sede di Consiglio. Dal dibattito – anche tenendo conto, nei limiti del possibile, degli orientamenti del Parlamento europeo, che saranno sintetizzati a parte – è scaturito, in occasione del Consiglio affari esteri del 26 aprile, un sostanziale accordo politico su una proposta di compromesso, sulla quale lo stesso Parlamento europeo sarà chiamato a pronunciarsi in sede consultiva.

Il Consiglio non ha modificato la natura del Servizio, che rimane, anche nella proposta di compromesso, un organo funzionalmente distinto dalla Commissione e dal Segretariato del Consiglio. La sua gestione resta affidata a un Segretario Generale (ora definito «esecutivo») assistito da due vice anziché, come auspicato dal Parlamento europeo, dai tre commissari europei responsabili rispettivamente delle politiche di sviluppo, degli aiuti umanitari e della politica di vicinato.

Per quanto concerne la procedura di assunzione dei diplomatici del servizio, i diversi esperti nazionali già distaccati presso l'UE non dovreb-

bero essere contabilizzati nel terzo del personale SEAE in dotazione agli Stati membri. La Commissione, che deterrà la responsabilità di esaminare, in una fase di preselezione, il profilo dei candidati al ruolo di capo delegazione, dovrà applicare criteri improntati alla massima obiettività e trasparenza, e non avrà potere di veto sulla nomina finale, per la quale l'ultima parola dovrebbe essere riservata all'Alto Rappresentante. Le 136 delegazioni dell'UE nei paesi terzi dovrebbero essere in condizione, a richiesta, di svolgere funzioni consolari, purché esse non generino spese supplementari di bilancio. Per quanto concerne infine i meccanismi finanziari, essi dovrebbero essere attivati sotto l'autorità dell'Alto Rappresentante, il quale avrà anche «diretta responsabilità» sui vari capitoli di bilancio.

Il Parlamento europeo, e segnatamente la Commissione Affari esteri, ha avviato quasi immediatamente l'esame della proposta di decisione, dando mandato di esaminarla e di formulare osservazioni e suggerimenti di modifica a due relatori: Elmar Brok (della stessa Commissione) e Guy Verhofstadt (della Commissione Affari costituzionali). Dopo un primo documento di lavoro del 20 aprile, di carattere discorsivo ma ricco di osservazioni e spunti critici, i due relatori hanno prodotto un secondo documento, in data 3 maggio, sul quale si è incentrato il dibattito in Commissione Esteri del giorno successivo, e che contiene vere e proprie proposte emendative.

In sintesi, i due relatori: insistono perché il SEAE, pur nella sua autonomia funzionale, resti dipendente dalla Commissione europea per gli aspetti amministrativi, organizzativi e di bilancio, onde garantire la massima efficienza in termini di costi ed evitare ogni inutile duplicazione funzionale; chiedono che il personale in dotazione al SEAE sia vincolato ai soli interessi dell'Unione europea, senza alcun riguardo alla propria provenienza e previa appartenenza; domandano che tanto l'Alto Rappresentante quanto il SEAE rispondano al Parlamento europeo sia della propria azione politica, sia delle spese di bilancio; auspicano che le funzioni vicarie dell'Alto Rappresentante siano svolte dai commissari responsabili per le politiche di sviluppo, gli aiuti umanitari e le politiche di vicinato, per gli ambiti di rispettiva competenza; chiedono la previsione di un meccanismo di coordinamento delle politiche, con il fine di garantire coerenza all'azione esterna dell'Unione, composto dall'Alto Rappresentante (AR), dai Commissari competenti e dai vice dell'AR; chiedono che il SEAE sia gestito da un Direttore Generale (anziché da un Segretario Generale), senza vice, che la gestione delle crisi sia controllata in via diretta dall'AR, affiancato da un comitato che includa rappresentanti di tutti i settori geografici e tematici del SEAE, che lo *staff* del SEAE, oltre che un terzo di personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri, includa almeno una metà di personale proveniente dalla Commissione; domandano, inoltre, che il personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri possa chiedere di rimanere nel SEAE anche scaduto il termine di mandato, che la gestione delle spese operative connesse all'azione esterna dell'Unione rimanga in carico alla Commissione e che il rapporto dell'AR sul funzionamento del SEAE sia presentato con cadenza annuale,

mentre l'eventuale revisione della decisione istitutiva del SEAE dovrebbe essere anticipata al primo semestre del 2013.

La relatrice conclude evidenziando che, malgrado la complessità dell'organo che si sta allestendo e gli inevitabili problemi di natura amministrativa che potranno insorgere al momento della messa in azione dell'intera macchina burocratica, non ci si possa esimere dall'esprimere una generale soddisfazione per l'iniziativa, che dovrebbe vedere l'Italia in prima linea anche nella fase di nomina delle relative cariche apicali.

La PRESIDENTE propone, quindi, di rinviare alla prossima seduta l'avvio della discussione generale.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 19 maggio 2010

*Presidenza del Vice Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(C. 3290 Governo e abb.) Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia**

(Parere alla II Commissione della Camera). (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, finalizzato a razionalizzare ed integrare la disciplina vigente in materia di normativa antimafia, misure di prevenzione, certificazioni antimafia e operazioni sottocopertura, nonchè ad introdurre misure più incisive di controllo degli appalti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari. Riferisce che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione; osserva, per quanto attiene ai principi e criteri direttivi di delega, che si prevede una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata, nonchè una armonizzazione della normativa medesima. Rileva che l'articolo 2 reca una norma di delega al Governo per la modifica e l'integrazione della disciplina delle certificazioni antimafia, al fine dell'aggiornamento e della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia e degli effetti interdittivi derivanti dall'accertamento di cause di decadenza dopo la stipula del contratto. Osserva che l'articolo 3 introduce norme volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nelle procedure relative a lavori, servizi e forniture pubbliche; l'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e l'articolo 5 modifica la disciplina in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione o condannati per taluni reati.

Riferisce che l'articolo 6 reca norme in materia di operazioni sottocopertura, con la finalità di ampliarne l'ambito operativo e di delineare una disciplina unitaria; l'articolo 7 inasprisce il regime sanzionatorio per il reato di turbata libertà degli incanti e l'articolo 8, modificando il codice di procedura penale, integra con il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti la lista dei procedimenti per i reati di grave allarme sociale la cui trattazione rientra nelle funzioni della Direzione distrettuale antimafia. Sottolinea che l'articolo 9, attraverso specifici protocolli d'intesa tra Ministro dell'interno, Ministro della giustizia e Procuratore nazionale antimafia, prevede la costituzione di coordinamenti interforze provinciali presso le direzioni distrettuali antimafia e la razionalizzare delle misure di prevenzione patrimoniale. Si sofferma quindi sull'articolo 10, che prevede l'istituzione, in ambito regionale, della Stazione unica appaltante (Sua) al fine di garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi e prevenire, in tal modo, le infiltrazioni di natura malavitosa. Osserva che l'articolo 11 reca norme in materia di collaboratori di giustizia e di testimoni di giustizia e l'articolo 12 interviene sulla composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, in particolare inserendo nel medesimo organismo il direttore della DIA.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), nel condividere le finalità perseguite dal provvedimento, valuta favorevolmente l'orientamento espresso dal Governo, presso la commissione in sede referente, di voler presentare ulteriori proposte di modifica del testo al fine di migliorarne i contenuti. Preannuncia quindi il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Mario PEPE, *presidente*, rammenta che sono state costituite apposite commissioni in seno ad alcune amministrazioni regionali volte ad approfondire talune delle problematiche affrontate dal provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(C. 2079) LETTA. – Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.**

(Parere alla VI Commissione della Camera). (Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, rileva che l'articolo 1 sancisce che il testo è finalizzato ad incentivare, attraverso l'introduzione di incentivi fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito, il rientro in Italia di cittadini comunitari;

osserva che benefici sono previsti in favore dei lavoratori che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa e dei datori di lavoro che si impegnano ad assumere i cittadini comunitari che lavorano all'estero e ad impiegarli in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise. Sottolinea che l'articolo 3 individua i requisiti che devono essere posseduti per il diritto alla concessione del beneficio; l'articolo 4 stabilisce che i redditi da lavoro dipendente, i redditi d'impresa ed i redditi di lavoro autonomo percepiti, ai fini delle imposte sui redditi concorrono alla formazione dell'imponibile in misura ridotta mentre il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti è computato dal datore di lavoro ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, mentre l'articolo 5 dispone che le imprese e i titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti, assumendo i lavoratori e destinandoli a una struttura produttiva ubicata nelle aree delle menzionate regioni, hanno diritto a fruire, per ogni nuovo assunto, dei benefici fiscali e previdenziali previsti da leggi nazionali o regionali per incentivare l'incremento del numero di dipendenti. Si sofferma quindi sull'articolo 6, che enuncia i requisiti che i lavoratori assunti debbono possedere affinché il datore di lavoro possa usufruire del beneficio, sull'articolo 9, che concerne le procedure e gli adempimenti burocratici per dare esecuzione al rientro dei soggetti destinatari del provvedimento, e sull'articolo 10-*bis*, che dispone che le regioni, nell'ambito delle loro disponibilità, possono riservare una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione per uso abitativo ai soggetti di cui all'articolo 3. Rileva quindi che l'articolo 11 reca disposizioni in materia previdenziale; l'articolo 13 regola le cause di decadenza dal beneficio e l'articolo 14 reca disposizioni finanziarie. Segnala quindi che la Commissione in sede referente ha deliberato la soppressione degli articoli 2, 7, 8, 10, 12, 15 e 16 dell'originario testo della proposta di legge. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) condivide anch'egli la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato) Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento**

(Parere alla XII Commissione della Camera). (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) *relatore*, illustra il provvedimento in esame, teso a disciplinare i temi dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente, del consenso informato e delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Riferisce che l'articolo 1 sancisce i principi della tutela della vita, della salute e del divieto dell'eutanasia e dell'accanimento terapeutico; l'articolo 2 disciplina, con una norma di carattere generale, il consenso informato, revocabile, e delinea le caratteristiche e i principi essenziali della dichiarazione anticipata di trattamento. Rileva che l'articolo 3 regola i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, dal cui oggetto vengono escluse l'alimentazione e l'idratazione, considerate forme di sostegno finalizzate ad alleviare la sofferenza fino alla fine della vita. Evidenzia che l'articolo 4 disciplina forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento; viene sancita la non obbligatorietà delle dichiarazioni anticipate, la cui validità è fissata a cinque anni, e stabilita la piena revocabilità, rinnovabilità e modificabilità di essa, mentre l'articolo 5 stabilisce che, al fine di garantire ed assicurare l'equità nell'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, l'assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001; la disposizione prevede che il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo. Si sofferma quindi sugli articoli 6 e 7, che disciplinano il ruolo del fiduciario e del medico, sull'articolo 8, che prescrive che in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario la decisione è autorizzata dal giudice tutelare e sull'articolo 9, che istituisce il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*)

La senatrice Fiorenza BASSOLI (*PD*) esprime rilievi critici sui contenuti del provvedimento. Evidenzia che il testo contempla prescrizioni particolarmente vincolanti, che attenuano il rilievo della previa intesa tra il Ministro della salute e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volta all'adozione delle linee guida nell'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo. Le previsioni in esame, osserva, di fatto comprimono la piena libertà del cittadino-paziente in quanto assegnano un ruolo preponderante al medico nel definire il trattamento sanitario di fine vita. Preannuncia pertanto il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) *relatore*, ritiene che non sussistano profili particolarmente problematici nel testo in esame in ordine al rispetto delle prerogative costituzionali delle autonomie territoriali.



Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*) reputa equilibrato il contenuto del provvedimento e ritiene che non sussistano profili di violazione del Titolo V della Costituzione.

Il deputato Mario PEPE, *presidente*, ravvisando l'opportunità di un approfondimento del tema e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

ALLEGATO 1

**Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia (C. 3290 Governo e abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3290 Governo, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante il «Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali l'ordine pubblico e sicurezza, la giurisdizione e norme processuali, l'ordinamento civile e penale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

evidenziate le previsioni di cui all'articolo 10 del provvedimento, che istituiscono, in ambito regionale, la Stazione unica appaltante tesa a garantire trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione degli appalti pubblici di lavori e servizi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**(C. 2079) LETTA. – Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2079, in corso di esame presso la VI Commissione della Camera, recante «Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia»;

evidenziato che il provvedimento contempla previsioni di carattere fiscale e previdenziale, riconducibili alla competenza legislativa statale ai sensi del Titolo V della Costituzione;

considerata l'avvenuta soppressione, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, delle previsioni di cui all'articolo 16, che stabilivano una specifica disciplina in materia di cofinanziamento regionale per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato)**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2350, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento»;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento afferisce prevalentemente a profili riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della «tutela della salute», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; evidenziato altresì che in tema di efficacia, validità, revocabilità e modificabilità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, rileva la materia «ordinamento civile», riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 19 maggio 2010

**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAVOLI**

*Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.*

*La seduta inizia alle ore 13,55.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento alle notizie sul conduttore Santoro e il suo rapporto con la RAI, il deputato BELTRANDI (PD) chiede un'audizione del direttore generale della concessionaria.

Il PRESIDENTE è favorevole all'audizione, che sarà programmata dopo l'approvazione del parere sul contratto di servizio.

*PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Seguito dell'esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE invita i presentatori a illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) illustra gli emendamenti a propria firma, alcuni dei quali hanno lo scopo di reintrodurre, in modo diverso, il Qualitel previsto dal precedente contratto, di individuare una diversa composizione del Comitato scientifico e di assicurare un carattere di terzietà alle società incaricate del monitoraggio.

I senatori MORRI (*PD*) e PARDI (*IdV*) illustrano gli emendamenti da loro presentati.

Il senatore BUTTI (*PdL*) invita il relatore a riformulare l'emendamento 3.011 (Proposta n. 19) con riferimento alla proposta di risoluzione in tema di trasparenza dei compensi a propria firma e già all'ordine del giorno della Commissione.

Concordando sul principio della trasparenza delle gare, il relatore RAO (*UdC*) sottolinea che nelle proprie proposte ha cercato di trasformare il Qualitel in un'attività reportistica, con scadenze non troppo stringenti. A tal proposito invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 3.6, 3.8, 3.12 e 3.16, prevedendo una cadenza semestrale, e l'emendamento 3.62, prevedendo una cadenza mensile. Riformula quindi l'emendamento 3.31 e si riserva di procedere a una riformulazione dell'emendamento 3.011 (Proposta n. 19).

Il deputato BELTRANDI (*PD*) e il senatore MORRI (*PD*) riformulano i propri emendamenti nel senso proposto dal relatore.

Il relatore RAO (*UdC*) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.25, 3.27 e 3.7, invita a ritirare l'emendamento 3.2 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.24, 3.5, 3.26, 3.9, 3.59, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15 e 3.60, dichiarandosi invece favorevole ai restanti emendamenti.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritira l'emendamento 3.2.

Si passa quindi alla votazione.

La Commissione approva gli emendamenti 3.1, 3.01 (Proposta n. 9), 3.30, 3.04 (Proposta n. 11), 3.32, 3.05 (Proposta n. 13), 3.63, 3.6 (Nuovo testo), 3.06 (Proposta n. 14), 3.8 (Nuovo testo), 3.07 (Proposta n. 15), 3.28, 3.62 (Nuovo testo) e 3.31 (Nuovo testo), mentre risultano respinti i restanti emendamenti fino al 3.19. Nel corso della votazione, il senatore MORRI (*PD*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sugli emendamenti 3.26 e 3.7 e l'astensione sugli emendamenti 3.13 e 3.15.

Il relatore RAO (*UdC*), accogliendo una proposta del senatore Butti, propone una riformulazione del proprio emendamento 3.011 (Proposta n. 19) nel senso di aggiungere, in fine, la seguente frase: «Inoltre la RAI si impegna a rendere pubblici nei titoli di coda dei programmi televisivi

e radiofonici i compensi dei conduttori, degli ospiti, degli opinionisti, nonché i costi di produzione di *format* definiti di servizio pubblico». Invita altresì il deputato Beltrandi a convergere su tale ipotesi, ritirando il 3.20.

Il deputato LANDOLFI (*PdL*) si dichiara d'accordo con la proposta del relatore, sottolineando che la RAI è tenuta a farsi carico della trasparenza in quanto fornitrice di servizio pubblico e che l'applicazione della contabilità separata di per sé risolve il problema della definizione di pubblico servizio.

Nel condividere l'esigenza della trasparenza, il deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) solleva perplessità circa l'opportunità e la concreta possibilità di realizzare da parte della RAI una rendicontazione dettagliata dei costi riferibili a ciascun programma, che potrebbe trasformarsi in una gogna mediatica.

Premettendo che un processo di trasparenza è già iniziato in Rai d'intesa con il Garante della *privacy*, e considerando come l'azienda debba gran parte delle proprie entrate al canone, il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene la trasparenza un'esigenza imprescindibile; né può parlarsi di «gogna» perché i cittadini che pagano il canone hanno il diritto di essere informati.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere l'obiettivo della trasparenza, ma non le modalità di applicazione ora proposte.

Il deputato CAPARINI (*LNP*) ricorda che un proprio emendamento all'articolo 25 propone la pubblicazione sul sito *web* dei compensi percepiti dai dipendenti e dai collaboratori.

Il senatore MORRI (*PD*) ritiene preferibile questo tipo di impostazione.

Pur condividendo la proposta formulata dal relatore, il deputato BELTRANDI (*PD*) fa presente che l'emendamento 3.20 prevede anche il monitoraggio dei dati aggregati, che altrimenti non sarebbe previsto dal contratto di servizio; i dati sono necessari per esercitare in generale la vigilanza sui programmi del servizio pubblico, laddove il nuovo schema di contratto sostanzialmente non prevede l'attività ora svolta dall'Osservatorio di Pavia.

Nel concordare con il collega Caparini, il senatore CERUTI (*PD*) ritiene che qualunque eccesso sarebbe un errore, laddove la trasparenza deve rappresentare un metodo e non un fine.

Il PRESIDENTE condivide tale interpretazione e ritiene che rendere pubblici gli stipendi, in mancanza di criteri di categorizzazione dei programmi, trasformerebbe l'opinione pubblica in un tribunale. La congruità

dei compensi va riferita alle valutazioni di mercato e una televisione che sta sul mercato deve seguire le regole dello star system.

Secondo il senatore PARDI (*IdV*) è paradossale l'ossessiva ricerca da parte della maggioranza della trasparenza in questo ambito, laddove nell'esame di alcune proposte legislative si cerca addirittura di favorire l'omertà di Stato.

Considerando l'insieme degli interventi, il relatore RAO (*UdC*) ritiene che il testo già proposto, dal quale eventualmente eliminare il riferimento ai titoli di coda, può essere approvato congiuntamente alla proposta dell'onorevole Caparini all'articolo 25, mentre l'emendamento 3.20 potrebbe essere riformulato in modo da coordinarsi con tali proposte.

Il PRESIDENTE, eccettuando la necessità di individuare prioritariamente i programmi di servizio pubblico ai quali applicare la norma e l'opportunità di estendere la previsione ai compensi dei vertici aziendali, propone un'ulteriore riflessione per trovare una soluzione sufficientemente ponderata.

Dissente il deputato CAPARINI (*LNP*).

Il deputato MERLO (*PD*) concorda con il Presidente, anche perché il punto in discussione è discriminante e va al di là delle comprensibili differenze tra maggioranza e opposizione, ferma restando la difficoltà di definire con precisione i programmi di servizio pubblico.

Il senatore BUTTI (*PdL*) evidenzia che la pubblicazione dei compensi sul sito è già prevista e che la contabilità separata definisce con chiarezza cosa sia servizio pubblico.

Poiché non esiste una contrarietà pregiudiziale da parte di nessuno sullo scopo da raggiungere, il deputato LANDOLFI (*PdL*) condivide la possibilità di individuare, senza inutili accelerazioni, una riformulazione della norma.

Nell'esprimere il proprio favore sulla proposta, il deputato DE ANGELIS (*PdL*) evidenzia che alla Commissione spetta soltanto il compito di fornire alla società concessionaria un indirizzo, senza entrare nei dettagli applicativi.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 15,25.*



ALLEGATO

**TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE**

**Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012 (doc. n. 191)**

**Art. 3.****3.1**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «qualità dell'offerta», inserire le seguenti: «, si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione».*

---

**3.01 (Proposta n. 9)**

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «emittenti commerciali, compresi» inserire le seguenti: «i documentari».*

---

**3.23**

Pardi, Formisano

*All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da caratteri,» con le seguenti: «con caratteri».*

---

**3.2**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) conformare i contenuti della propria programmazione al rispetto delle statuazioni previste nei Codici di cui all'articolo 2, comma 5;».

---

**3.30**

IL RELATORE

*Sostituire le proposte nn. 10) e 11) con la seguente:*

10) *All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «di natura espressiva» inserire le seguenti: «assicurando, tra l'altro, una più moderna rappresentazione della donna nella società, valorizzandone il ruolo, e».*

*Congiuntamente, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché di altri analoghi Codici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente contratto».*

---

**3.24**

PARDI, FORMISANO

*All'articolo 3, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, buon gusto, assenza di volgarità, anche di natura espressiva,» con la seguente: «e».*

---

**3.25**

PARDI, FORMISANO

*All'articolo 3, comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dell'intensità di» con le seguenti: «dell'efficacia del».*

---

**3.3**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 1, lettera e), dopo le parole: «percezione dell'intensità», inserire le seguenti: «e della qualità».*

---

**3.4**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, la parola: «offerto».*

---

**3.04 (Proposta n. 12)**

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«e-bis) assicurare la realizzazione di trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della collettività, alle condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile, all'integrazione e al multiculturalismo, alle pari opportunità, alla cultura e al lavoro».

---

**3.32**

DE ANGELIS, COLUCCI, LAFFRANCO, LANDOLFI, LUPI, MAZZUCA, MOTTOLA, SANTELLI, AMATO, BALDINI, BARELLI, BUTTI, CASOLI, FASANO, GASPARRI, LAURO, PALMIZIO, LAINATI, CAPARINI

*All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«f) garantire la promozione, valorizzazione e tutela della lingua italiana favorendo, a neologismi e terminologie in lingue straniere, l'utilizzo di termini evinti dalla nostra tradizione linguistica e quindi comprensibili e riconoscibili dai cittadini di ogni fascia o specificità culturale».

---

**3.05 (Proposta n. 13)**

IL RELATORE

*All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta e delle sue determinanti, tenendo conto delle esperienze esistenti anche a livello internazionale, con l'obiettivo di poter disporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una policy aziendale che corrisponda sempre più alle domande e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico come prescritto dal presente Contratto di servizio, coniugando audience e qualità».

---

**3.5**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «qualità dell'offerta», inserire le seguenti: «che interessi ogni piattaforma tecnologica utilizzata per la messa in onda della programmazione, con particolare e specifica attenzione alle programmazione fruibile tramite internet e la tecnologia digitale».*

---

**3.63**

MORRI, MILANA

*All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «esistenti anche a livello», inserire le seguenti: «europeo ed».*

---

**3.6**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «La Rai è tenuta a fornire tempestivamente, con cadenza trimestrale, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, i dati risultanti dal monitoraggio.».*

---

**3.6 (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «La Rai è tenuta a fornire tempestivamente, con cadenza semestrale, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, i dati risultanti dal monitoraggio.».*

---

**3.06 (Proposta n. 14)**

IL RELATORE

*All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Tale sistema è costituito da due distinti strumenti: a) un monitoraggio e un'analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta, come declinati nell'art. 4, nell'art. 5, nell'art. 8 e nell'intero Capo III del presente contratto; b) un monitoraggio della *corporate reputation* intesa come: a) la capacità di competere sotto il profilo della sostenibilità economica descritta al Capo V del presente contratto, della competitività come illustrata all'art. 14 del presente Contratto, del coinvolgimento del personale e della flessibilità organizzativa; b) la capacità di innovare in termini di prodotto (Comma 3 art. 9 e art. 11 Capo III) e di tecnologia (intero Capo IV); c) la capacità di incrementare il proprio valore di servizio pubblico, inteso anche in termini di presenza sul mercato internazionale (art. 14 Capo III) e di supporto all'industria tecnologica e all'industria televisiva indipendente (art. 15 Capo III), nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia professionale, dei criteri di correttezza, di lealtà, quali emergono anche dal Codice etico e dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico».

---

**3.26**

PARDI, FORMISANO

*All'articolo 3, comma 3, lettera b), sostituire le parole: «corporate reputation» con le seguenti: «immagine aziendale».*

---

**3.27**

PARDI, FORMISANO

*All'articolo 3, comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, di lealtà,».*

---

**3.7**

BELTRANDI

*All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis) Lo strumento di monitoraggio e di analisi della qualità della programmazione inteso come valore pubblico dovrà:

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;

b) avere una periodicità di misurazione quotidiana;

c) riguardare tutte le piattaforme tecnologiche su cui opera la concessionaria e a cui fa riferimento il presente Contratto;

d) pervenire alla misurazione con precisione statistica adeguata di almeno il 60 per cento dell'offerta delle piattaforme rilevate;

e) ricomprendere a rotazione le trasmissioni caratterizzate da serialità;

f) avvalersi delle più avanzate tecniche di rilevazione, incluse le interviste via *web* e le interviste effettuate in sovrimpressioni attraverso sistemi quali il digitale terrestre, il digitale satellitare e il televideo, sondaggi, interviste ed ogni altro strumento in grado di migliorare la completezza delle rilevazioni;

g) rilevare indicatori di carattere generale correlati con il gradimento, la capacità di coinvolgimento, l'arricchimento personale, culturale e civile, degli spettatori, il rispetto della sensibilità sociale del pubblico, il grado di novità editoriale;

h) rilevare indicatori specifici in funzione del genere trasmissivo quali, a titolo esemplificativo, il pluralismo, la completezza, l'imparzialità, l'indipendenza, l'equità e l'obiettività per i generi informativi, la capacità di attrazione per il genere intrattenimento, il grado di originalità per il genere fiction;

i) monitorare quotidianamente la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audio descritte, trasmissioni in modalità tele software per le persone non vedenti e trasmissioni sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD, del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS). Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle modalità tecniche utilizzate per assicurare l'accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo parti-

colare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;

l) divulgare trimestralmente l'intensità di servizio pubblico mediante l'analisi della qualità percepita dagli utenti e della qualità attesa dall'intero campione;

m) monitorare costantemente l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi.».

---

### 3.8

BELTRANDI

*All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis) Lo strumento di monitoraggio della *corporate reputation* dovrà:

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;

b) avere una periodicità di misurazione trimestrale;

c) rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico;

d) divulgare trimestralmente l'intensità della *corporate reputation* che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno;

e) monitorare quotidianamente la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audio descritte, trasmissioni in modalità tele software per le persone non vedenti e trasmissioni sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD, del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS). Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle modalità tecniche utilizzate per assicurare l'accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo particolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;

f) monitorare costantemente l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi.».

---

### 3.8 (Nuovo testo)

BELTRANDI

*All'articolo 3, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis) Lo strumento di monitoraggio della *corporate reputation* dovrà:

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;

b) avere una periodicità di misurazione semestrale;

c) rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico;

d) divulgare trimestralmente l'intensità della *corporate reputation* che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno.

e) monitorare quotidianamente la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audio descritte, trasmissioni in modalità tele software per le persone non vedenti e trasmissioni sottotitolate con speciali pagine del Televideo in grado di essere registrate su supporti VCR e DVD, del proprio portale internet e mediante la traduzione della lingua dei segni (LIS). Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle modalità tecniche utilizzate per assicurare l'accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo particolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;

f) monitorare costantemente l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi.».

---

### 3.9

BELTRANDI

*All'articolo 3, sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Gli indici rilevati attraverso gli strumenti descritti al comma 3-bis e 3-ter del presente articolo, verranno sintetizzati in tre macro indicatori:

a) un macro indicatore di performance di mercato, che comprende gli indici di gradimento dell'offerta e della qualità percepita nelle sue diverse declinazioni, oltre agli indicatori derivanti da altri sistemi di misurazione per programma, quali: ascolto medio, share, penetrazione, minuti medi visti;

b) un macro indicatore di valore pubblico, che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari di arricchimento culturale e civile personale, di rispetto della sensibilità degli spettatori, di innovazione, di impar-



zialità, di pluralismo, di equità, di indipendenza, di obiettività, di completezza, di equità, di capacità di intrattenimento, di originalità;

c) un macro indicatore di *corporate reputation* che rappresenterà una sintesi degli indicatori elementari relativi all'immagine e al posizionamento percepito della Rai quali: partecipazione democratica, senso di appartenenza, innovazione e leadership in ambito tecnologico, raffronto del rapporto di fiducia con lo spettatore, qualità e accettabilità sociale dei personaggi, modernità, ricchezza della programmazione, ruolo formativo ed educativo, capacità di raggiungere tutti i segmenti della popolazione, distinzione rispetto all'emittenza commerciale, copertura dei principali eventi.».

---

### **3.07 (Proposta n. 15)**

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 4, lettera c), dopo le parole: «web service», aggiungere le seguenti: «analisi fandom».*

---

### **3.28**

PARDI, FORMISANO

*All'articolo 3, comma 4, lettera d), sostituire la parola: «avere» con la seguente: «garantire».*

---

### **3.62**

GENTILONI SILVERI, MORRI

*All'articolo 3, comma 4, lettera d), dopo la parola: «misurazione», inserire la seguente: «settimanale».*

---

### **3.62 (Nuovo testo)**

GENTILONI SILVERI, MORRI

*All'articolo 3, comma 4, lettera d), dopo la parola: «misurazione», inserire la seguente: «mensile».*

---

**3.31**

IL RELATORE

*Sostituire le proposte nn. 16) e 17) con la seguente:*

16) All'articolo 3, comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente lettera:

«e) collocare gli indicatori, secondo opportuni pesi, in un sistema di misurazione in grado di permettere il confronto tra successivi periodi e l'individuazione delle causali per dar luogo agli opportuni interventi aziendali di correzione».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La Rai è tenuta a monitorare l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Devono inoltre essere indicate tutte le informazioni necessarie, come data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione (compresi i generi indicati dall'articolo 9, comma 2). Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

*Inoltre, al comma 5, sopprimere le parole: «, la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché».*

---

**3.31 (Nuovo testo)**

IL RELATORE

*Sostituire le proposte nn. 16) e 17) con la seguente:*

16) All'articolo 3, comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente lettera:

«e) collocare gli indicatori, secondo opportuni pesi, in un sistema di misurazione in grado di permettere il confronto tra successivi periodi e l'individuazione delle causali per dar luogo agli opportuni interventi aziendali di correzione».

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. La Rai è tenuta a monitorare l'offerta di cui al Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, al-

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

*Inoltre, al comma 5, sopprimere le parole: «, la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché».*

---

### **3.59**

BELTRANDI

*Alla proposta n. 16), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Rai affida tale monitoraggio ad enti esterni, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore.».*

---

### **3.10**

BELTRANDI

*All’articolo 3, comma 5, sopprimere le parole: «la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché».*

---

### **3.11**

BELTRANDI

*All’articolo 3, comma 5, dopo le parole: «degli obiettivi», sopprimere le seguenti: «, nonché la definizione dei criteri più efficaci per la loro diffusione al pubblico.».*

---

### **3.12**

BELTRANDI

*All’articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati del monitoraggio relativi al valore pubblico e alla corporate reputation vengono diffusi al pubblico con periodicità trimestrale e con un adeguato risalto comunicativo con la pubblicazione, in particolare, sul portale internet e su specifiche pagine a ciò dedicate del servizio Televideo.».*

---

**3.12 (Nuovo testo)**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati del monitoraggio relativi al valore pubblico e alla corporate reputation vengono diffusi al pubblico con periodicità semestrale e con un adeguato risalto comunicativo con la pubblicazione, in particolare, sul portale internet e su specifiche pagine a ciò dedicate del servizio Televideo.».*

---

**3.13**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «di cui al comma», inserire le seguenti : «3-bis, 3-ter e».*

---

**3.29**

PARDI, FORMISANO

*All'articolo 3, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il sistema di verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è sottoposto alla vigilanza di un Comitato scientifico composto da quattro membri, scelti tra personalità di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità, di cui due designati dalla Rai e due designati dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di cui uno con funzioni di Presidente del Comitato. Tale Comitato, che opera con il supporto logistico e tecnico della Rai, ha il compito di definire le metodologie di ricerca, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi. Il Comitato ha l'obbligo di segnalare alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Consiglio di Amministrazione della Rai ed all'Autorità il mancato ovvero il parziale raggiungimento degli obiettivi da esso verificati.».

---

**3.15**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 7, sostituire le parole da: «di un Comitato» alla fine con le seguenti: «scientifico. Esso, per tradurre le linee guida contenute nel presente articolo in strumenti operativi e verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi, è costituito con decreto del Ministro delle comunicazioni. Il Comitato scientifico è compo-*

sto da cinque membri, scelti tra personalità di notoria indipendenza di giudizio e di indiscussa professionalità, di cui uno designato dalla Rai, uno designato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, uno designato dal Forum del Terzo settore, uno designato dal Consiglio Nazionale degli Utenti, uno designato dal Ministero. Quest’ultimo svolge le funzioni di Presidente del Comitato. Il Comitato delibera con il voto della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità decide il voto del Presidente del Comitato. Le designazioni devono essere inviate al Ministro delle comunicazioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Contratto. In caso di mancata designazione di alcuni componenti, il Comitato scientifico si intende comunque costituito con la nomina dei tre quinti dei componenti. Tale Comitato, che opera con il supporto logistico e tecnico della Rai, ha il compito di presiedere all’organizzazione della ricerca, definire le metodologie, controllare i risultati e valutare il raggiungimento degli obiettivi. Il predetto Comitato garantisce la conformità al presente contratto delle metodologie applicate in sede di attuazione del sistema di cui ai commi precedenti. Entro trenta giorni dalla sua costituzione, il Comitato *p-bis*) approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. L’assegnazione delle attività operative per la realizzazione del sistema descritto è decisa dalla concessionaria in piena autonomia in seguito a procedure selettive aperte e trasparenti.».

---

### 3.16

BELTRANDI

*All’articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «con cadenza», sostituire la parola: «regolare» con la seguente: «trimestrale».*

---

### 3.16 (Nuovo testo)

BELTRANDI

*All’articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «con cadenza», sostituire la parola: «regolare» con la seguente: «semestrale».*

---

**3.17**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «portale web», aggiungere le seguenti: «e su specifiche pagine a ciò dedicate del servizio Televideo».*

---

**3.18**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 8, ultimo periodo, dopo la parola: «consulterà», sostituire la parola: «periodicamente» con la seguente: «trimestralmente».*

---

**3.19**

BELTRANDI

*All'articolo 3, comma 9, sostituire le parole: «secondo criteri di apertura e trasparenza.» con le seguenti: «in seguito a procedure selettive aperte e trasparenti.».*

---

**3.20**

BELTRANDI

*All'articolo 3, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis) La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e al pubblico: tutti i dati di cui alla risoluzione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 14 novembre 2006, avvalendosi dei servizi di una o più società esterne, selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, tutti i dati aggregati mensilmente sul rispetto del pluralismo politico da parte delle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, analogiche e digitali e delle proprie testate radiotelevisive regionali, correlati con gli ascolti effettivi e i dati relativi ai diversi temi trattati e alle modalità di svolgimento. Tale monitoraggio dovrà anche rilevare mensilmente la quantità e la qualità della pro-

grammazione sottotitolata, di quella tradotta in LIS, e di quella audio descritta.».

---

### **3.010 (Proposta n. 18)**

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 10, dopo le parole: «al Ministero», inserire le seguenti: «e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

### **3.61**

BELTRANDI

*Alla proposta n. 19), sostituire, in fine, le parole: «18 dicembre 2002», con le seguenti: «14 novembre 2006».*

---

### **3.60**

BELTRANDI

*Alla proposta n. 19) sostituire le parole da: «di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002» con le seguenti: «acquisiti da enti esterni alla Rai, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica, che rispondano ai necessari requisiti di esperienza pluriennale, correttezza dei dati e capacità tecnologica nello specifico settore, di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 14 novembre 2006».*

---

### **3.22**

BELTRANDI

*All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«10-bis. La Rai si impegna a garantire il rispetto delle regole del pluralismo».*

---

**3.011 (Proposta n. 19)**

IL RELATORE

*All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi i dati di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002».

---



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 19 maggio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Giorgio JANNONE

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali**

**Audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), dottor Florio Bendinelli e dottor Ugo Casarsa**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Florio BENDINELLI, *presidente dell'EPPI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Ugo CASARSA, *direttore generale dell'EPPI*, integra la relazione del presidente svolgendo ulteriori considerazioni.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Giorgio JANNONE, *presidente*, a più riprese, i deputati Nedo Lorenzo POLI (*UdC*), Antonino LO PRESTI (*PdL*), Giuliano CAZZOLA (*PdL*) e la deputata Carmen MOTTA (*PD*), la senatrice Cecilia DONAGGIO (*PD*) e il senatore Adriano MUSI (*PD*).

Il dottor Florio BENDINELLI, *presidente dell'EPPI*, e il dottor Ugo CASARSA, *direttore generale*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 19 maggio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottoressa Maria Cristina Ribera**

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, dottoressa Maria Cristina Ribera.

La dottoressa Maria Cristina Ribera, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA (*PDL*), *presidente*, Alessandro BRATTI (*PD*), ed i senatori Candido DE ANGELIS (*PDL*), Gianpiero DE TONI (*IdV*).

La dottoressa Maria Cristina Ribera, *Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso le Assemblee del Senato e della Camera, ringrazia la dottoressa Maria Cristina Ribera per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,50 alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Mercoledì 19 maggio 2010

**57<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Andrea PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (n. 203)**

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che, su richiesta della Commissione, il termine per l'espressione del parere al Governo sul provvedimento in titolo è stato prorogato al 28 maggio, ai sensi dell'articolo 14, comma 23, della legge n. 246 del 2005. Comunica, inoltre, che la Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati ha formulato i propri rilievi sullo schema di regolamento in titolo, nella seduta anti-meridiana di oggi.

Il senatore CASOLI (*PdL*), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, che tiene conto anche dei rilievi formulati dalla IX Commissione della Camera dei deputati; si sofferma in particolare sull'esigenza, emersa nel corso dell'audizione del Presidente dell'Enac, di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'Enac e i gestori aeroportuali, nonché sull'esigenza di consentire all'Enac stesso di procedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ad assunzioni di personale con particolare riferimento ai piloti ispettori di volo, anche in deroga ai limiti quantitativi e ai vincoli procedurali previsti per le amministrazioni dello Stato. A tale

riguardo osserva come le disposizioni che consentirebbero di rispondere a tali esigenze non siano, a suo giudizio, inerenti ai principi del procedimento «taglia-enti», ma possano costituire il contenuto di altro intervento normativo; concordando sulla necessità che a tali problemi – oggetto anche di specifici rilievi della Commissione trasporti della Camera – sia posto tempestivamente rimedio, egli ritiene utile che il parere della Commissione vi faccia riferimento, nelle sue premesse, invitando il Governo a intervenire in merito con la massima sollecitudine.

Dopo che il PRESIDENTE è intervenuto per aderire alle considerazioni e alla soluzione prospettata dal relatore, il senatore CASOLI (*PdL*), relatore, prosegue nell'illustrare la proposta di parere, sottoponendo alla valutazione della Commissione un'osservazione in merito al divieto per i componenti degli organi dell'Enac di assumere incarichi presso le imprese del settore di competenza al termine dei rispettivi mandati. In proposito, egli ritiene possibile differenziare i componenti del Consiglio di amministrazione, non prevedendo più il divieto, dagli altri componenti di organi dell'ente, per i quali la durata del divieto medesimo potrebbe essere ridotta a un solo anno. Una seconda soluzione potrebbe mantenere il divieto in capo a tutti i componenti degli organi, riducendone però la durata a due anni. In alternativa, si potrebbe invitare il Governo a prevedere una riduzione del periodo medesimo, senza quantificarne l'entità, eventualmente diversificandone la durata in relazione alle differenti tipologie di incarichi ricoperti. Conclude manifestando una preferenza per quest'ultima formulazione, ma dichiarandosi disponibile a optare per la soluzione ritenuta più idonea, e sottolineando come la finalità comune sia l'attenuazione del divieto in questione, la cui durata rischia di provocare una perdita delle professionalità maturate.

L'onorevole LOVELLI (*PD*) interviene in merito al riordino dell'Enac per ribadire la preferenza, manifestata dal suo Gruppo anche in sede di esame del provvedimento presso la Commissione trasporti della Camera, per il mantenimento della vigente normativa in materia di rinnovabilità dell'incarico di presidente.

Segue un breve dibattito in merito alla formulazione dell'osservazione concernente il divieto per i componenti degli organi dell'Enac di assumere incarichi presso le imprese del settore di competenza al termine dei rispettivi mandati, nel quale prendono la parola l'onorevole LOVELLI (*PD*) e il senatore SACCOMANNO (*PdL*) il quale paventa il rischio che si configuri un contrasto con gli orientamenti consolidatisi in materia con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni e che esprime una preferenza per la seconda soluzione prospettata. Interviene anche il PRESIDENTE, concordando con la soluzione indicata dal senatore Saccomanno e per segnalare che la Commissione trasporti della Camera invita a considerare la possibilità di estendere il regime di questa sorta di «incompatibilità successiva» ai dirigenti di vertice dell'Enac.

Dopo che su tale proposta si è registrato un generale consenso, il senatore CASOLI (*PdL*), relatore, chiarisce, in merito alla rinnovabilità nell'incarico di presidente dell'Enac, che l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere costituisce un punto di mediazione tra la disposizione vigente e quanto previsto dallo schema di regolamento in titolo, che consentirebbe una rinnovabilità indefinita. Adegua quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo, pubblicata in allegato al resoconto, alle indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## **PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 203**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

preso atto dell'intendimento del Governo di espungere gli articoli 2 e 3 dello schema di decreto in titolo;

visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, n. 69 dell'8 marzo 2010;

considerato che l'Aero Club d'Italia ha manifestato l'esigenza di una riduzione del numero di componenti del suo Consiglio federale eletti dall'Assemblea, nella misura di quattro membri, e tenuto conto che su tale possibilità si è espresso favorevolmente il Consiglio di Stato, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei ministri – struttura di missione per lo sport;

considerato che, in merito al riordino dell'Enac, è emersa l'esigenza di semplificare le procedure relative all'approvazione dei contratti di programma tra l'Enac e i gestori aeroportuali, nonché l'esigenza di consentire all'Enac stesso di procedere, nell'ambito delle risorse disponibili, ad assunzioni di personale con particolare riferimento ai piloti ispettori di volo, anche in deroga ai limiti quantitativi e ai vincoli procedurali previsti per le amministrazioni dello Stato, e preso atto tuttavia che le disposizioni che consentirebbero di rispondere a tali esigenze non appaiono inerenti ai principi del procedimento «taglia-enti», ma potranno costituire il contenuto di altro intervento, che si invita il Governo ad adottare con la massima sollecitudine;

considerati i rilievi formulati dalla Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati;

esprime

### **PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

– con riferimento all'articolo 1, si invita il Governo a riconsiderare l'opportunità di modificare direttamente, con atto sovraordinato quale è lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2004 con il quale è approvato lo statuto dell'Aero Club d'Italia ovvero lo statuto medesimo, e a considerare invece la possibilità di riformularlo in termini di criteri



cui si dovrà attenere la modifica dello statuto medesimo, prevista dall'articolo 5, comma 4;

– ancora in merito al riordino dell'Aero Club d'Italia, di cui all'articolo 1, si invita il Governo a prevedere una riduzione dei componenti del Consiglio federale eletti dall'Assemblea nella misura di quattro unità e a valutare l'opportunità di prevedere una modifica statutaria che consenta di rinnovare consecutivamente fino a due volte il mandato del Presidente dell'AeCI;

– si osserva che l'articolo 4 dovrebbe essere riformulato in termini di norma autonoma, prevedendo l'abrogazione delle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, evitando di porsi come novella con carattere sostitutivo di commi di un articolo di rango primario;

– si segnala, a fini di coordinamento formale, che il riferimento al «Ministro dei trasporti e della navigazione», presente nell'articolo 4, capoversi 3 e 4, dello schema di regolamento in titolo, dovrebbe essere sostituito con quello al «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

– in merito al riordino dell'Enac, di cui all'articolo 4, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificarne il capoverso 2, ultimo periodo, prevedendo che la nomina a presidente dell'ente possa essere rinnovata consecutivamente due sole volte;

– sempre con riferimento al riordino dell'Enac, in considerazione dell'elevato livello di integrazione e di interscambio tra settore pubblico e settore privato che caratterizza il comparto dell'aviazione civile, si invita il Governo a integrare lo schema di regolamento con una disposizione che consenta ai componenti degli organi dell'ente di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza trascorsi due anni dalla scadenza del mandato; al riguardo, si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di estendere ai dirigenti di vertice dell'ente l'applicabilità di suddetta previsione;

– in merito all'articolo 5 si osserva che il termine posto dal comma 4 per l'eventuale adeguamento dello statuto dell'Enac coincide con quello che il precedente comma 2 fissa per procedere alla nomina dei componenti degli organi collegiali.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 19 maggio 2010

*Presidenza del Presidente*  
Enrico LA LOGGIA

*Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, il Ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

### ATTI DEL GOVERNO

#### **Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2010.

Il deputato Roberto SIMONETTI (*LNP*) rileva che con l'approvazione del decreto legislativo sul federalismo demaniale si concretizza finalmente il procedimento delineato dalla legge n. 42 sul federalismo fiscale. Con esso i beni dimenticati dello Stato, una sorta di «immobilismo immobiliare», potranno finalmente essere utilizzati e valorizzati dagli enti locali, provvedendo anche a rivitalizzare l'economia. Ricorda alcuni aspetti centrali del provvedimento, quali il trasferimento del demanio marittimo e del demanio idrico alle regioni, con la relativa gestione e i proventi da canoni e concessioni, l'esclusione delle spese relative agli immobili trasferiti dal computo ai fini del patto di stabilità, l'esclusione da tali benefici per gli enti in dissesto. Sottolinea che la destinazione dei proventi da eventuali alienazioni non avrà incidenza sulla valutazione di affidabilità dello Stato, auspicando altresì per il futuro l'inclusione nelle procedure di trasferimento anche di beni del demanio storico artistico già occupati dagli enti locali. Ritiene che con il provvedimento si attivi pertanto un ciclo vir-

tuoso, di rilancio dell'economia e di risanamento dei conti pubblici. Dichiarata, pertanto, il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai relatori e dal Governo in ordine al miglioramento del testo del provvedimento che, nella sua formulazione originaria, non affrontava alcune importanti questioni come ad esempio il rapporto tra debito pubblico e patrimonio. Annuncia tuttavia il voto contrario del proprio gruppo ritenendo che l'impostazione di fondo del provvedimento sia contraria ai principi costituzionali contenuti nell'articolo 119 e nel titolo V della Costituzione, con particolare riguardo alla correlazione tra risorse trasferite e funzioni attribuite. Un altro principio, non rispettato è la perequazione, che trovando fondamento nell'articolo 3 della Costituzione determina la lesione dello stesso principio di uguaglianza, dal momento che non viene corretta nel decreto la disparità che origina dalla variabilità nella distribuzione territoriale dei beni. Il decreto inoltre viola le stesse norme della legge di delega, che non tendeva alla dismissione del patrimonio pubblico ma al trasferimento funzionale dei beni.

Rilevando che sotto gli aspetti evidenziati il decreto non ha subito modifiche sostanziali, esprime il proprio dissenso in ordine alla proposta ii) del parere dei relatori, inerente alla disciplina dei fondi immobiliari di investimento, ritenendo che l'utilizzo di tale strumento si presti a fini speculativi e si concretizzi di fatto in un trasferimento di beni pubblici a soggetti privati, determinando inoltre un impoverimento della collettività a vantaggio di pochi.

Sottolinea, inoltre che nel decreto si prevede la ridefinizione dei rapporti finanziari tra regioni, enti locali e Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, spogliando in tal modo il Parlamento del potere di legiferare in materia di principi fondamentali di armonizzazione dei bilanci e di coordinamento della finanza pubblica, a vantaggio della Conferenza unificata, che si configura di fatto come la terza Camera. Con riferimento poi alla questione dell'incremento dei costi, segnala che il decreto, non prevedendo un contestuale trasferimento delle risorse strumentali e umane per la gestione del patrimonio agli enti destinatari dei beni, rischia di incrementare la spesa pubblica, a causa della moltiplicazione delle strutture burocratiche. Un'ultima questione, che è stata accolta nel parere dei relatori solo sotto forma di osservazione, riguarda la mancata riserva allo Stato delle concessioni idroelettriche e le altre concessioni che incidono su settori di mercato in regime di concorrenza.

Considerando le questioni sopra esposte e ritenendo che il vero federalismo, ancora in attesa dei dati sugli assetti fiscali e sui costi *standard*, non sia stato ancora avviato con il provvedimento in esame, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo.

Il senatore Felice BELISARIO (*IdV*) ricorda che l'attribuzione agli enti territoriali di un proprio patrimonio trova il fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, e che sull'articolo 19 della legge n.

42 il gruppo dell'Italia dei Valori espresse un voto favorevole. Dopo aver ringraziato il Presidente, i relatori e il ministro Calderoli, rileva come il Parlamento, senza contrapposizioni ideologiche, riesca a produrre ciò che solo un consenso democratico può riuscire a fare, cioè svolgere la propria attività senza sbarramenti ideologici. Ricorda che il proprio gruppo avrebbe auspicato un maggior coinvolgimento fin dalle prime fasi di lavoro anche dei gruppi minori. Sottolinea come nel parere che la Commissione sta approvando sono state accolte alcune questioni rilevanti: nelle premesse sono stati inseriti i richiami agli articoli 5, 114 e 119 della Costituzione, relative all'unità e all'indivisibilità della Repubblica; l'inserimento di una clausola di salvaguardia, per assicurare l'unità giuridica ed economica del Paese; il riferimento alla stabilità economico-finanziaria del Paese connessa all'affidabilità del debito pubblico; la previsione di procedure di trasferimento delle strutture amministrative e delle dotazioni finanziarie delle amministrazioni centrali a seguito del trasferimento di beni agli enti locali. Ricorda come il suo gruppo abbia avuto sempre una posizione costruttiva e di dialogo, al fine di migliorare il testo, senza rinunciare a vigilare sulla garanzia dei valori costituzionali di autonomia, solidarietà, efficienza, responsabilità e trasparenza. Ritiene che il Governo, attraverso il fondamentale lavoro della Commissione bicamerale, stia portando avanti un buon lavoro. Valuta tuttavia che il testo avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato, e che le vere difficoltà si avranno quando si affronteranno i problemi legati ai livelli essenziali delle prestazioni e all'autonomia impositiva degli enti locali. Esprime il voto favorevole del proprio gruppo.

Il senatore Gianpiero D'ALIA (*UDC-SVP-AUT*) riconoscendo l'impegno dei relatori e del Governo nella predisposizione del parere, che recepisce alcune delle proposte avanzate dal proprio gruppo, rileva che il lavoro svolto non appare sufficiente come risulta da alcune questioni contenute nel parere alternativo presentato (*vedi seduta del 17 maggio 2010*). Rammenta, quindi, alcuni punti che avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti, ad iniziare dalla mancata intesa con la Conferenza unificata, che non rappresenta una questione meramente formale ma anche sostanziale, in quanto la legge n. 42 costruisce il federalismo attorno alle regioni, delle quali non si è avuto modo di conoscere l'opinione. In merito ai profili strettamente finanziari, sottolinea la scarsità di informazioni contenute nella relazione tecnica allegata al provvedimento in ordine all'impatto complessivo del decreto sui saldi di finanza pubblica. Ritiene inoltre poco chiari e non ben definiti i criteri che regolano l'individuazione puntuale dei beni da parte di un successivo decreto, che appare connotato da una discrezionalità eccessiva.

Con riferimento infine al criterio funzionale che dovrebbe tra gli altri guidare il procedimento di assegnazione dei beni, rileva che la mancata definizione delle funzioni degli enti locali non consente di rispettare il principio contenuto nella legge n. 42, in base al quale il trasferimento dei beni deve essere correlato alle funzioni effettivamente attribuite.

Per le ragioni esposte e per quelle contenute nel parere presentato dal proprio gruppo annuncia il voto contrario.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) ricordando le valutazioni negative espresse in alcune audizioni sulla gestione del patrimonio – pienamente condivise dal proprio gruppo – ricorda l'impegno profuso per una corretta attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge n. 42 del 2009 in materia di attribuzione a regioni ed enti locali di un proprio patrimonio. Sottolinea come lo schema di decreto legislativo inizialmente presentato dal Governo fosse carente e superficiale, tale da comportare più oneri che benefici per regioni ed enti locali, senza peraltro affrontare in alcun modo il rapporto tra patrimonio e debito. E' pertanto iniziato un intenso lavoro di vera e propria riscrittura del decreto condotto dai relatori insieme al ministro Calderoli, con un risultato che tuttavia non è ancora soddisfacente, anche per la ristrettezza dei tempi di discussione: alcune questioni essenziali come i canoni delle concessioni idroelettriche ed il tema dei giacimenti petroliferi e di gas non sono state esaminate, come pure il problema degli oneri attualmente in carico allo Stato per i beni demaniali da trasferire. Ritiene necessario un cambiamento del *modus operandi*, altrimenti il proprio gruppo potrebbe in futuro assumere un atteggiamento diverso.

Rispetto al testo originario, incentrato sulla valorizzazione ai fini della vendita, il parere ora mette al centro il tema del miglior utilizzo del patrimonio, con domande motivate da parte degli enti locali e con il trasferimento che non avverrà *una tantum* ma attraverso decreti biennali che lo renderanno continuo nel tempo. Sottolinea le altre modifiche significative, che riguardano la destinazione delle eventuali alienazioni del patrimonio trasferito, che prima era del tutto assente, l'esclusione dai vincoli relativi al Patto di stabilità interno delle spese relative ai beni trasferiti, la facoltà di trasferire ai comuni aree di pertinenza dei porti nazionali e infine l'esclusione dal trasferimento dei parchi naturali e delle riserve naturali statali.

Vanno tuttavia considerati gli effetti di squilibrio causati dalla disforme collocazione territoriale dei beni trasferiti, in modo da tenerne conto nella distribuzione delle risorse a fini perequativi. Specifica che i motivi principali di insoddisfazione riguardano, oltre la questione del debito, il demanio idrico e marittimo e il tipo di beni patrimoniali oggetto di trasferimento. Analogamente non sono state definite le problematiche relative ai costi di gestione dei beni trasferiti ed il conseguente trasferimento di risorse, questioni che appaiono fondamentali, ad esempio, nel caso della difesa idrogeologica del suolo. Ricorda come, grazie al lavoro dei relatori, il parere ora reca un impulso ad accelerare le procedure per la stipula degli accordi di valorizzazione secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio, e riapre la questione degli immobili della Difesa. Sulla base di queste considerazioni dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Il deputato Antonio LEONE (*PdL*) esprime il proprio apprezzamento per l'intenso lavoro svolto in queste settimane dai relatori e dal ministro Calderoli, sottolineando che si è inaugurato un metodo innovativo di dialogo e di collaborazione tra Governo, relatori e forze politiche che auspica possa costituire la regola per il prosieguo dei lavori della Commissione, tale lavoro è stato utile ad elaborare un parere condiviso nella massima parte e idoneo a tacitare le numerose polemiche in ordine al venir meno delle garanzie del debito pubblico e al pericolo di una svendita del patrimonio pubblico. Segnalando a tale proposito il prezioso ruolo di sintesi svolto dal Parlamento, richiama alcune delle numerose innovazioni contenute nel parere dei relatori che verranno recepite nel testo del decreto. Con riferimento al regime giuridico dei beni, ricorda la subordinazione ad una apposita dichiarazione da parte dello Stato del passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali, con l'ulteriore vincolo che sui predetti beni non possano essere costituiti diritti di superficie. In merito alla individuazione dei beni, ne è stato delimitato con maggior esattezza il perimetro di quelli suscettibili di trasferimento, prevedendo, inoltre, la non frammentazione del demanio idrico, limitandone la trasferibilità in caso di mancata intesa tra le regioni interessate. Condivide, evidenziandone la virtuosità in termini di *governance* della finanza pubblica, l'introduzione del vincolo di destinazione delle risorse derivanti dai proventi delle alienazioni alla riduzione del debito pubblico e la subordinazione dell'alienazione del bene alla valorizzazione dello stesso attraverso le procedure di adozione delle varianti allo strumento urbanistico, al fine di prevenire ogni possibile speculazione ai danni dell'erario. Valuta inoltre positivamente, in quanto finalizzato a esaltare il principio della valorizzazione funzionale dei beni, l'obbligo di motivazione nelle richieste di attribuzione del bene, che dovranno essere corredate da una relazione in ordine alle finalità e modalità di utilizzazione del bene stesso.

Ritiene, per le ragioni sopra esposte, che chi si oppone al federalismo demaniale si oppone ad una migliore e più proficua utilizzazione dei beni pubblici, alla riqualificazione del territorio, alla creazione di nuove strutture per i minori e gli anziani. Sulla base di queste considerazioni dichiara, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere.

Il senatore Helga THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-AUT*), annuncia il voto favorevole del suo gruppo, ricordando l'esperienza federalista già in atto nella propria regione.

Massimo Enrico CORSARO (*PdL*), *relatore*, prima di procedere alle votazioni delle proposte emendative non assorbite nella formulazione del parere depositato nella seduta di ieri, avverte che d'intesa con l'altro relatore sono state predisposte alcune osservazioni, che se inserite nel parere medesimo apparirebbero a suo avviso idonee a ricomprendere alcune delle proposte emendative in questione.

In particolare, con una osservazione relativa all'opportunità di individuare i beni e le risorse da trasferire e ripartire tra le regioni e gli enti territoriali, nonché con una ulteriore osservazione in ordine alla attribuzione di risorse in tema di prevenzione ambientale, ritiene che possa considerarsi assorbito l'emendamento n. 11 a firma Vitali. Analogamente, reputa che possa ritenersi ricompreso nel parere l'emendamento Vitali n. 32 in base all'inserimento di due osservazioni concernenti, rispettivamente, l'esigenza di tener conto delle necessità di perequazione connesse alla disomogenea distribuzione del patrimonio sul territorio nazionale, nonché della opportunità di procedere da parte del Governo a forme di coordinamento delle attività di dismissione di beni immobiliari. Infine un'ulteriore osservazione, che indica come prioritaria l'esigenza di favorire i trasferimenti di beni strumentali all'esercizio delle attività degli enti territoriali, ritenuta idonea ad assorbire l'emendamento Misiani n. 23.

Infine, oltre a dar conto di un'integrazione formale alla lettera ee) del parere, dà lettura della nuova formulazione avanzata nel corso della seduta di ieri sull'emendamento Paolo Franco n. 25, accettata dal presentatore. Tale formulazione, come ulteriormente precisata sotto il profilo lessicale, risulta essere la seguente: *alla lettera v) sostituire le parole da* «ad esclusione dei beni di ambito sovregionale» *con le seguenti* «ad esclusione dei fiumi di ambito sovregionale; sono altresì esclusi i laghi di ambito sovregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale».

Il senatore Walter VITALI (PD) segnala che a seguito delle osservazioni ora illustrate dal relatore Corsaro, ritira i propri emendamenti n. 11 e n. 32.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) ritira il proprio emendamento n. 22, in quanto ritiene che l'obiettivo perequativo perseguito dell'emendamento medesimo sia sufficientemente recepito nelle osservazioni ora proposte.

Il deputato Antonio MISIANI (PD) per le medesime motivazioni esposte dal collega Vitali, ritira l'emendamento n. 23 a propria firma.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) segnala che il parere presenta una struttura molto densa di condizioni e osservazioni che potrebbe dar luogo a una non agevole valutazione circa la conformità del testo definitivo del provvedimento rispetto al parere medesimo, atteso che l'articolo 2, comma 4, della legge 42, sembra individuare il criterio di coerenza con riferimento al parere unitariamente considerato. Ritiene opportuno segnalare tale questione anche ai fini di una maggiore attenzione alle modalità di costruzione normativa dei pareri da parte della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, osserva che sulla base delle posizioni espresse da alcuni dei presentatori delle proposte emendative siano da votare, qualora non vengano espresse ulteriori disponibilità al ritiro, le proposte emendative Lanzillotta n. 29, Nannicini n. 17, Vitali n. 5, Lanzillotta n. 31 e Lanzillotta n. 30 (*v. seduta del 17 maggio 2010*), nonché Paolo Franco n. 25, come riformulata nel corso della seduta, che vengono pertanto poste in votazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, le proposte emendative Lanzillotta n. 29, Nannicini n. 17, Vitali n. 5, Lanzillotta n. 31 e Lanzillotta n. 30.

La Commissione approva la proposta emendativa Paolo Franco n. 25, come riformulata.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere dei relatori, come modificata sulla base delle riformulazioni e delle nuove osservazioni accolte nel corso della seduta odierna (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere dei relatori, risultano precluse le altre due proposte di parere presentate, rispettivamente, dal deputato Lanzillotta, nonché dal deputato Galletti e dal senatore D'Alia (*v. seduta del 17 maggio 2010*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nell'esprimere infine un ringraziamento ai commissari e al Governo per il lavoro svolto e agli uffici per il loro contributo, auspica che il clima di collaborazione instauratosi caratterizzi anche per il futuro l'attività della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*



ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni,  
province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio  
(Atto n. 196)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009;

premessi che:

sullo schema di decreto non è stata acquisita l'intesa con la Conferenza unificata prescritta dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge n. 42 e che, conseguentemente, è stata trasmessa alle Camere la relazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della medesima legge, che indica le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata conclusa entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

lo schema di decreto è stato sottoposto, su iniziativa del Ministro per la semplificazione normativa, alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e che tale organismo ha espresso parere favorevole su un testo, allegato alla predetta relazione, che ha recepito una serie di indicazioni emerse dal confronto con le Autonomie locali ed, in particolare, con l'ANCI e l'UPI;

considerato che:

l'attribuzione di un patrimonio alle Regioni e agli Enti locali trova il suo fondamento nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante riforma del Titolo V della Costituzione;

il trasferimento di beni statali agli enti territoriali, prefigurato dallo schema di decreto, costituisce il primo adempimento formale del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione delineato dalla legge n. 42, i cui criteri direttivi dovranno tutti trovare una compiuta e coerente declinazione nei successivi decreti delegati, al fine di preservare il complesso equilibrio politico, raggiunto in sede di esame parlamentare della legge delega, tra i canoni dell'autonomia e della responsabilità degli enti territoriali ed i principi di solidarietà sociale e coesione nazionale sottesi al nostro ordinamento costituzionale; la realizzazione del federalismo fiscale potrà in tal senso configurarsi come una nuova e più avanzata mo-

dalità di governo di un sistema istituzionale policentrico e multilivello, volta a consentire una attuazione più efficace ed efficiente delle politiche pubbliche, migliorando quantità, qualità, economicità ed uniformità sul territorio nazionale del livello dei servizi pubblici offerti a cittadini ed imprese;

in tale quadro, il federalismo patrimoniale, lungi dall'essere inteso come uno strumento volto al soddisfacimento di egoismi territoriali ovvero a depauperare il patrimonio statale, vuole rappresentare un nuovo e più moderno approccio per la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici, un'opportunità per ampliare le potenzialità di utilizzo di un patrimonio spesso, in passato, trascurato o inadeguatamente messo a reddito; esso costituisce inoltre un'occasione per riqualificare beni demaniali che scontano oggi, sovente, una divaricazione tra il soggetto proprietario, l'ente gestore delle funzioni amministrative ed il livello territoriale sul quale gli stessi beni insistono, che ne rende complessa e farraginoso la effettiva valorizzazione nell'interesse della collettività;

constatato che:

negli ultimi anni il Legislatore è più volte intervenuto in materia di ricognizione, dismissione e valorizzazione del patrimonio dello Stato, delle regioni e degli enti locali, con un approccio in larga parte rinvenibile nell'esigenza di razionalizzazione e contenimento della spesa; a tal fine, con la legge finanziaria per il 2010 si è da ultimo provveduto, tra l'altro, a riunificare in capo all'Agenzia del Demanio ulteriori compiti di gestione degli immobili, configurando un meccanismo finalizzato all'ottimizzazione degli spazi allocativi a disposizione delle Amministrazioni – sia a titolo di locazioni passive, sia a titolo di usi governativi –, alla razionalizzazione degli interventi manutentivi e al monitoraggio dei relativi oneri; è stata inoltre avviata una vasta opera di ricognizione del patrimonio pubblico, supportata anche attraverso l'introduzione di stringenti obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai portafogli immobiliari detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli enti territoriali, finalizzati, tra l'altro, alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato;

sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio i beni del patrimonio disponibile dello Stato sono 18.959, di cui 9.127 fabbricati e 9.832 terreni, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale, con una accentuata loro concentrazione in alcune regioni centro settentrionali; il valore inventariale di tali beni ammonta nel complesso a circa 3,2 miliardi di euro, di cui circa 1,9 rappresentati da fabbricati e 1,3 miliardi da terreni; i beni del patrimonio indisponibile sono invece 22.716, di cui 20.135 fabbricati e 2.581 terreni, per un totale a valore di libro di circa 30 miliardi di euro; i beni del demanio storico artistico, riferiti sia ai beni in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali, sia all'Agenzia del demanio, sono 4.642, di cui 3.161 fabbricati e 1.481 terreni, per un valore risultante dal conto generale del patrimonio 2008 pari a circa 16, 3 mi-

liardi euro; le altre categorie di demanio non sono ad oggi oggetto di valutazione economica;

tra i beni rientranti nel patrimonio disponibile, il valore dei beni in uso agli enti locali ammonta a circa 0,73 miliardi di euro, quello dei beni di dichiarato interesse dei medesimi enti a 0,39 miliardi, quello dei beni oggetto di formali accordi con gli enti a 0,96 miliardi; il valore dei beni liberi ammonta invece a 1,04 miliardi di euro e quello dei beni in uso a privati a 0,18 miliardi;

sulla base di tale consistenza patrimoniale e di quanto riportato dalla Corte dei Conti, i beni trasferibili rappresentano circa il 3 per cento della consistenza del patrimonio locale al 31 dicembre 2008; ove si guardi al solo patrimonio immobiliare disponibile (sempre in termini di terreni e fabbricati), i beni attribuibili comporterebbero un incremento del 16,2 per cento dei valori patrimoniali disponibili degli enti locali;

rilevato, in particolare, che:

nella prospettiva del migliore esercizio delle funzioni pubbliche articolate tra i diversi livelli di governo, lo schema di decreto legislativo in titolo rinviene correttamente nel principio della «*massima valorizzazione funzionale*» il criterio generale che presiede l'attribuzione di beni statali agli enti territoriali; tale criterio, enunciato all'articolo 1, comma 2, e richiamato nel successivo art. 2, comma 4 – che ne rafforza la valenza ponendo a carico degli enti il dovere assicurare forme di pubblicizzazione dei processi di valorizzazione intrapresi – non è peraltro inteso come un obbligo di utilizzare i beni trasferiti in via strumentale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei compiti istituzionali propri dei diversi enti territoriali, posto che ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), le Regioni e gli Enti locali possono anche autonomamente decidere di inserire i beni acquisiti in processi di alienazione e dismissione, secondo le procedure di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in ordine alle quali occorre peraltro tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2009, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 58, comma 2, del predetto decreto – legge n. 112, per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella materia «governo del territorio» lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio;

seppur ribadito in diverse parti del testo dello schema di decreto, il criterio della *valorizzazione funzionale* non assume un carattere peculiare rispetto alle altre opzioni di utilizzo dei beni trasferiti da parte degli enti, stante anche l'assenza della previsione di una motivazione delle richieste di assegnazione dei beni da parte degli enti territoriali;

al fine di soddisfare il criterio della capacità finanziaria, lo schema di decreto prevede che i beni possano essere attribuiti in via diretta a uno o più fondi immobiliari già costituiti o da costituire da parte di uno o più enti territoriali, prevedendo altresì, all'articolo 6, un riordino della disciplina vigente di tali strumenti da effettuare con appositi regolamenti di de-

legificazione, ciò ancorché la legge di delega non rechi un esplicito criterio direttivo per l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili;

lo schema di decreto non reca alcuna indicazione in ordine alla destinazione dei proventi di eventuali processi di alienazione dei beni immobili trasferiti – a differenza di quanto previsto per le dismissioni immobiliari dello Stato, per le quali vige un vincolo di destinazione dei relativi proventi a riduzione del debito pubblico – i quali potrebbero pertanto essere utilizzati per coprire disavanzi di bilancio ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, come del resto previsto dal criterio di delega di cui di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009, che prevede l'introduzione, nei confronti degli enti meno virtuosi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, di un sistema sanzionatorio che dispone il divieto dell'assunzione di personale e di iscrizione in bilancio di spese discrezionali sino all'assunzione da parte dell'ente di provvedimenti idonei a raggiungere gli obiettivi, fra i quali è specificamente annoverata anche l'alienazione di beni rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente;

la possibile dismissione di beni immobili da parte degli enti meno virtuosi in termini di equilibri di bilancio al fine di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni in caso di scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, potrebbe determinare fenomeni di sperequazione tra gli enti che abbiano sul proprio territorio un diverso numero e valore di cespiti immobiliari trasferibili ai sensi dello schema di decreto, considerato anche che le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato suscettibili di trasferimento sono distribuiti in modo disomogeneo sul territorio nazionale;

la definizione di criteri e tempi per la riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali a seguito dell'attribuzione di beni statali è demandata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto, ad un DPCM, senza tuttavia prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali, ciò nonostante la materia del coordinamento della finanza pubblica sia oggetto di legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

considerato che, in relazione alla disciplina delle concessioni di derivazione idroelettrica, emerge la possibilità che vengano stabiliti dalle amministrazioni regionali canoni di concessione che potranno essere anche notevolmente diversificati da regione a regione e che questa possibilità, già consentita nel vigente assetto costituzionale e ordinamentale (in particolare a seguito dell'attuazione della legge n. 59 del 1997 e della legge costituzionale n. 3 del 2001), anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale, potrebbe comportare conseguenze sulla tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale, posto che, in effetti, l'assenza, riduzione o aumento del costo rappresentato dai canoni per l'utilizzo delle derivazioni d'acqua incide sul confronto competitivo per le imprese, il quale si realizza, peraltro, non nell'ambito di singoli territori, ma a livello nazionale, attraverso la Borsa elettrica; tenuto conto, inoltre, del fatto che un regime di costi eccessivamente differenziati tra Regioni ri-

schia verisimilmente di determinare dei sovracosti che, sebbene originati in uno specifico territorio, si rifletterebbero su tutti i consumatori italiani, per via del vigente criterio del prezzo unico nazionale (PUN), criterio equitativo finalizzato proprio a spalmare sull'intera collettività gli eventuali maggiori costi dell'energia in alcune zone del paese, maggiori costi determinati da fattori strutturali;

sottolineata, pertanto, l'esigenza di:

definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte dei diversi livelli territoriali in relazione alle funzioni pubbliche primarie loro attribuite, disponendo a tal fine che gli enti territoriali e le Amministrazioni statali periferiche possano procedere, in ambito provinciale, a reciproche consultazioni attraverso il coordinamento del Presidente della Giunta regionale d'intesa con i Prefetti competenti;

procedere ad una attribuzione dei beni statali agli enti territoriali che tenga conto del riparto delle funzioni pubbliche tra i diversi livelli di governo e della disomogeneità della distribuzione dei beni statali sul territorio nazionale, prevedendo in particolare una equilibrata ripartizione dei beni demaniali tra le Regioni e le Province, anche con riferimento alla fruizione dei proventi dei canoni concessori concernenti, segnatamente, il demanio idrico;

coordinare la disciplina introdotta dallo schema di decreto con la normativa codicistica in materia di beni pubblici, specificando in particolare che resta riservato allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali;

delimitare con maggiore chiarezza il perimetro dei beni suscettibili di essere trasferiti, rivisitando al contempo le procedure di individuazione, attribuzione e trasferimento dei beni delineate dallo schema di decreto, anche al fine di prevedere, a carico degli enti territoriali, specifici obblighi di motivazione delle domande di attribuzione dei beni – alle quali dovrebbe essere allegata una declaratoria in ordine alle finalità e modalità di utilizzazione dei beni – da rendere cogenti per gli enti territoriali attraverso l'introduzione di meccanismi sanzionatori, in caso di utilizzo difforme dei beni, attivabili attraverso l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo;

riconoscere più estese forme di partecipazione a favore delle autonomie territoriali, con particolare riferimento al coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di riduzione delle risorse ad essi da attivare a seguito del trasferimento dei beni;

prevedere una esplicita esclusione dai vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno degli oneri di gestione del bene trasferito per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato, disponendo altresì, al fine di evitare duplicazioni di spesa, le occorrenti variazioni di bilancio per la corrispondente riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio dello Stato interessati;

introdurre, al fine di preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, stringenti vincoli in ordine alla destinazione dei proventi derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dall'eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi dello schema di decreto legislativo, disponendo in particolare un vincolo prioritario non derogabile di destinazione della quota prevalente di tali proventi alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per l'eventuale parte restante, a spese di investimento, e della residua quota al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

evidenziata la necessità di fare della valorizzazione del patrimonio, a vantaggio delle comunità locali e di tutta la collettività nazionale, l'elemento cardine del processo di trasferimento dei beni dello Stato agli enti territoriali, anche al fine di un più efficiente e razionale governo del territorio;

considerato che l'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, della legge 42 del 2009 e del decreto legislativo in oggetto non può che realizzarsi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 114 della Costituzione medesima;

rilevata la necessità della stabilità del sistema economico-finanziario pubblico in relazione alla contingente esigenza di ridurre il debito pubblico attraverso il finanziamento del Fondo ammortamento titoli di Stato;

considerata l'opportunità di prevedere, onde assicurare la neutralità finanziaria del trasferimento dei beni, la riorganizzazione delle strutture amministrative statali, delle dotazioni finanziarie e di organico, in relazione al minor carico di lavoro per le amministrazioni centrali, attuando procedure di trasferimento del personale dello Stato agli enti territoriali destinatari dei beni;

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti *condizioni*:

*a)* con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, si espunga il riferimento alla richiesta dell'ente territoriale interessato ai fini dell'attribuzione a titolo non oneroso dei beni statali, stante l'esigenza di consentire, limitatamente ad alcune tipologie di beni – e segnatamente dei beni del demanio marittimo ed idrico – una attribuzione *ope legis* dei beni medesimi;

*b)* con riferimento alla procedura di individuazione e attribuzione dei beni, si riformulino i commi 1 e 2 dell'articolo 2, al fine di chiarire che lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo i criteri specificati dal comma 5 del medesimo articolo 2 e sulla base di quanto previsto dall'articolo 3;

*c)* con riferimento al comma 3 dell'articolo 2, il quale dispone che, in applicazione del principio di sussidiarietà, qualora un bene non sia attribuito ad un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato può comunque procedere, sulla base delle richieste avanzate, all'at-

tribuzione del bene medesimo ad un ente territoriale di un diverso livello di Governo, si chiarisca la portata della previsione, specificando che lo Stato è tenuto comunque a procedere all'assegnazione del bene ad un diverso livello di governo sulla base delle domande;

d) con riferimento al comma 4 dell'articolo 2 dello schema, sia specificato, al primo periodo, che l'ente territoriale dispone del bene a «seguito del trasferimento» e non, come previsto nel testo, «dell'attribuzione» del medesimo;

e) con riferimento al medesimo comma 4 dell'articolo 2, si sostituisca il termine «pubblicazione» con quello di «divulgazione»; al secondo periodo si estenda inoltre la facoltà di indire forme di consultazione popolare ad ogni ente territoriale impegnato nella valorizzazione funzionale dei beni, non limitandola, come previsto dal testo, solo ai comuni;

f) con riferimento alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2, in luogo al generico riferimento alla «tipologia dei beni trasferiti» si faccia riferimento alla «tipologia del singolo bene o del gruppo di beni» quale criterio cui ricorrere, in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità, ai fini dell'attribuzione dei beni ad un livello di governo diverso da quello comunale;

g) con riferimento alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, prevedendo che la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni sia trasmessa ad un'apposita conferenza di servizi (alla quale partecipano il comune, la provincia, la città metropolitana e la regione interessati), la cui determinazione finale costituisca provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale, e ne fissi limiti e vincoli; in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera ed al fine di salvaguardare le prerogative in tale ambito riconosciute alle regioni, si specifichi altresì che sono fatte salve le procedure e le determinazioni adottate da organismi istituiti da leggi regionali con le modalità ivi stabilite;

h) con riferimento alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, si sostituiscano le parole «valorizzazione del bene» con le seguenti: «valorizzazione dei beni» e si espunga il secondo periodo laddove si prevede, tra l'altro, che l'attribuzione dei beni immobili appartenenti allo Stato possa avvenire mediante attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti o da costituire, da parte di uno o più enti territoriali;

i) all'articolo 2, al comma 5, lettera a), si specifichi che in applicazione dei criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità occorre tenere conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di ciascun livello istituzionale;

l) si riformolino le procedure di attribuzione e trasferimento dei beni di cui all'articolo 3, al fine di prevedere, mediante l'inserimento nel testo dell'articolo di uno o più commi, che ferme restando le funzioni amministrative già conferite agli enti territoriali in base alla normativa vigente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, siano trasferiti alle Regioni, unitamente alle relative pertinenze, i beni del demanio marittimo ed i beni del demanio idrico, ad eccezione dei laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia, che assieme alle miniere ubicate su terraferma, che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze, nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, debbono essere trasferiti alle Province; si disponga, inoltre, che una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito, tenendo conto dell'entità delle risorse idriche che insistono sul territorio della Provincia e delle funzioni amministrative esercitate dalla medesima, sia destinata da ciascuna Regione alle Province, sulla base di un'intesa conclusa fra la Regione e le singole Province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico; si preveda infine che decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto senza che sia stata conclusa la predetta intesa, il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di determinare, tenendo conto dei medesimi criteri, la quota da destinare alle singole Province;

*m)* con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, il quale dispone che i beni sono individuati e attribuiti ad uno o più livelli di governo territoriale, mediante l'inserimento in appositi elenchi, si riformuli la disposizione specificando che – salvo quanto indicato nella condizione di cui alla lettera *l)* del presente parere – i beni sono individuati ai fini della loro attribuzione ad uno o più enti appartenenti a uno o più livelli di governo, coordinandola in tal modo con il disposto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto;

*n)* sia soppresso il riferimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3, che senza stabilire un termine temporale prevede l'adozione di eventuali decreti del Presidente del Consiglio dei ministri integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni;

*o)* alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, sia specificato che i beni da attribuire agli enti territoriali possono essere individuati singolarmente o per gruppi;

*p)* con riferimento al terzo periodo del già citato comma 1 dell'articolo 3, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, specificando che gli elementi informativi di cui devono essere corredati gli elenchi dei beni da trasferire riguardano anche lo stato giuridico, la consistenza, il valore del bene, le entrate corrispondenti ed i relativi costi di gestione; si sostituisca, inoltre, la locuzione «producono effetti» con la seguente: «acquistano efficacia»;

*q)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 3 dello schema, si riformuli il primo periodo al fine di prevedere che le Regioni e gli enti lo-



cali che intendano acquisire i beni contenuti negli elenchi di cui al comma 1 sono chiamati a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, un'apposita domanda di attribuzione all'Agenzia del Demanio, alla quale deve essere allegata una relazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che specifichi finalità e modalità di utilizzazione del bene, la relativa tempistica ed economicità, nonché la destinazione del bene medesimo; per i beni che nei citati elenchi sono individuati in gruppi, si preveda, inoltre, che la domanda di attribuzione debba riferirsi a tutti i beni compresi in ciascun gruppo e che la citata relazione indichi le finalità e le modalità prevalenti di utilizzazione; conseguentemente, si inserisca nel testo un apposito comma volto a prevedere un meccanismo sanzionatorio in base al quale qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella suddetta relazione il Governo eserciti il potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ciò al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento del medesimo ad un apposito patrimonio vincolato;

r) al fine di determinare il regime applicabile ai beni suscettibili di essere trasferiti inseriti negli elenchi ma per i quali non sia stata presentata alcuna domanda di attribuzione, si aggiunga alla fine dell'articolo 3 uno specifico comma, il quale preveda che in base ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi con le medesime procedure di cui al comma 1, i beni per i quali non sia stata presentata domanda di attribuzione confluiscono in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del Demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa; si disponga, inoltre, che decorsi trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato, i beni per i quali non si sia proceduto alla stipula degli accordi di programma ovvero dei protocolli d'intesa, rientrano nella piena disponibilità dello Stato e possono essere comunque attribuiti con i decreti biennali di cui alla condizione l) del presente parere;

s) con riferimento al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3, si estenda da trenta a sessanta giorni il termine entro il quale è adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante l'attribuzione dei beni, prevedendo altresì che lo stesso sia adottato sentite le Regioni e gli enti locali interessati;

t) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 4, si integri la disposizione prevedendo che i beni sono trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi «salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile»; al medesimo periodo, siano sostituite le parole «e comunitarie di settore», con le seguenti: «e dalle norme comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della con-

correnza»; al secondo periodo, si specifichi che ove ne ricorrano i presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attribuzione dei beni demaniali diversi da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, *«può disporre motivatamente il mantenimento dei beni stessi nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile»*; infine, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, si aggiunga un periodo volto a specificare che *«per i beni trasferiti che restano assoggettati al regime dei beni demaniali ai sensi dell'articolo 4, l'eventuale passaggio al patrimonio è dichiarato dall'amministrazione dello Stato ai sensi dell'articolo 829, primo comma, del codice civile»*; si statuisca, inoltre, che *«sui predetti beni non possono essere costituiti diritti di superficie»*; si aggiunga, infine, un comma il quale preveda che i beni trasferiti in attuazione del presente decreto che entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del Demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze;

u) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si specifichi che assieme ai beni immobili statali indicati dall'articolo sono trasferiti anche *«i beni mobili statali in essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o che sono posti al loro servizio»*;

v) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, si espunga, alle lettere a), b), c), d) ed e), la parola «tutti»; alla lettera b) si espunga inoltre il riferimento ai beni del demanio idrico «di interesse regionale o provinciale», specificando che i beni trasferibili sono quelli appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942, 945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di settore, ad esclusione dei fiumi di ambito sovra regionale; sono altresì esclusi i laghi di ambito sovraregionale per i quali non intervenga un'intesa tra le regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale;

z) con riferimento alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, la quale annovera, tra le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tutti gli aeroporti di interesse regionale, si integri la disposizione al fine di contemplare anche gli aeroporti di interesse *«locale»* appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze; si specifichi altresì che sono esclusi dal trasferimento gli aeroporti *«diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione»*;

aa) con riferimento alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5, si sostituisca il riferimento, tra i beni trasferibili, alla categoria delle aree e dei fabbricati di proprietà dello Stato, con il richiamo alla categoria residuale degli *«altri beni immobili dello Stato»*;

*bb)* all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5, si includano tra i beni in ogni caso esclusi dal trasferimento le reti stradali di interesse statale, i parchi nazionali e le riserve naturali statali specificando altresì che i beni immobili in uso per finalità istituzionali sono inseriti negli elenchi dei beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di economicità e di concreta cura degli interessi pubblici perseguiti;

*cc)* con riferimento al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, il quale stabilisce che le amministrazioni statali e gli altri enti devono predisporre l'elenco dei beni immobili per i quali si richiede l'esclusione, si integri la disposizione prevedendo che l'Agenzia del Demanio può chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse, anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per locazioni passive a carico del bilancio dello Stato; si specifichi, inoltre che anche l'Agenzia del demanio compila a sua volta l'elenco dei beni di cui richiede l'esclusione;

*dd)* con riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 5, si fissi in 45 giorni successivi al termine (di novanta giorni) entro il quale le amministrazioni trasmettono alla Agenzia del Demanio gli elenchi dei beni immobili di cui richiedono l'esclusione, il termine entro il quale il Direttore dell'Agenzia del demanio dovrà provvedere alla predisposizione e alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco complessivo dei beni esclusi dal trasferimento; si integri inoltre la disposizione stabilendo che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Demanio debba essere redatto previo parere della Conferenza Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni;

*ee)* con riferimento al comma 4 dell'articolo 5, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni che li richiedono, si integri la disposizione stabilendo che il predetto DPCM deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa sancita in sede di Conferenza Unificata; si preveda, inoltre, che i beni immobili comunque in uso al Ministero della difesa debbano essere non solo individuati ma anche «attribuiti» con i citati DPCM; si specifichi, infine, che i beni in uso al Ministero della difesa che possono essere trasferiti ai sensi del comma 1, sono tra gli altri anche quelli non oggetto delle procedure di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191;

*ff)* dopo il comma 4 dell'articolo 5, si inserisca un comma volto a prevedere che «nelle città sedi di porti di rilevanza nazionale possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al Comune aree già comprese nei porti e non più funzionali all'attività portuale e suscettibili di programmi pubblici di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione dell'Autorità portuale se istituita o della competente Autorità marittima»;

*gg)* ancora con riferimento all'articolo 5, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che, in sede di prima applicazione del presente decreto legislativo nell'ambito di specifici accordi di

valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato provveda, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

*hh)* con riferimento al comma 5 dell'articolo 5, il quale esclude in ogni caso il trasferimento dei beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, si integri la disposizione nel senso indicato nei rilievi resi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, prevedendo anche l'esclusione dei beni in uso a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli organi di rilevanza costituzionale;

*ii)* con riferimento all'articolo 6, in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, si espungano dal testo le disposizioni di cui al comma 1 che demandano ad uno o più regolamenti il riordino e l'adeguamento della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 86 del 1994 – in considerazione del fatto che la legge di delega n. 42 del 2009 non reca un esplicito criterio direttivo in materia di riordino della disciplina dei fondi comuni immobiliari chiusi istituiti con apporto di beni immobili; conseguentemente, si sostituiscano i restanti commi dell'articolo prevedendo che al fine di favorire la massima valorizzazione dei beni e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, anche in attuazione del criterio di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c), i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa loro valorizzazione, attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b), essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86. Si specifichi, inoltre, che ciascun bene è conferito, dopo la relativa valorizzazione attraverso le procedure per l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico, per un valore la cui congruità è attestata, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. Sia inoltre stabilito che la Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, può partecipare ai predetti fondi. Si disponga, infine, che agli apporti di beni immobili ai fondi effettuati ai sensi del decreto si applichino, in ogni caso, le agevolazioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86;

*ll)* si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di ulteriore attribuzione di beni a cadenza

periodica, prevedendo in particolare che a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ogni due anni su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia, su richiesta di Regioni ed enti locali e sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo medesimo, possono essere attribuiti ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti. Si disponga, inoltre, che gli enti territoriali interessati possano individuare e richiedere ulteriori beni non inseriti in precedenti decreti né in precedenti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del Demanio e che tali beni siano trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; si preveda infine che a corredo di tali richieste sia allegata una relazione attestante i benefici derivanti alle pubbliche amministrazioni da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una loro migliore valorizzazione in sede locale;

*mm)* si inserisca nel corpo dello schema di decreto un nuovo articolo volto a definire una procedura di consultazione preventiva tesa a favorire l'utilizzo ottimale dei beni pubblici da parte degli enti territoriali. In questa prospettiva, sia statuito che gli enti territoriali, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei beni pubblici per lo svolgimento delle funzioni pubbliche primarie attribuite possano procedere a consultazioni fra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato, anche all'uopo convocando apposite conferenze di servizi, coordinate dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato; si preveda quindi che le risultanze di tali consultazioni siano trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della migliore elaborazione delle successive proposte di sua competenza e che le stesse possano essere richiamate a sostegno delle richieste avanzate da ciascun ente;

*nn)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, si riformuli il primo periodo prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per le riforme per il federalismo e il Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli enti Enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 e dei decreti biennali di cui alla condizione *ll)* del presente parere;

*oo)* con riferimento al medesimo comma 2 dell'articolo 7, si integri la disposizione in conformità ai rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera e nel senso indicato dalle autonomie locali, stabilendo che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri indicati alla condizione *nn)* debbono essere adottati previa intesa sancita in sede

di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione in oggetto è riconducibile alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

*pp)* sempre con riferimento all'articolo 7, si integri la disposizione nel senso indicato dalle autonomie locali, al fine di inserire nel corpo dell'articolo un nuovo comma, il quale preveda che alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti; si precisi, inoltre, che tale importo dovrà essere determinato secondo criteri e con modalità da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Al fine di evitare possibili e indesiderabili duplicazioni di spesa sia infine specificato che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. Si aggiungano, infine, al medesimo articolo 7, due ulteriori commi, il primo dei quali disponga che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, sia assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni; con il secondo comma sia invece specificato che nell'attuazione del presente decreto legislativo è comunque assicurato il rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

*qq)* ancora con riferimento all'articolo 7, si inserisca nel corpo dell'articolo un ulteriore nuovo comma, il quale preveda che le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del decreto legislativo, nonché quelle derivanti da eventuali cessioni di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse; si preveda, inoltre, che dette risorse siano destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento e che la residua quota del venticinque per cento sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, rinviando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, la definizione delle modalità applicative di tale disciplina. Al fine di ottimizzare i proventi derivanti da

eventuali processi di dismissione, si preveda, infine, che ciascuna Regione o ente locale possa procedere all'alienazione di immobili previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze, da rendere entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta;

e le seguenti *osservazioni*:

1) con riferimento alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 2 dello schema, la quale prevede la correlazione tra le competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente cui è attribuito il bene e le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene medesimo, valuti il Governo, in conformità con i rilievi espressi dalla I Commissione Affari costituzionali della Camera, l'esigenza di tenere conto delle modifiche che potrebbero essere apportate all'assetto delle competenze e delle funzioni esercitate da province, comuni e città metropolitane, ad opera del disegno di legge C. 3118, recante la cosiddetta «Carta delle autonomie», attualmente all'esame della medesima Commissione Affari costituzionali;

2) valuti il Governo le modalità più idonee affinché sia introdotta – nei limiti e nell'ambito dell'esercizio della competenza statale esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. – una disciplina che, in vista del trasferimento del demanio idrico e marittimo alle Regioni, preveda criteri uniformi per l'individuazione, da parte delle Regioni medesime, dei canoni e dei sovracanonici per le concessioni idroelettriche e per le altre concessioni idriche, collegate alla produzione industriale di beni di mercato, nonché per le opere connesse e ausiliarie, determinando a tal fine valori minimi e massimi, modulabili a livello regionale e stabilisca altresì uniformi procedure estimative per la valutazione degli investimenti effettuati. Tali criteri potrebbero essere definiti tramite apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previo parere della Conferenza unificata;

3) valuti il Governo le modalità più idonee affinché siano accelerate le procedure per assicurare piena attuazione all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 concernente le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

4) valuti il Governo l'opportunità di provvedere ad un riordino organico ed alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, disciplinati da legge statale, per la valorizzazione dei beni oggetto di trasferimento, ivi compresa la disciplina di strumenti quali la finanza di progetto, attuando anche in questo settore i principi ed i criteri della delega di cui all'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

5) valuti il Governo l'esigenza di definire, in relazione alla disciplina delle concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare, una legislazione quadro in materia di canoni concessori, affinché sia introdotta – nell'ambito dell'esercizio della competenza statale esclusiva in

materia di «tutela della concorrenza» di cui all'articolo 117, comma secondo, lett. e) Cost. – una disciplina che preveda criteri per l'individuazione dei canoni fondati su procedure competitive e trasparenti. Valuti, in particolare, il Governo l'opportunità di procedere ad un complessivo riordino della materia finalizzato a:

a) commisurare la proficuità dell'uso di beni pubblici ai vantaggi di qualsiasi natura procurati ai concessionari;

b) stabilire che in osservanza del principio di concorrenza ed ai fini della miglior cura dell'interesse finanziario pubblico, il ricorso al meccanismo della gara costituisca la regola generale ai fini dell'assegnazione delle concessioni;

c) prevedere una partecipazione dei Comuni agli introiti finanziari derivanti dai canoni di concessione;

d) garantire la manutenzione del demanio marittimo da parte delle Regioni per finalità turistiche;

6) valuti il Governo le modalità più idonee al fine di accelerare le procedure per la stipula degli accordi di valorizzazione secondo quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio;

7) valuti il Governo l'opportunità che il trasferimento del demanio marittimo ed idrico agli enti territoriali sia accompagnato da un contestuale riordino, ai sensi della delega dell'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005, del regime giuridico del demanio pubblico, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento della disciplina introdotta dal decreto legislativo con quella codicistica di cui agli articoli da 822 a 831 del codice civile, ciò al fine di minimizzare possibili contenziosi in sede giurisdizionale che potrebbero insorgere in esito al trasferimento dei beni del demanio marittimo ed idrico;

8) valuti il Governo le modalità più idonee per stabilire un termine certo per il completamento:

a) dell'individuazione dei beni utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale e per il perfezionamento delle procedure concernenti gli immobili della difesa di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche al fine di ricomprendere i beni così resisi disponibili tra quelli oggetto dei decreti biennali di attribuzione successivi alla prima applicazione del decreto legislativo, nella prospettiva di una migliore e più spedita valorizzazione dei beni medesimi e a beneficio degli equilibri di bilancio;

b) delle procedure di trasferimento di beni statali, diversi da quelli di cui alla lettera a), già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto;

9) valuti il Governo l'opportunità di integrare la disciplina concernente i fondi comuni di investimento immobiliari in modo da circoscri-



vere, in relazione alle fattispecie contemplate dal presente decreto, la partecipazione ai medesimi fondi ai soli investitori istituzionali;

10) valuti il Governo l'opportunità di predisporre, all'interno di un'apposita cornice programmatica di prevenzione, interventi in materia di dissesto idrogeologico, anche al fine di attribuire adeguate risorse agli enti che esercitano le competenze in materia e di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009;

11) valuti il Governo l'opportunità di tenere conto, nella successiva predisposizione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 42 del 2009, delle esigenze di perequazione conseguenti all'attuazione del presente decreto, con particolare riferimento alla distribuzione disomogenea sul territorio nazionale del patrimonio da trasferire;

12) valuti il Governo l'opportunità di procedere a forme di coordinamento delle attività di dismissione dei beni immobiliari trasferiti agli enti territoriali a seguito del presente decreto, anche al fine di ridurre i costi delle procedure di alienazione e di accelerarne i tempi, in particolare in relazione alla possibilità che nel corso dei prossimi mesi, come previsto dal presente decreto, possano rendersi disponibili anche beni oggetto di processi di valorizzazione in corso, sulla base delle vigenti normative;

13) valuti il Governo l'opportunità di adottare, in sede di composizione delle liste dei beni da attribuire, un criterio preferenziale volto a favorire in via prioritaria i trasferimenti di beni strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali proprie di ciascun ente territoriale;

14) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali di cui all'articolo 7, comma 2, dello schema di decreto si provvede altresì alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Mercoledì 19 maggio 2010

**45ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.*

*La seduta inizia alla ore 8,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Vincenzo Scotti in ordine alla procedura di revisione periodica delle Nazioni Unite**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente MARCENARO ringrazia il sottosegretario Scotti per l'abituale cortesia e disponibilità nel partecipare alle sedute della Commis-

sione diritti umani del Senato, ricordando che l'Italia è attualmente sottoposta alla procedura di revisione periodica universale da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, e che nel quadro di questa procedura il governo italiano è tenuto a dare delle risposte alle 92 raccomandazioni formulate sull'Italia al termine della prima fase della procedura, che ha avuto luogo a Ginevra lo scorso 9 febbraio. Nel corso della seduta odierna l'onorevole sottosegretario illustrerà nel merito le risposte che il governo italiano intende dare il prossimo 9 giugno, quando avrà luogo a Ginevra la seconda fase della procedura di revisione periodica universale del Consiglio dei diritti umani.

Il sottosegretario SCOTTI ricorda brevemente le fasi in cui si articola la procedura di revisione periodica universale delle Nazioni Unite, precisando che il numero delle raccomandazioni formulate nel quadro di questa procedura ai diversi paesi è andato aumentando notevolmente nel corso del tempo, sicché non deve sorprendere l'alto numero di raccomandazioni di cui è destinataria l'Italia. L'approccio che rispetto ad esse ha avuto il governo italiano, nella articolazione delle diverse amministrazioni interessate alle singole specifiche raccomandazioni, è stato da un lato di apertura e disponibilità, dall'altro di chiarezza, nel senso che si è preferito non prendere impegni che non si fosse in grado di onorare. Nel merito, passando alle risposte che il governo darà a giugno, illustra la posizione dell'Italia argomento per argomento. Quanto ai problemi sollevati in ordine alla politica italiana sull'immigrazione, sono state presentate 13 raccomandazioni e 9 di esse verranno accettate, una verrà accettata parzialmente, 3 verranno respinte, in quanto le osservazioni rappresentate contrastano con le linee del governo in materia di immigrazione. In tema di domande di asilo sono state effettuate 6 raccomandazioni e il governo ha intenzione di accoglierle. Per quanto riguarda il trattamento delle minoranze, le raccomandazioni sono 10 e 8 di esse verranno accolte, due verranno invece respinte, in quanto riguardano la richiesta di considerare rom e sinti alla stessa stregua delle minoranze linguistiche presenti nel paese e su questo si è ritenuto – coerentemente con il dibattito parlamentare che ha avuto luogo quando è stata approvata la legge n. 482 del 1999 – che tale soluzione fosse incompatibile con il nostro ordinamento. Relativamente alle raccomandazioni effettuate sui temi della discriminazione razziale e la xenofobia, ricorda che esse sono 11, di cui 7 verranno accolte perché riguardano misure in parte già introdotte, specie per quanto riguarda l'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive. Delle altre 4, tre verranno respinte perché il governo ritiene che accogliendole ed applicandole in Italia non si otterrebbe alcun vantaggio sul piano della tutela dei diritti umani, mentre la raccomandazione numero 21, che riguarda la Conferenza di revisione di Durban del 2009, cui l'Italia non ha partecipato, potrà essere accolta solo parzialmente. In materia di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza si ritiene di poter accogliere tutte e 8 le raccomandazioni presentate, salvo una. Allo stesso modo il governo si esprimerà favorevolmente sulle 6 raccomandazioni che riguardano la tratta degli esseri umani.

Per quanto riguarda le raccomandazioni presentate in ordine alla ratifica di convenzioni internazionali, che sono 7, cinque verranno accettate, 2 invece non verranno accolte in quanto riguardano la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, relativamente alla quale valgono i dubbi del governo italiano rappresentati all'inizio di questa esposizione. Sulla introduzione in Italia di una autorità indipendente per i diritti umani sono state presentate 5 raccomandazioni e il governo è orientato ad accettarle tutte salvo una perché pone una scadenza alla introduzione di tale autorità, vale a dire la fine dell'anno in corso, e il governo si troverebbe nella condizione di assumere un impegno per conto del parlamento. In materia di giustizia sono state presentate 6 raccomandazioni che riguardano l'indipendenza del sistema giudiziario, il sistema penitenziario e l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano. In particolare rispetto a questo ultimo punto il governo ha un parere negativo, in quanto gli atti che configurano tortura sono già sanzionati dal nostro ordinamento e non è quindi necessario introdurre un reato specifico. Le raccomandazioni che riguardano la libertà di espressione sono 5 e il governo è orientato ad accoglierle tutte. Allo stesso modo il governo accetterà tutte e 4 le raccomandazioni concernenti la discriminazione di genere, così come accoglierà le rimanenti 11 raccomandazioni che riguardano argomenti diversi.

Prendono la parola i senatori DI GIOVAN PAOLO (*PD*), PERDUCA (*PD*), LIVI BACCI (*PD*), DELLA SETA (*PD*), AMATI (*PD*) per porre domande e fare osservazioni.

Il presidente MARCENARO prende la parola svolgendo un breve intervento e chiedendo che venga fatta maggiore chiarezza in particolare sulla questione che riguarda la istituzione di un'autorità nazionale indipendente per i diritti umani.

A tutti risponde il sottosegretario SCOTTI.

Il presidente MARCENARO chiude quindi la seduta ringraziando il sottosegretario Scotti e i senatori che hanno partecipato al dibattito

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 19 maggio 2010

**106<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**VIZZINI**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(2144) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania**  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 19 maggio 2010

**28<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CANTONI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite:*

**(2174) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati:** parere favorevole.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

Mercoledì 19 maggio 2010

**29<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce norme relative all'importazione nell'Unione europea di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e loro sottoprodotti originari della Groenlandia (n. COM (2010) 176 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori dell'Unione (n. COM (2010) 204 definitivo):** osservazioni favorevoli con rilievi.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

*Giovedì 20 maggio 2010, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).
  - BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).
  - LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2164) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).
  - FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).
  - e delle petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti.
-



**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)  
(11<sup>a</sup> - Lavoro, previdenza sociale)**

*Giovedì 20 maggio 2010, ore 10*

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati).*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 2010, ore 9*

**IN SEDE REFERENTE**

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro (2171).

**IN SEDE CONSULTIVA**

- I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge:
  - GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria.

- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense.
  - BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare.
  - MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (601, 711, 1171 e 1198-A).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).
  - Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).
- III. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, recante temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (2144).

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Giovedì 20 maggio 2010, ore 8,30 e 14,30*

### IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
  - GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).

- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (2150).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2010 (n. 202).

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Giovedì 20 maggio 2010, ore 8,30*

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).
- ALLEGRINI e PISCITELLI. – Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*» (1243).
- BUGNANO ed altri. – Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere (1896).
- BIANCO ed altri. – Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata (2152).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- MARINO ed altri. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2042).
- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

## IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

## X. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

## XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

## XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1966).

## XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

## XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

## XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

XVII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCHI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (613).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo *post-mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (899).

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti.

---

### **COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica**

*Giovedì 20 maggio 2010, ore 14*

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'ambasciatore Giancarlo Aragona.

Seguito dell'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE).

Esame della conferma dell'opposizione del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2010.

---